



Pubblica Amministrazione
lunedì, 30 giugno 2025

Prime Pagine

30/06/2025	Corriere della Sera	5
Prima pagina del 30/06/2025		
30/06/2025	La Repubblica	6
Prima pagina del 30/06/2025		
30/06/2025	Il Sole 24 Ore	7
Prima pagina del 30/06/2025		
30/06/2025	La Stampa	8
Prima pagina del 30/06/2025		
30/06/2025	Il Fatto Quotidiano	9
Prima pagina del 30/06/2025		

Pubblico impiego

30/06/2025	leautonomie.it	<i>Arturo Bianco</i>	10
Progressioni verticali secondo la giurisprudenza amministrativa			
30/06/2025	leautonomie.it	<i>Luigi Oliveri</i>	13
Rgs: incremento del salario accessorio di natura strutturale			
30/06/2025	Il Sole 24 Ore	<i>Arturo Bianco</i>	16
Pagina 25 Fondo decentrato, sugli aumenti in busta paga decide la giunta			

Appalti territorio e ambiente

30/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		18
Contributi erogati dall'ente pubblico alla fondazione: non rilevano ai fini Iva se finalizzati a garantirne l'attività			
30/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		20
Gare, possibile regolarizzare in corsa anche i requisiti speciali			
30/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		24
Gare delegate, il monitoraggio sui tempi di affidamento tocca alla centrale qualificata			
30/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		26
Incentivi 2% ok anche per la predisposizione dei documenti per l'affidamento diretto			
30/06/2025	lavoripubblici.it	<i>Redazione tecnica</i>	28
Riforma Testo Unico Edilizia e Rigenerazione urbana: il Ministro Salvini risponde al Senato			
30/06/2025	lavoripubblici.it	<i>Gianluca Oreto</i>	29
Compatibilità paesaggistica e condono edilizio: stato legittimo e inefficacia del titolo			
30/06/2025	lavoripubblici.it	<i>Redazione tecnica</i>	30
Condono edilizio, prosecuzione opere e vincoli sopravvenuti: il TAR sul silenzio assenso			
30/06/2025	lavoripubblici.it	<i>Redazione tecnica</i>	32
Assenza dei requisiti di esecuzione e invalidità dell'aggiudicazione: il richiamo di ANAC			
30/06/2025	lavoripubblici.it	<i>Redazione tecnica</i>	33
Requisiti appalti pubblici e proroga contrattuale: interviene il MIT			
30/06/2025	lavoripubblici.it	<i>Redazione tecnica</i>	35
Prevenzione della corruzione e sicurezza: nuovo accordo ANAC-Dipartimento della Pubblica Sicurezza			

Tributi, bilanci e finanza locale

30/06/2025	leautonomie.it	Pagina 11	Matteo Barbero	38
Quel pasticciaccio brutto del bonus sociale rifiuti				
30/06/2025	Affari & Finanza	Pagina 27	GIUSEPPE COLOMBO	39
Gestire le risorse pubbliche il voto ai Comuni è insufficiente				
30/06/2025	lavoripubblici.it		Redazione tecnica	41
Cessione crediti edilizi, premi assicurativi e interessi bancari: chiarimenti dal Fisco				
30/06/2025	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		42
Limiti alle agevolazioni Imu sui terreni agricoli				
30/06/2025	Il Sole 24 Ore	Pagina 25	Elena Brunetto, Patrizia Ruffini	43
Comuni al top nell'accelerazione ai pagamenti				
30/06/2025	Il Sole 24 Ore	Pagina 25	Pasquale Mirto	44
Tari, ultimo giorno per approvare i piani: bonus sociale nel 2026				
30/06/2025	Il Sole 24 Ore	Pagina 25	Francesco Bruno	46
Nella riforma della contabilità più attenzione ai flussi di cassa				
30/06/2025	Italia Oggi Sette	Pagina 24		47
Agevolazioni Imu estese ad agricoltori pensionati				

Sviluppo locale, fondi europei e PNRR

30/06/2025	Italia Oggi Sette	Pagina 12	MATTEO RIZZI	49
Attuazione Pnrr ferma a metà				
30/06/2025	La Stampa	Pagina 25		52
Cdp rafforza il supporto alla Pa, in Basilicata il primo accordo				
30/06/2025	La Provincia di Como	Pagina 30		53
Villa Camilla trasformata nella "Valle dei draghi"				

Servizi sociali, cultura, scuola

30/06/2025	Italia Oggi Sette	Pagina 37		54
Onlus, tempo di scegliere				
30/06/2025	Il Giornale	Pagina 2-3	PASQUALE NAPOLITANO	64
Sì a 500mila migranti regolari Stop alle truffe sugli ingressi				

Economia e politica

30/06/2025	Affari & Finanza	Pagina 5	MARCO FROJO	66
Pensioni povere per giovani e donne				
30/06/2025	Affari & Finanza	Pagina 50	SIBILLA DI PALMA	68
Economia circolare, in Italia luci e ombre				
30/06/2025	Corriere della Sera	Pagina 13	MARIO SENSINI	70
Commercio, la web tax sul tavolo dei negoziati «Il dialogo è aperto»				
30/06/2025	Il Giornale	Pagina 17	GIAN MARIA DE FRANCESCO	72
Dazi, l'impatto sul Pil resta un'incognita Pesa il rallentamento degli investimenti				

30/06/2025	Il Messaggero Pagina 3		75
30/06/2025	La Repubblica Pagina 11	GABRIELLA CERAMI	78
30/06/2025	La Repubblica Pagina 22	ALESSIA CANDITO	81
30/06/2025	La Repubblica Pagina 22	CONCHITA SANNINO	83
30/06/2025	La Stampa Pagina 17	FEDERICO CAPURSO	85
30/06/2025	La Stampa Pagina 24		87
30/06/2025	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 5	dialberto mingardi	88

CORRIERE DELLA SERA

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 63821
Roma, Via Campania 30-C - Tel. 06 685281

DEL LUNEDÌ

Servizio Clienti - Tel. 02 63797510
mail: servizioclienti@corriere.it

ZANELLATO
ARTE E MESTIERI



L'addio
«Night, il cane eroe del ponte Morandi»
di **Giulia Mietta**
a pagina 25



Multe ai supermarket
Lotta alle calorie nei carrelli inglesi
di **Luigi Ippolito**
a pagina 15



Il leader Usa

LA VOGLIA DI DISFARE L'EUROPA

di **Carlo Verdelli**

Un risultato certo Donald Trump l'ha ottenuto. E non è, come aveva balanzosamente promesso, quello di far finire in un paio di giorni le due più importanti guerre in corso. Anzi, è stato protagonista attivo dell'inizio di una terza, l'attacco di Israele all'Iran, con l'impiego di bombe americane che a suo dire hanno avuto l'effetto di quelle su Hiroshima e Nagasaki e hanno chiuso il conflitto.

continua a pagina 30

Sull'Ucraina 500 tra missili e droni, la Polonia fa decollare i jet. Kiev esce dalla Convenzione di Ottawa

Putin, l'attacco più duro

Zelensky apre all'uso delle mine anti uomo. Trump: l'Iran era vicino all'atomica

di **Lorenzo Cremonesi** e **Marco Imarisio**

Ucraina sotto il fuoco russo. Sul Paese piovono più di 500 tra missili e droni. Zelensky lascia la Convenzione sulle mine anti uomo.

alle pagine 2 e 3 **Frignani, Muglia**

IL PRESIDENTE DELLA BANCA D'OLANDA

«Donald e le criptovalute C'è conflitto d'interessi»

di **Federico Fubini**

Tump che sponsorizza le criptovalute? «Nella Ue non sarebbe tollerato. È conflitto d'interesse» spiega il presidente della Banca d'Olanda Klaas Knot, uno dei candidati a succedere, nel 2027, a Christine Lagarde, alla guida della Bce.

a pagina 10

GIANNELLI



DOPO IL CORTEO A BUDAPEST

Orbán e il Pride, accuse alla Ue: ordinato da loro, è ripugnante

di **Claudio Bozza**

Il premier ungherese Viktor Orbán attacca il Pride di Budapest: «È stato una manifestazione ripugnante e vergognosa». E punta il dito contro la Ue: «L'hanno contribuito a proteggere un settore che conta oltre 80 mila lavoratori».

a pagina 11

DA AGOSTO

Scatta la stretta sulle telefonate moleste: stop ai numeri finti

di **Paolo Ottolonia**

Aitolà alle telefonate moleste. Stop ai numeri finti. L'Agcom ha varato misure che partiranno da quest'estate: il 19 agosto scatterà il blocco per le chiamate dall'estero che mascherano numeri fissi italiani. Il 19 novembre toccherà invece ai numeri mobili finti. Non cesseranno tutte le telefonate commerciali, ma sarà possibile distinguere il telemarketing corretto da quello illegittimo contribuendo a proteggere un settore che conta oltre 80 mila lavoratori.

a pagina 26

Il leader ungherese

TRE MOSSE IN DIFESA DEI DIRITTI

di **Maurizio Ferrera**

Il divieto posto da Orbán al Gay Pride di sabato scorso è solo l'ultimo tassello di una lunga serie di picconate che il governo di Budapest ha inferto allo Stato di diritto. Il successo della manifestazione (duecentomila partecipanti, secondo gli organizzatori) dimostra però che la battaglia non è ancora persa. Molti ungheresi si oppongono alla svolta illiberale e rivendicano con forza il rispetto delle garanzie democratiche e dei diritti civili. Lo Stato di diritto è il pilastro portante della civiltà giuridica e politica europea.

continua a pagina 30

Barbara d'Urso L'addio a Mediaset, i contatti con la Rai



Barbara d'Urso, 68 anni, ha condotto «Pomeriggio Cinque», «Domenica live» e il «Grande Fratello»

«Veti su un mio ritorno in tv? Spero di no, sarebbe orribile»

di **Elvira Serra**

«Sono via dalla tv ma non per una mia scelta», parla Barbara d'Urso. E sulle voci di veti per un suo ritorno: «Non credo, sarebbe orribile». E ringrazia Gerry Scotti: «Solo lui mi ha difesa».

a pagina 27

Sicurezza Cassano, presidente di Cassazione

«Dai giudici nessuna invasione di campo, la politica ci rispetti»

di **Giovanni Bianconi**

«Nessuna invasione di campo», Margherita Cassano, prima presidente della Corte superiore di cassazione replica al ministro della Giustizia Carlo Nordio che si era detto «incredulo» per la relazione sul decreto sicurezza. «Da noi pareri legittimi — ha spiegato Cassano — il ministro Nordio lo sa bene. La politica ci rispetti». E quanto ai rilievi tecnici sulle riforme ha aggiunto che «non sono mancanza di rispetto ma critiche ragionate che dovrebbero alimentare il pluralismo». Infine la prima presidente della Corte superiore di cassazione aggiunge che sul merito delle relazioni «posso assicurare che non c'è stato alcun condizionamento».

a pagina 12

DATARO

Numero chiuso e test: a Medicina funziona così

di **Milena Gabanelli** e **Simona Ravizza**

Le nuove regole per l'ingresso a Medicina. L'articolo del decreto Bernini stabilisce che «l'iscrizione è libera». Ma il numero chiuso è solo posticipato. I 55-60 mila aspiranti medici che entro luglio devono iscriversi aspettano di vedere come funziona il nuovo meccanismo.

a pagina 23

ULTIMO BANCO
di **Alessandro D'Avenia**

Nullafacenza o stupefacenza?

Vacanza viene da *vacuus*: vuoto. A che serve questo vuoto? A metterci qualcosa di nuovo. Ma che cosa è veramente nuovo? Ciò che non si esaurisce e ti rinnova. Può riuscirci un luogo mai visto, ma non è detto, perché se dopo averlo visto non ci torneremo allora non era «nuovo» ma solo «una novità», come una parete colorata o un cibo troppo dolce che stancano presto. Nuovo non è sinonimo di più recente o di più desiderato, perché il più recente è solo il meno vecchio e sarà presto superato, e il più desiderato è solo il più invidiato e sarà presto sostituito. Il nuovo invece non invecchia e non è sostituibile, è sempre «nuovo» anche nel «di nuovo». Anche per questo in vacanza si torna spesso negli stessi posti, perché restano nuovi, co-



me i classici. Omero è più nuovo del giornale, Beethoven del tormentone, Van Gogh di un video virale. Il nuovo insomma è ciò che si e ci rinnova perché è denso di vita, in esso la vita prende la parola senza mentire e senza chiederci nulla, e ci dà ciò di cui abbiamo bisogno per essere vivi e non solo in vita. La vacanza è l'occasione per questo «nuovo». Se non lo troviamo torniamo più stanchi, perché il corpo non riposa se non riposa lo spirito (vale anche il contrario ma è più scontato accorgersene), e lo spirito riposa solo dove sentiamo di appartenere alla vita gratuitamente, uno spazio sacro in cui si riesce a essere senza dover dimostrare nulla. E allora vacanza è una condizione, non un posto. Uno stato d'anima. Quale?

continua a pagina 26

ÖSTERRGOLD
www.osterrgold.it

L'esperienza di convertire i tuoi gioielli non più usati presso una gioielleria nostra affiliata.

Alle MIGLIORI CONDIZIONI, sia in DENARO IMMEDIATO che dando loro una seconda vita, trasformandoli in GIOIELLI NUOVI o in LINGOTTI.

AUTORIZZAZIONE BANCA D'ITALIA N. 5007737 - 5009402

GESTITO DA
BANCO METALLI PREZIOSI
OBRELLI
1974
LAVIS TRENTO MILANO
info@osterrgold.it
0461 18 18 000

Barbour

la Repubblica

Barbour

Fondatore
EUGENIO SCALFARI

Direttore
MARIO ORFEO

R50



Spettacoli
Show di Achille Lauro
al Circo Massimo
di ANDREA SILENZI
a pagina 34

Risport
Mancinelli: care atlete
c'è vita oltre la palestra
di COSIMO CITO
a pagina 31



Lunedì
30 giugno 2025
Anno 32 - N° 25
Oggi con
Affari&Finanza
in Italia €1,90

Ucraina, missili e mine

Il più massiccio attacco aereo russo: 500 razzi e droni lanciati su diverse regioni del Paese
Kiev annuncia il ritiro dall'intesa che bandisce gli ordigni antiuomo: "Dobbiamo difenderci"

La Russia ha sferrato un massiccio attacco aereo sull'Ucraina, con droni e missili su diverse regioni, nella notte tra sabato e domenica. Kiev ha annunciato il ritiro dal trattato internazionale contro le mine antiuomo: «Difenderci è la priorità».
di BRERA e TITO alle pagine 2 e 3

Da che parte stare
in questa guerra

di PAOLO GENTILONI

S e l'obiettivo era tenere a bordo Trump, allora si può dire che, tra silenzi e vertiginose cadute di stile, il summit Nato della scorsa settimana questo obiettivo lo ha raggiunto. Dunque l'Ucraina può tirare un sospiro di sollievo, e in fondo è questo che conta nell'immediato. Quattro mesi dopo la vergognosa scena nello Studio ovale il disimpegno americano sembra rinviato. Ma è bene che i leader europei, quelli che Trump ha descritto come «bravi ragazzi» al tavolo Nato, non si facciano troppe illusioni sulle intenzioni della Casa Bianca. Il sostegno economico all'Ucraina è sempre più europeo. Gli aiuti Ue - per un totale di circa 158,6 miliardi dallo scoppio della guerra - sono ormai nettamente superiori a quelli degli Stati Uniti. Anche quelli per l'assistenza militare, 60 miliardi.
continua a pagina 16



MEDIO ORIENTE

A Gaza raid e ordine di evacuazione
ma Trump spinge ancora per la tregua

di CAFERRI, COLARUSSO, GUERRERA e MASTROLILLI alle pagine 4, 5, 6 e 8

L'INTERVISTA
di GABRIELLA CERAMI

Schlein: "Grave silenzio di Meloni sul Pride"



La critica a von der Leyen
"I voti dei socialisti al Parlamento europeo non sono scontati"

alle pagine 10 e 11
con i servizi di MASTROBUONI

LE IDEE
di CONCITA DE GREGORIO

La destra
che odia i diritti

C he strana storia, fateci caso. I diritti individuali, i diritti della persona, quando è la sinistra a occuparsene sono, nel racconto irridente della destra, una irrilevante sciocchezza.
a pagina 16

Se la bolletta non cambia,
è il momento di cambiare fornitore.

octopusenergy
Energia pulita a prezzi accessibili

Voli bloccati, scontro sulle cause

Per il guasto al radar di Milano Enav accusa Tim che replica: "Noi estranei" Opposizioni: Salvini spiega

Dopo il guasto al radar che sabato sera ha bloccato per ore gli aeroporti del nord-ovest, Enav chiama in causa Tim. La società respinge le accuse: «Noi estranei ai fatti». Le opposizioni chiedono al ministro dei Trasporti Matteo Salvini di riferire in Parlamento.
di CARRA, DI FEO, GUARINO, RICCIARDI e VECCHIO
alle pagine 12, 13 e 15



IL CASO

Cultura, i veleni al ministero: salta la presidente di Cinecittà

a pagina 35

Prezzi di vendita all'estero: Francia, Monaco P., Slovenia €3,00 - Grecia €3,50 - Croazia €3,00 - Svizzera Italiana CHF 3,50 - Svizzera Francese e Tedesca CHF 4,00
Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90 Tel. 06/49821 - Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27/02/2004 - Roma

Concessionaria di pubblicità: A. Manzoni & C. Milano - via F. Aporti, 9 - Tel. 02/574941, email: pubblicitadimanzoni.it

La nostra carta promette di essere pulita e rispettosa dell'ambiente.

NZ

L'INCHIESTA
Luce e gas, rebus risparmi
i segreti della nuova bolletta
PAOLO BARONI — PAGINA 26



IL CASO
Voli ko negli scali del Nord Ovest
la doppia beffa dei rimborsi
SANDRA RICCIO — PAGINA 20



LA FORMULA 1
Ferrari, segnali di crescita
Leclerc sul podio in Austria
JACOPO D'ORSI — PAGINA 34

1,90 € II ANNO 159 II N.178 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L.353/03 (CONV./N.L.27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, DCB-TO II WWW.LASTAMPA.IT



LA STAMPA

LUNEDÌ 30 GIUGNO 2025

QUOTIDIANO FONDATA NEL 1867



GNN

DOPO L'ATTACCO PIÙ VIOLENTO DI SEMPRE, L'UCRAINA ESCE DAL TRATTATO SULLE MINE ANTI-UOMO

Incubo dai cieli su Kiev Pace sempre più lontana

L'allarme Onu: l'Iran può riprendere ad arricchire l'uranio in pochi mesi

LA GEOPOLITICA

Così hanno sepolto
il diritto internazionale

MASSIMO CACCIARI

La Terra è gravida - questo soltanto è certo. Su che cosa si accinga a partorire gli oracoli, al solito, hanno parole doppie, ambigue, enigmatiche. — PAGINA 3

LE INTERVISTE

Adonis: Islam violento
come l'Occidente

DANILO CECCARELLI — PAGINA 8

Nguyen: se volete aiutarci
boicottate noi americani

ALBERTO INFILISE — PAGINA 4

PEROSINO, SEMPRINI

Quando, sabato notte, le app di allerta hanno improvvisamente mostrato un reticolo di tracciati talmente fitti da coprire completamente la mappa dell'Ucraina, è stato chiaro a tutti che non c'era alternativa se non scendere nelle città di sotto. Nei bunker, nelle cantine, nelle metropolitane. A Kyiv l'allarme ha suonato senza sosta per oltre cinque ore. — PAGINE 2, 3 E 9

SI INCENDIA LA CISGIORDANIA: ASSALTO AI VILLAGGI PALESTINESI. SPARI ANCHE SUI SOLDATI

La nuova guerra dei coloni

FRANCESCO MANNOCCHI



Kusturica: "Inorridito dalla violenza"

FULVIA CAPRARA — PAGINE 32 E 33

Soldati israeliani di guardia ai coloni nel centro di Hebron, nella Cisgiordania occupata DEL GATTO — PAGINE 6 E 7

L'ANALISI



L'accordo Nato
che diventa solo
una via di fuga

ELSA FORNERO

Uno degli aspetti più irritanti di questo periodo travagliato e caotico è una narrazione delle tragedie naturali e umane che le trasforma magicamente in grandi opportunità. È successo con il Covid che doveva farci diventare tutti più buoni e ci ha resi invece più bellicosi; con la crisi energetica che ci ha fatto "scoprire" le energie alternative ma anche sottovalutare i costi della transizione, portandoci così a mettere in dubbio l'utilità del Green Deal. — PAGINA 11

IL LEADER M5S

Conte: "Un milione
di no al riarmo"

ALESSANDRO DE ANGELIS

«Non escludo che si possa parlare di aumenti per la difesa. Ma è inaccettabile il "come", senza un progetto strategico» afferma Giuseppe Conte. — PAGINA 13

L'INCONTRO A TORINO

Prodi: la sinistra
non vede più la gente

GIULIA RICCI

«L'Europa è paralizzata, serve un referendum contro l'unanimità». Lo dice l'ex premier Romano Prodi. — PAGINA 12

LA GIUSTIZIA

Albania, ira a destra
sulla Cassazione
Cassano: denigrare
non giova al Paese

IRENE FAMÀ

Primo punto: «La relazione dell'ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sul decreto sicurezza non è un'iniziativa eccezionale adottata ad hoc, ma è un'attività ordinaria». Secondo punto: «Spero che si evitino strumentalizzazioni su quelle che sono attività fisiologiche degli uffici della Suprema Corte». Terzo punto: «Denigrare sistematicamente un potere dello Stato non giova al Paese». La prima presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano sgombra il campo da ogni illazione. CAPURSO — PAGINA 16 E 17

L'ECONOMIA

Dazi e mercati
quanto costa
liberarsi dal peso
dell'incertezza

GIORGIO BARBANAVARETTI



Onorevole non tanto e minimo dei mali neppure. I termini con cui la premier Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti caratterizzano la possibile rapida chiusura delle trattative con Trump sul commercio e la tassazione delle multinazionali mettono un po' di cipria su accordi al ribasso che potranno avere conseguenze gravi nel prossimo futuro. L'incertezza ha un grandissimo costo. — PAGINA 29

BRESOLIN, SIMONI — PAGINE 14 E 15

LE IDEE

Cominciare a vergognarsi
la vera rivoluzione

MAURIZIO MAGGIANI

Provo vergogna, questo è il sentimento che mi domina, provo vergogna per me, per quello che sono. Provo vergogna alzandomi ogni mattino di buon'ora e scoprendomi ancora vivo, in discreta salute, pronto a nutrirmi con abbondanza il corpo e lo spirito di buoni cibi e buone intenzioni. — PAGINA 23

IL RACCONTO

Farsi giustizia da soli
per amore di un fratello

JOHN HEMINGWAY

Quella madre in cerca
del figlio perduto

SIMONETTA SCIANDIVASCI

Abbiamo quasi rimosso, dai nostri pensieri sul Medio Oriente, l'odio di quella parte di mondo per noi. — PAGINA 30

Non è che Nelson avesse fatto qualcosa di sbagliato. Il giovane venezuelano aveva seguito alla lettera gli ordini di Echeverría. Era un compito semplice, nulla che non potesse gestire da solo. Sapeva dove doveva andare e cosa gli sarebbe servito per portarlo a termine. — PAGINA 31

PORTIAMO L'ARTE DELLA PASTA RIPIENA ITALIANA
IN TUTTO IL MONDO

FONTANETO
IL VALORE DELLA QUALITÀ
www.fontaneto.com



Aerei fermi a Nord per il blackout dei radar. Treni in ritardo fino a 2 ore a Sud. L'Aja e l'Anm contro il governo su Almasri e di Sicurezza. Un altro bel weekend da Meloni



Lunedì 30 giugno 2025 - Anno 17 - n° 178
Redazione: via di Sant'Erasmo n° 2 - 00184 Roma
tel. +39 06 32818.1 - fax +39 06 32818.230



€ 2,00 - Arretrati: € 3,00 - € 14 con il libro "Leone XIV"
Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv. in L. 29/02/2004 n. 46)
Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

MAGLIE LARGHE Si cumula a disoccupazione, Cig e pensione

Beffa ai poveri senza più Rdc: il bonus Zaia finisce anche ai ricchi

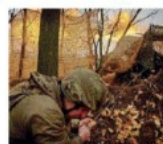
BARAGGINO A PAG. 6



UCRAINA A giugno Mosca ha guadagnato 14 km al giorno

Forti avanzate e raid russi: ora Kiev ricorre alle mine anti-uomo

IACCARINO A PAG. 3



Ma mi faccia il piacere

Marco Travaglio

Zozzini. "Merz sente Tel Aviv: moderazione" (Stampa, 20.6). Fate un lavoretto sporchino.

47 morto che parla. "Iran, Raisi è morto" (Stampa, 20.5.24). "Ex presidente dell'Iran Ebrahim Raisi a Trump: 'Se ci attacca morirà'" (Stampa, 21.6.25). Chi muore si risente.

Tariffario. "Nuova lite sul terzo mandato. Tajani: io non mi vengo per un piatto di lenticchie" (Corriere della sera, 19.6). Semmai per due.

Burlasco/1. "Garlasco, le tracce di Dna sul pattume: 'Sono tutte di Chiara. Una è di Stasi'" (Corriere della sera, 26.6). Vuoi vedere che il colpevole è colpevole?

Burlasco/2. "Garlasco, il giallo degli oggetti nel canale trovati 7 anni prima delle rivelazioni. Quando Bruscafin ha raccontato di aver sentito il rumore di oggetti (poi non ritrovati), alcuni attrezzi erano già stati rinvenuti 'inconsapevolmente' da un manovale egiziano, che li ha consegnati ai carabinieri" (Corriere.it, 28.6). Ah, ecco, ora è tutto chiaro.

Il sognatore. "Napolitano, il figlio del Pci che lo sognava socialdemocratico" (Stefano Folli, Repubblica, 29.6). Il sogno iniziò nel 1956, quando Napolitano esaltò l'Armata Rossa che schiacciava nel sangue la rivolta di Ungheria. Poi fu tutta discesa.

Detto, fatto/1. "Schlein protesta: 'La spesa militare toglie fondi alla sanità'" (Repubblica, 24.6). "Schlein: 'Meloni doveva dire no ai soldi per le armi'" (Repubblica, 26.6). Tipo il Pd che vota sempre sì.

Detto, fatto/2. "Ira di Schlein su von der Leyen: 'I nostri voti non sono scontati'" (Domani, 26.6). Prezzo pieno?

Affettuosa amicizia. "Mattarella: 'I Paesi amici ci aiutino a sapere la verità su Ucraina'" (Libero, 28.6). Quindi gli amici da 45 anni ci nascondono la verità sugli 81 morti nella strage: e come facciamo a distinguerli dai nemici?

Stanchezza. "Netanyahu si è stancato delle accuse di Hamas: 'Israele non spara sui civili'" (Libero, 28.6). Sono loro che si suicidano.

Pina Fantozzi. "Conte convoca un controvertice (dei partiti europei contrari al riarmo, ndr) come se fosse il leader di un centro sociale e fa un regalo enorme, l'ennesimo, a Giorgia Meloni" (Pina Picerno, eurodeputata Pd, 20.6). Giusto: per fare un dispetto alla Meloni bisogna votare il riarmo con la Meloni.

Balle preventive. "Compagni, aprite gli occhi sul tiranno Khamenei. Israele si sta difendendo" (Figlio 14, 17.6). Quando lavora per il Figlio, pure l'Intelligenza Artificiale diventa cretina. SEQUE A PAGINA 20

BOMBE E POLTRONE I COSTRUTTORI DELL'AIAD CONTRO LEONARDO PIGLIATUTTO

Riarmo: i big italiani fanno a botte per spartirsi la torta

DUE ASPIRANTI SINDACI
A Milano il derby tra gli ex-amici Lupi e Formigoni

GIARELLI A PAG. 6

INCHIESTA MEDIAPART
7 milioni di barili l'anno: Hormuz non chiuderà mai



ORANGE A PAG. 4 - 5

JOSI DELLA RAGIONE
"Sono il sindaco delle spiagge free e anti-camorra"

CAPORALE A PAG. 7

SUL PALCO A 80 ANNI
Neil Young: così il sempre giovane va ancora in tour

SCANZI A PAG. 18



Per l'industria bellica nuovi affari con l'aumento delle spese militari

■ Salta dopo 32 anni il vertice degli industriali del comparto militare. E parte la guerra fra il colosso e gli altri soci per l'affare del 5%. Intanto le azioni in Borsa volano da - 266% a + 121%

DRAGONI A PAG. 2-3

SUI LIBRI DI SCUOLA SIATE SERI

FRANCO CARDINI A PAG. 17

IL FATTO ECONOMICO

Argentina, il flop Milei: paga i debiti coi prestiti



■ La macchina economica di Buenos Aires è accesa, ma gira a vuoto: i dollari che entrano servono a coprire l'import e soprattutto i consumi finanziati "in perdita"

LENZI A PAG. 9

IL MONUMENTO Si gioca sulle date dei primi lavori per demolirlo
San Siro, lo stadio degli azzecagarbugli

Tomaso Montanari

È ormai lunga la triste storia della svendita del patrimonio immobiliare degli italiani, questa ricchezza collettiva accumulata nei secoli, e crescentemente rimessa in mani private negli ultimi decenni. La creazione della Agenzia del Demanio (1999) i-

naugura una stagione di saldi che nel 2008 era arrivata a cedere immobili pubblici per un controvalore di circa 25 miliardi di euro. Dopo una serie di tappe, tutte dovute a governi di centro-sinistra, l'apice della privatizzazione del patrimonio pubblico si era tocca-



ta, è noto, grazie a Giulio Tremonti, con la costituzione, nel 2002, della Patrimonio dello Stato spa, una società per azioni che, almeno teoricamente, avrebbe potuto gestire e alienare qualunque bene della proprietà pubblica.

A PAG. 16

La cattiveria

Donald Trump: "Porremo fine allo Ius soli".
Toro Seduto: "Ecco che ricominciano"

LA PALESTRA/MATTEO BEVAGNIA

Le firme

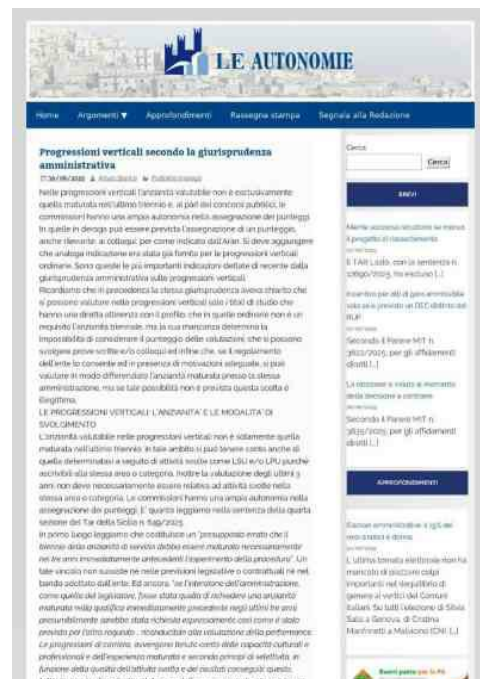
● HANNO SCRITTO PER NOI:
BOCCOLI, BORZI,
DALLA CHIESA, D'ESPOSITO,
FUCECCHI, GENTILI,
NOVELLI, PIZZI, ROIANO,
SCARANO, SCIENZA,
SCUTO, TRUZZI E ZILIANI

Progressioni verticali secondo la giurisprudenza amministrativa

Arturo Bianco

Nelle progressioni verticali l'anzianità valutabile non è esclusivamente quella maturata nell'ultimo triennio e, al pari dei concorsi pubblici, le commissioni hanno una ampia autonomia nella assegnazione dei punteggi. In quelle in deroga può essere prevista l'assegnazione di un punteggio, anche rilevante, ai colloqui, per come indicato dall'Aran. Si deve aggiungere che analoga indicazione era stata già fornita per le progressioni verticali ordinarie. Sono queste le più importanti indicazioni dettate di recente dalla giurisprudenza amministrativa sulle progressioni verticali. Ricordiamo che in precedenza la stessa giurisprudenza aveva chiarito che si possono valutare nelle progressioni verticali solo i titoli di studio che hanno una diretta attinenza con il profilo; che in quelle ordinarie non è un requisito l'anzianità triennale, ma la sua mancanza determina la impossibilità di considerare il punteggio delle valutazioni, che si possono svolgere prove scritte e/o colloqui ed infine che, se il regolamento dell'ente lo consente ed in presenza di motivazioni adeguate, si può valutare in modo differenziato l'anzianità maturata presso la stessa amministrazione, ma se tale possibilità non è prevista questa scelta è illegittima. LE PROGRESSIONI VERTICALI: L'ANZIANITA' E LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'anzianità valutabile nelle progressioni verticali non è solamente quella maturata nell'ultimo triennio; in tale ambito si può tenere conto anche di quella determinatasi a seguito di attività svolte come LSU e/o LPU purché ascrivibili alla stessa area o categoria. Inoltre la valutazione degli ultimi 3 anni non deve necessariamente essere relativa ad attività svolte nella stessa area o categoria. Le commissioni hanno una ampia autonomia nella assegnazione dei punteggi. E' quanto leggiamo nella sentenza della quarta sezione del Tar della Sicilia n. 649/2025. In primo luogo leggiamo che costituisce un presupposto errato che il triennio della anzianità di servizio debba essere maturato necessariamente nei tre anni immediatamente antecedenti l'esperimento della procedura. Un tale vincolo non sussiste né nelle previsioni legislative o contrattuali né nel bando adottato dall'ente. Ed ancora, se l'intenzione dell'amministrazione, come quella del legislatore, fosse stata quella di richiedere una anzianità maturata nella qualifica immediatamente precedente negli ultimi tre anni, presumibilmente sarebbe stata richiesta espressamente così come è stato previsto per l'altro requisito .. riconducibile alla valutazione della performance. Le progressioni di carriera, avvengono tenuto conto delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti; questo, tuttavia, non implica che la valutazione dell'esperienza maturata non possa essere suffragata dal complesso delle attività svolte nel tempo. In tale ambito possono essere anche valutate le attività svolte, per profili riconducibili alla stessa area o categoria, come LSU e/o LPU. In questa direzione



va la previsione del bando per cui nella anzianità di servizio valutabile anche le esperienze prestate a tempo determinato, senza vincoli correlati all'amministrazione di appartenenza e senza richiedere espressamente predeterminate tipologie contrattuali. Non si deve dare corso all'accoglimento della censura relativa alla questione della valutazione positiva della performance in quanto la normativa si esprime in termini generici con riferimento a ciascuno dei tre anni precedenti a quello in cui si svolge la procedura e non richiede che questi siano svolti nella qualifica immediatamente inferiore. Ed inoltre, inconferenti appaiono le doglianze con riferimento all'espletamento della prova orale in quanto facoltà rientrante nella discrezionalità della Commissione sulla base dell'avviso ed in quanto questa possibilità si deve ritenere come legittima sulla base del dettato legislativo e contrattuale. Non è necessario dare corso alla comunicazione del punteggio dei titoli prima dell'esame orale e ciò in quanto la procedura per cui è causa è stata strutturata come una unica e monofasica valutazione per cui non è stata ritenuta necessaria la comunicazione intermedia del punteggio dei titoli. Inoltre, le valutazioni svolte dalle Commissioni sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal dipendente; sicché, il sindacato giurisdizionale è limitato, e resta precluso al giudice amministrativo invadere l'ambito delle valutazioni espresse dalla commissione, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio. Di conseguenza, la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione. Viene infine ricordato che le Linee guida per il trattamento dei dati personali del Garante della Privacy (deliberazione 243 del 15/05/2014), vietano espressamente la pubblicazione relativa alle prove intermedie che preludono all'adozione di provvedimenti finali (per i quali restano salve le altre forme di conoscibilità previste dal Regolamento). I COLLOQUI NELLE PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA E' legittimo nelle progressioni verticali in deroga assegnare un punteggio assai rilevante al colloquio che può non essere motivazionale, ma teso a verificare l'esperienza maturata. Lo ha affermato la sentenza della seconda sezione del Tar del Lazio n. 11827/2025. In premessa leggiamo testualmente che, posta la natura latu sensu concorsuale della progressione verticale, sia pure con la specificità che la caratterizza rispetto al modus procedendi del concorso esterno o interno tradizionale, si ritiene che la previsione del colloquio non sia irragionevole, rientrando appieno nell'alveo della discrezionalità amministrativa della p.a. la previsione di un meccanismo che assegna una quota (peraltro non maggioritaria) del punteggio all'accertamento delle competenze maturate dal candidato allo scopo di verificare l'idoneità prognostica dello stesso a transitare nel profilo professionale superiore. Il colloquio (cd. assessment), del resto, rappresenta comunemente uno strumento idoneo a verificare la attitudine del candidato a transitare nel diverso profilo richiesto, implicando la verifica delle competenze acquisite sul campo e la maggiore o minore rispondenza al profilo professionale superiore rispetto a quello nel quale l'esperienza è maturata. La giurisprudenza amministrativa ha già confermato la legittimità dell'uso di tecniche di

assessment nelle selezioni pubbliche, riconoscendole come strumenti idonei a valutare il potenziale dei candidati. Inoltre, la scelta dell'Amministrazione di svolgere il colloquio in modalità tecnico-pratica anziché meramente motivazionale non appare irragionevole, ove si consideri, fra l'altro, che il colloquio tecnico-pratico (rispetto a quello motivazionale) è più aderente alla necessità di valorizzare i requisiti di esperienza maturati (come previsto dall'art. 52, co.1 bis D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 13, co.6-7 ccnl enti locali), in relazione al profilo professionale interessato, consentendo un apprezzamento, caso per caso e in concreto, delle capacità del candidato. Ed infine, viene richiamato il principio interpretativo consolidato per cui la motivazione dei giudizi valutativi delle prove di concorso è adeguatamente espressa dall'attribuzione del voto numerico.

Rgs: incremento del salario accessorio di natura strutturale

Luigi Oliveri

Ci si era chiesto in un precedente intervento quanto è stabile l'aumento delle risorse stabili consentito dal decreto PA?, auspicando un intervento interpretativo per fugare i dubbi derivanti dalla non certa chiara, nè brillante, formulazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025, convertito dalla legge 69/2025. L'interpretazione è giunta con la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 27.6.2025, n. 175706 Indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni, ove la presa di posizione è netta e ripetuta: Le risorse incrementali, in quanto alimentanti la componente stabile del Fondo, danno luogo a un onere permanente a carico del bilancio dell'ente. Le più volte citate risorse aggiuntive, incrementando la componente stabile del Fondo, assumono natura strutturale. Molto bene, anche se meglio ancora

sarebbe stato un chiarimento normativo, allo scopo di prevenire possibili interpretazioni diverse da parte della Corte dei conti. Particolare attenzione va riposta, allora, all'aprecisazione della Rgs: si richiama, al riguardo, la necessità che i relativi effetti vengano valutati sotto il profilo della sostenibilità finanziaria su un arco temporale adeguatamente lungo e correlato, quindi, al vincolo del rispetto dell'equilibrio di bilancio su base pluriennale. Corollario di questo chiarimento è la possibilità, come spiega la circolare, di utilizzare l'incremento della parte stabile del fondo per destinare le risorse a tutti gli istituti permanenti quali, ad esempio, il finanziamento dell'attribuzione dei differenziali stipendiali di cui all'articolo 14 del CCNL (Progressioni economiche all'interno delle aree) come previsto dal comma 2, lettera j), del citato articolo, e il finanziamento del welfare integrativo come previsto dall'articolo 82, comma 2, del citato CCNL. La nota della Ragioneria fornisce anche indicazioni operative per: calcolare correttamente l'incremento massimo possibile della parte stabile del fondo verificare che l'aumento di tale fondo non porti a superare i valori soglia come definiti dall'articolo 33 del d.l. 34/2019. Per mettere facilmente in pratica il metodo di computo dei valori di cui sopra proposti dalla nota, qui è reperibile un semplice foglio di calcolo. Altri elementi rilevanti: non possono avvalersi della facoltà prevista dalla legge gli enti con un'incidenza della parte stabile del fondo sommato agli stanziamenti per le retribuzioni delle EQ, in rapporto alla spesa tabellare del 2023 relativa alle aree professionali già pari o superiore al 48%; non possono avvalersi della facoltà gli enti che aumentando il fondo oltrepassino i limiti imposti dai valori soglia previsti dall'articolo 33, commi 1, 1-bis, e 2, del d.l. 34/2019 e relativi decreti attuativi; non possono, del pari, sebbene la circolare non lo affermi, avvalersi della facoltà gli enti i cui valori soglia siano già superiori a quelli di



virtuosità; l'incremento riguarda soltanto e solo il fondo del salario accessorio dei dipendenti non aventi qualifica dirigenziale: La norma intende armonizzare le retribuzioni accessorie del personale non dirigente degli enti territoriali con quelle attualmente previste per i corrispondenti dipendenti dei ministeri; pertanto, non sono coinvolti nemmeno i segretari comunali; nel calcolo del tabellare del 2023 vanno inseriti i ratei della 13^a; nel calcolo del tabellare del 2023 va considerato anche il personale a tempo determinato; non va invece computata l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021, in quanto rappresenta una anticipazione sui miglioramenti contrattuali del CCNL del triennio 2022-2024; dal valore della componente stabile del fondo 2025 vanno sottratte: le decurtazioni operate al fine di assicurare il rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, precisandosi però che Tra le predette decurtazioni non sono comprese quelle temporanee finalizzate alla attuazione dei piani di recupero delle somme indebitamente corrisposte a seguito del superamento dei vincoli finanziari di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014; l'importo per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativo all'anno 2025 non va computato il fondo degli straordinari posto a carico del bilancio; ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria e cioè delle facoltà assunzionali, la spesa per il personale da rapportare alla media triennale delle entrate correnti al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità va aumentata sia dell'incremento della parte stabile del fondo delle risorse decentrate, sia conseguentemente dell'Irap e degli oneri riflessi; la conseguenza è, dunque, il peggioramento del rapporto ed un'erosione delle capacità assunzionali; gli enti potranno decidere di apportare l'incremento massimo consentito dalla norma anche gradualmente, per ratei annuali; l'incremento è, però, una tantum: il massimo possibile è quello stabilito con i metodi di calcolo previsti per il 2025; gli enti potrebbero, però, decidere anche di applicare gli aumenti a partire da annualità successive al 2025; una volta incrementata la componente stabile del Fondo (nella misura massima possibile), negli anni successivi non è più incrementabile; ovviamente, saranno consenti gli aumenti della componente stabile effetto di eventuali importi previsti da futuri rinnovi contrattuali a valere sulle risorse complessivamente destinate agli stessi che sono da ritenersi aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1-bis; deve essere rispettato il tetto massimo di spesa di personale, posto dall'articolo 1, commi 557-562, della legge 296/2006; non c'è alcun incremento automatico delle risorse di bilancio che finanziano le retribuzioni di posizione e risultato delle EQ in proporzione al fondo; se gli enti intendono incrementare dette retribuzioni debbono concordarlo con i sindacati nell'ambito della contrattazione decentrata: A tal fine si richiama quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera u), del vigente CCNL Comparto funzioni locali triennio 2019-2021 che demanda alla contrattazione collettiva integrativa la possibilità di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione operando la contestuale e corrispondente riduzione del Fondo; le risorse della

componente variabile del fondo restano soggette al limite del salario accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, al netto delle dozzine di deroghe a tale sciagurata norma previste da plurime disposizioni di leggi e contratti collettivi; invece, l'incremento della parte stabile adottato attuando l'articolo 14, comma 1-bis, è in deroga allo sciagurato tetto di cui sopra; nel caso in cui l'ente omette di inserire nel Conto annuale i dati connessi all'aumento del Fondo, scatta la sanzione dell'indisponibilità del 25% dell'aumento, fino alla regolarizzazione dell'adempimento; detta limitazione, che cessa all'atto della regolarizzazione, non preclude la possibilità per gli enti di incrementare la componente stabile del Fondo in sede di costituzione dello stesso, ma interviene nella successiva fase gestionale congelando in sede negoziale l'utilizzo del 25 per cento delle maggiori risorse appostate. Qualora non fosse possibile rendere indisponibile il citato 25 per cento delle maggiori risorse appostate, in quanto le stesse sono già state utilizzate in precedenza per l'attribuzione di istituti economici di natura permanente (a titolo esemplificativo: differenziali stipendiali destinati alle Progressioni economiche all'interno delle aree), gli enti dovranno rendere indisponibile, nella prima sessione negoziale utile, un corrispondente importo a valere sulle risorse stabili anche di natura storica del Fondo, e ove necessario anche sulle risorse della componente variabile dello stesso; con una contorsione interpretativa per nulla lineare, la circolare ritiene possibile estendere la facoltà di incremento anche alle Unioni di comuni; resta il mistero di come tali enti possano rispettare le disposizioni in tema di sostenibilità finanziaria poste dall'articolo 33 del d.l. 34/2019.

Il Sole 24 Ore

Pubblico impiego

Fondo decentrato, sugli aumenti in busta paga decide la giunta

Arturo Bianco

Enti locali e Regioni possono disporre l'aumento delle risorse per il salario accessorio di personale ed elevate qualificazioni già dal 2025, anche se il contratto nazionale non ne disciplina le modalità operative. Le Unioni dei Comuni potranno probabilmente utilizzare eventuali cessioni dagli enti aderenti. Alla luce della nota illustrativa della Ragioneria generale anticipata sul Sole 24 Ore di sabato scorso, le amministrazioni possono fin d'ora procedere alla valutazione degli impatti e ad assumere le decisioni iniziali.

La norma è esplicitamente applicabile da quest'anno. È vero che la costituzione dei fondi decentrati va disciplinata dalla contrattazione nazionale ed eventualmente, su sua delega, da quella decentrata, ma l'assenza di una specifica disposizione contrattuale non è ragione ostativa all'applicazione della nuova norma. Oltre alle previsioni del Dlgs 165/2001, anche i contratti nazionali prevedono l'inserimento nel fondo delle risorse previste espressamente da leggi.

La delibera dell'aumento tocca alla giunta in quanto organo con competenza generale, con particolare riferimento alle scelte sulla gestione delle risorse umane. Gli enti devono prima procedere alla variazione del bilancio, ove ciò sia necessario, per aumentare la capienza delle risorse destinate al salario accessorio. Questa deliberazione è di competenza del consiglio e gli enti devono rispettare le previsioni dettate dall'articolo 48, comma 4, del Dlgs 165/2001, dove si prevede espressamente che il finanziamento delle somme destinate al salario accessorio sia deliberato «con distinta indicazione dei mezzi di copertura».

Va quindi indicata la destinazione al salario accessorio di queste risorse, che devono comprendere gli oneri riflessi a carico dell'ente.

La contrattazione decentrata non ha competenza a decidere sull'utilizzo o meno di questo istituto e sull'eventuale misura dell'aumento. La contrattazione interviene "a valle": le amministrazioni hanno l'obbligo di informare le Rsu e le organizzazioni firmatarie del contratto nazionale (per gli enti locali quindi Cgil funzione pubblica, Cisl funzione pubblica, Uil funzione pubblica locale e Csa Rai), prima dell'avvio della contrattazione decentrata. In quella sede si indicherà l'utilizzo di queste risorse. È necessario chiarire se spetta all'ente decidere quanta parte dell'incremento debba essere destinata all'incremento della parte stabile del fondo e quanta parte debba essere destinata all'incremento delle risorse per il salario accessorio delle elevate qualificazioni. A parere di chi scrive siamo nell'ambito di una competenza dell'organo di governo, che può quindi decidere in modo diverso dall'aumento in misura proporzionale alla consistenza attuale di tali risorse.



Il Sole 24 Ore

Pubblico impiego

È opportuno infine ricordare che queste risorse vanno, per la quota destinata al personale, a incrementare la parte stabile del fondo, quindi possono essere utilizzate anche per finanziare progressioni economiche o differenziali stipendiali, e che, per le elevate qualificazioni, possono essere destinate a finanziare l'aumento delle indennità di posizione. Questo determina come conseguenza obbligata che gli enti non possono di norma modificare in diminuzione queste risorse nel corso degli anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Contributi erogati dall'ente pubblico alla fondazione: non rilevano ai fini Iva se finalizzati a garantirne l'attività

È ravvisato che il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione

L'erogazione da parte dell'ente pubblico a una fondazione di un contributo finalizzato esclusivamente al funzionamento dell'attività istituzionale non rileva ai fini Iva; è il chiarimento contenuto nella risposta dell'agenzia delle Entrate del 19 giugno 2025 n. 164. Il quesito Un ente pubblico non economico, nel porre una istanza di interpello alle Entrate, evidenzia di avere la gestione di centri visitatori e attività congiunte di promozione turistica per il tramite e congiuntamente a una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, con un proprio statuto e che non persegue scopo di lucro; il rapporto non è regolato da affidamento tramite gara e, quindi, non è riconducibile alle casistiche dei codici dei contratti pubblici. L'ente pubblico fa presente che contribuisce alle spese di funzionamento della fondazione tramite una quota associativa annuale e che, per la gestione delle attività turistiche e dei centri visitatori, ha sempre approvato specifiche e dirette convenzioni con la fondazione. Per tali attività sono previsti specifici finanziamenti da parte dell'ente pubblico che vengono erogati con le modalità di rendicontazione delle attività indicate nelle convenzioni. Il dubbio che si pone l'ente pubblico istante, poiché è prevista una nuova gestione triennale con la Fondazione, è se sia, o meno, corretto procedere alla stipula di accordi analoghi a quelli posti in essere negli anni precedenti in base ai quali, non assoggettando a Iva le attività di gestione dei centri visitatori e di gestione delle specifiche attività congiunte di promozione turistica, non era prevista fatturazione da parte della fondazione a fronte dei contributi ricevuti dall'ente istante. Il contributo privo di controprestazione è esente da Iva. L'agenzia delle Entrate ricorda che il presupposto oggettivo di applicazione dell'Iva è escluso qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l'attività finanziata e le elargizioni di denaro. In linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In sostanza il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'Iva quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo erogato dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Il contributo è, invece, escluso dal campo d'applicazione dell'Iva quando è ravvisato che il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione; altro aspetto importante per comprendere se il contributo rilevi ai fini Iva è se questo possa considerarsi a fondo perduto/liberalità, se il soggetto che lo eroga non si attende dal beneficiario alcun vantaggio economico o alcuna controprestazione. I tecnici delle Entrate concludono affermando che dall'istanza

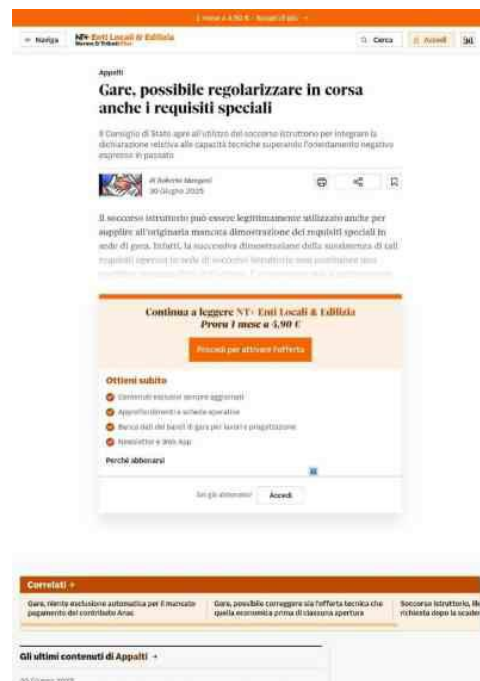


e dalla documentazione prodotta, tali contributi non sono versati dall'ente pubblico a fronte di una specifica controprestazione, ma al solo fine di garantire il funzionamento della fondazione e a sostegno delle attività istituzionali della stessa, comuni a quelle dell'ente pubblico; pertanto non assumono la natura di corrispettivi e non sono rilevanti ai fini Iva.

Gare, possibile regolarizzare in corsa anche i requisiti speciali

Il Consiglio di Stato apre all'utilizzo del soccorso istruttorio per integrare la dichiarazione relativa alle capacità tecniche superando l'orientamento negativo espresso in passato

Il soccorso istruttorio può essere legittimamente utilizzato anche per supplire all'originaria mancata dimostrazione dei requisiti speciali in sede di gara. Infatti, la successiva dimostrazione della sussistenza di tali requisiti operata in sede di soccorso istruttorio non costituisce una modifica inammissibile dell'offerta. Il concorrente può legittimamente integrare la propria a dichiarazione in merito al possesso di tali requisiti, purché sia dimostrato che gli stessi erano già sussistenti al momento del termine di scadenza di presentazione delle offerte. È questo il rilevante principio affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 18 giugno 2025, n. 5343, che sia pure con qualche cautela apre alla possibilità che il soccorso istruttorio possa essere utilizzato anche ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali, superando il prevalente orientamento giurisprudenziale che in passato si era espresso in termini negativi. Il fatto Un ente appaltante aveva bandito una gara per l'affidamento di un appalto integrato. Ai fini della partecipazione un concorrente indicava quale progettista un raggruppamento temporaneo di progettisti. Il concorrente risultava primo in graduatoria. La commissione di gara, nel verificare la relativa documentazione amministrativa, rilevava tuttavia la mancanza del modulo destinato a indicare il possesso dei requisiti tecnici in capo al raggruppamento di progettisti. La stessa commissione procedeva quindi ad attivare il soccorso istruttorio, ad esito del quale il concorrente trasmetteva il modulo originariamente mancante. La commissione procedeva quindi a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente stesso. Tuttavia, il Rup in sede di verifica dei requisiti rilevava che quelli indicati dal raggruppamento di progettisti non soddisfacevano pienamente quanto richiesto dal disciplinare di gara. Lo stesso Rup assegnava quindi un ulteriore termine al concorrente per la presentazione di osservazioni. Lo stesso faceva quindi pervenire una comunicazione in cui, riconoscendo che i servizi di progettazione indicati nel modulo trasmesso non soddisfacevano i requisiti di qualificazione richiesti dall'ente appaltante, indicava comunque un ulteriore servizio che invece era sufficiente allo scopo. Il Rup, constatato che il nuovo servizio non era stato indicato nella documentazione originaria prodotta in sede di offerta né in sede di soccorso istruttorio precedentemente attivato, procedeva all'esclusione del concorrente. Quest'ultimo impugnava il provvedimento di esclusione davanti al Tar Toscana, che accoglieva il ricorso. La sentenza di primo grado è stata appellata davanti al Consiglio di Stato dal secondo classificato, che riteneva invece legittima l'esclusione del primo classificato. I motivi di appello L'appellante ha formulato specifiche censure in relazione ai passaggi più significativi della sentenza di primo grado. Il Tar Toscana aveva in primo luogo rilevato che il disciplinare di gara preveda che il soccorso istruttorio



potesse avere struttura bifasica. Ciò implicava che, una volta attivata la prima fase, qualora il concorrente avesse prodotto documentazione non pienamente coerente con quanto richiesto, era possibile chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti. Secondo il Tar Toscana ciò era appunto quanto avvenuto nel caso di specie, circostanza che rendeva quindi illegittimo il provvedimento di esclusione. Al contrario l'appellante ha contestato questa interpretazione del giudice amministrativo, in quanto non teneva conto che le precisazioni e chiarimenti che possono essere formulati dal concorrente devono riguardare i documenti già prodotti nella prima fase, non potendo comportare la presentazione di documenti nuovi e ulteriori. Sempre il Tar Toscana aveva evidenziato nella sua pronuncia che la stazione appaltante, in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, aveva proceduto secondo il meccanismo dell'inversione procedimentale, e quindi aveva correttamente verificato la documentazione amministrativa e utilizzato il soccorso istruttorio dopo l'apertura delle offerte tecniche ed economiche. Secondo l'appellante, il giudice amministrativo avrebbe però trascurato di considerare che il ricorso al soccorso istruttorio in questo ambito avrebbe comportato la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, erroneamente mescolando in un unico contesto i contenuti delle due offerte (tecnica ed economica) e della documentazione amministrativa. Lo stesso appellante sottolinea inoltre come la circostanza che il raggruppamento di progettisti fosse effettivamente in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti sarebbe del tutto irrilevante, in quanto gli stessi non sono stati dimostrati nei termini e secondo le condizioni richiesti dalla procedura di gara. Infatti, una volta constatato che la documentazione prodotta dal concorrente in sede di soccorso istruttorio attivato dalla commissione di gara non era sufficiente ai fini della dimostrazione dei requisiti, l'avvio di un'ulteriore fase di integrazione documentale da parte del Rup sarebbe da considerare illegittima. Il Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando quindi la sentenza del giudice di primo grado. Alla base della decisione, tre elementi fondamentali da valutare unitariamente: la particolarità del caso di specie, la circostanza che il servizio indicato nell'ambito della seconda fase del soccorso istruttorio era già menzionato nell'offerta tecnica del concorrente e la mancanza di un vulnus alla procedura in relazione alle concrete modalità di svolgimento del soccorso istruttorio. Alla luce di questi elementi, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'indicazione in sede di soccorso istruttorio di un servizio non ricompreso nella lista iniziale prodotta in gara non rappresenta una inammissibile modifica dell'offerta, ma una legittima integrazione documentale volta a dimostrare l'effettivo possesso da parte del concorrente dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, ovviamente sul presupposto che gli stessi sussistessero al momento del termine ultimo di presentazione delle offerte. Questa integrazione successiva non ha prodotto alcun intralcio all'ordinato e tempestivo svolgimento della procedura di gara. L'esclusione disposta dalla stazione appaltante rispondeva quindi a un mero formalismo, che prescindeva dall'effettivo possesso in capo al concorrente dei requisiti richiesti. Lo stesso Consiglio di Stato ricorda che il soccorso istruttorio non può tradursi in un meccanismo dilatorio della procedura di gara, che si fonda innanzi tutto sull'obbligo di collaborazione del concorrente che

ne usufruisce. Su quest'ultimo grava quindi un dovere assoluto di chiarezza e completezza nella presentazione e nella successiva verifica della documentazione, in maniera da non ostacolare o comunque rendere più gravosa la procedura. Nel caso di specie tale dovere non risulta violato, e quindi la stazione appaltante ha escluso il concorrente effettivamente e incontrovertibilmente in possesso dei requisiti richiesti per un mero formalismo. Ciò tanto più che lo stesso disciplinare ammetteva la possibilità che ai concorrenti che in sede di soccorso istruttorio avessero prodotto dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta formulata, potessero essere sollecitati ulteriori chiarimenti e precisazioni. La precedente giurisprudenza Come accennato all'inizio, la pronuncia del Consiglio di Stato rappresenta una cauta apertura alla possibilità di utilizzare il soccorso istruttorio anche in relazione alla dimostrazione dei requisiti speciali, in passato negata dalla giurisprudenza. Lo stesso Consiglio di Stato si era infatti espresso nel senso dell'impossibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per sanare carenze relative ai requisiti speciali di qualificazione. Ciò sulla base della considerazione che tali requisiti specie nel caso in cui definiscono il team operativo richiesto ai concorrenti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento - costituiscono parte integrante dell'offerta tecnica, per sua natura imm modificabile e non suscettibile di integrazione attraverso il soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870). La preclusione in merito alla sanabilità di elementi relativi ai requisiti speciali è stata affermata dalla giurisprudenza anche con riferimento al soccorso istruttorio così detto procedimentale, cioè quello eventualmente attivabile in sede processuale (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 aprile 2024, n. 3522). In realtà questa preclusione in termini assoluti e rigidi non convinceva. Mentre poteva infatti risultare corretto non consentire il ricorso al soccorso istruttorio quando i requisiti di qualificazione nei limiti in cui ciò è consentito vengono a integrare alcuni elementi dell'offerta tecnica, la stessa conclusione non appare accoglibile nei casi in cui questa commistione non opera. Affermare in termini generali e assoluti che il soccorso istruttorio non possa operare con riferimento ai requisiti speciali, in quanto ciò determinerebbe in ogni caso la violazione del principio di imm modificabilità dell'offerta, non era convincente. In linea generale infatti e salva l'analisi di specifici casi concreti - la completa e diretta immedesimazione tra requisito speciale e contenuto dell'offerta non appare accoglibile. E in questo senso sono emblematiche proprio le considerazioni contenute nella sentenza in commento. Tale sentenza si pone nel solco della massima valorizzazione dell'istituto, in un'ottica più attenta a salvaguardare la sostanza delle offerte che non la mera regolarità della documentazione presentata dai concorrenti. Impostazione che senza trascurare la necessità che siano sempre salvaguardati i principi di par condicio e trasparenza e nonché quello di autoresponsabilità dei concorrenti - si pone peraltro in linea con il contenuto di due importanti principi generali individuati nei primi articoli del Dlgs 36 quali criteri ispiratori della disciplina complessiva: il principio del risultato e il principio della fiducia, che nel privilegiare il dato sostanziale piuttosto che il mero rispetto delle forme - vanno entrambi nella direzione di rafforzare la finalità e l'estensione applicativa

del soccorso istruttorio.

Gare delegate, il monitoraggio sui tempi di affidamento tocca alla centrale qualificata

Il recente intervento espresso dal Mit (con il parere n. 3564/2025) è, probabilmente, uno dei primi riscontri in tema di monitoraggio sui tempi degli affidamenti introdotto, con il decreto legislativo 209/2024 (con l'articolo 88), nell'articolo 11 dell'allegato II.4 al comma 4-bis e seguenti. Il parere si sofferma sulla competenza nel caso in cui gli appalti vengano delegati da una stazione appaltante non qualificata ad una stazione debitamente qualificata. Il monitoraggioNel dettaglio, il comma 4bis ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2025, l'obbligo delle stazioni appaltanti qualificate di monitorare, con scadenza semestrale, «la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto». Se il tempo medio in argomento risulta superiore ai 160 giorni le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad Anac un piano di riorganizzazione». Il predetto piano di riorganizzazione deve contenere: a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali; b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento. La disciplina si completa con il comma 4-ter in cui si spiega che le misure declinate piano di riorganizzazione vengono valutate (in contraddittorio) dall'Anac che può proporre anche rimodulazioni. L'Anac conclude la verifica assegnando un punteggio premiale alla stazione appaltante che ha «contenuto il tempo medio, () entro i centoquindici giorni». Il successivo comma 4-quater si sofferma, invece, sulle sanzioni in caso di mancata comunicazione o mancata adozione delle misure suggerite. In relazione all'adempimento in parola, la provincia istante, chiede conto sulla competenza (e quindi a chi spetti l'adempimento) nel caso in cui gli appalti vengano delegati ad una stazione appaltante qualificata. La competenza è della stazione appaltante delegataIl Mit ritiene dirimente, sul punto della competenza, quanto chiarito nel comma 13 dell'articolo 362 del codice in cui si precisa che le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che si occupano di attività di committenza «sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti». A questa precisazione si devono aggiungere anche le indicazioni dell'Anac espresse con i provvedimenti deliberati il 23 ottobre 2024 (delibere 465, 466, 467, 468, 469) con cui si è puntualizzato che «quando una stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara ad una centrale di committenza (o ad altra stazione appaltante qualificata), quest'ultima deve adottare tutti gli atti ed i provvedimenti della procedura di gara, assumendone la relativa responsabilità».



Alla luce di questo, conclude il parere, la responsabilità sull'adempimento correlato al monitoraggio deve essere riconosciuta in capo al soggetto delegato (e quindi il Rup della stazione appaltante qualificata che ha svolto le committenze). Soggetto, prosegue l'ufficio di supporto che «tra l'altro, detiene tutte le informazioni rilevanti ai fini di tale monitoraggio».

massimo stimato (incluse opzioni e rinnovi)». La domanda, in pratica, è finalizzata a chiarire l'esatto importo in cui scatta l'obbligo della nomina del Dec e quindi la conseguente possibilità di incentivare l'operato. L'articolo 32 dell'allegato II.14, infatti, al netto di specifiche ipotesi (servizi) direttamente individuati dal legislatore e i casi di complessità, richiede interventi di importo superiore ai 500 mila euro per poter nominare il Dec).

Riforma Testo Unico Edilizia e Rigenerazione urbana: il Ministro Salvini risponde al Senato

Redazione tecnica

Quali sono le prospettive per una legge quadro sulla rigenerazione urbana che consenta interventi organici su edifici e quartieri obsoleti? Il Fondo nazionale di recente istituzione sarà sufficiente a sostenere questa 'rivoluzione urbana'? Quali ulteriori risorse e semplificazioni sta predisponendo il Governo per far sì che la rigenerazione non rimanga solo un obiettivo di principio? Il Ministro Salvini risponde al Senato Il 25 giugno 2025, in occasione del question time al Senato, il Senatore Roberto Rosso (FI-BP-PPE) ha presentato l'interrogazione n. 3-01997 sul tema della rigenerazione urbana. La discussione si inserisce nel più ampio percorso parlamentare che vede all'esame dell'8^a Commissione Ambiente un testo unificato derivante da otto disegni di legge, con l'obiettivo di fissare principi e obiettivi comuni per riqualificare quartieri degradati, ridurre i consumi energetici e rigenerare aree urbane con criteri moderni. L'interrogazione ha chiesto conto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti delle intenzioni del Governo in merito al sostegno finanziario e normativo di questa legge quadro, considerata fondamentale per attivare un effetto moltiplicatore sull'economia delle costruzioni e sull'occupazione. Il Ministro Salvini ha espresso pieno sostegno politico e tecnico alla proposta di legge sulla rigenerazione urbana, confermando che: il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana è stato dotato di una prima tranche di 80 milioni di euro, considerati solo un punto di partenza; è in corso una programmazione più ampia che coinvolge altri strumenti finanziari, come i 660 milioni previsti dal nuovo Piano Casa per interventi e progetti pilota: "È inoltre imminente l'avvio dell'iter di approvazione del nuovo Piano casa, nel quale sono stati programmati 660 milioni di investimenti per i primi interventi e per i progetti pilota"; il Governo sta lavorando a un decreto di sperimentazione di nuovi modelli abitativi per l'edilizia residenziale e sociale: "Ricordo il nuovo codice degli appalti che sta dando ottima prova di sé e anche l'iter avviato di un decreto di sperimentazione di nuovi modelli abitativi per l'edilizia residenziale e sociale"; è previsto l'avvio di una riforma del Testo Unico dell'Edilizia (d.P.R. 380/2001): "Da ultimo, ma non per importanza, stiamo lavorando proprio in queste settimane - da mesi il dialogo con le associazioni, le cooperative, i costruttori e gli enti locali sta andando avanti - per la riforma del testo unico dell'edilizia con lo scopo di sostenere e accompagnare la rigenerazione urbana con semplificazioni e incentivi regolatori"; si conferma la necessità di cofinanziamento privato: "È evidente l'esigenza di integrare risorse pubbliche con risorse private e con l'attrazione degli strumenti finanziari privati, perché il pubblico da solo non ce la fa".



Compatibilità paesaggistica e condono edilizio: stato legittimo e inefficacia del titolo

Gianluca Oretto

Può un titolo edilizio rilasciato senza la necessaria acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica produrre effetti validi? Qual è il ruolo della Soprintendenza nella verifica dello stato legittimo dell'immobile oggetto di condono? Compatibilità paesaggistica, condono edilizio e stato legittimo: la sentenza del Consiglio di Stato Oggi torniamo a parlare di una problematica complessa che caratterizza da anni la gestione del patrimonio edilizio italiano: la validità e l'efficacia di un titolo edilizio rilasciato dal Comune in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica. Un tema sul quale si è già recentemente espressa la Corte di Cassazione (sentenza 1 aprile 2025, n. 12520) e che ha ricevuto ulteriori interessanti chiarimenti dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 5486 del 24 giugno 2025 , contribuisce a definire un aspetto di rilievo strategico per la gestione delle istanze di condono edilizio in area vincolata e per la corretta qualificazione dello stato legittimo degli immobili. La disciplina edilizia e paesaggistica continua a generare contenzioso soprattutto quando le opere si innestano su manufatti preesistenti dei quali si contesta - o non si riesce a dimostrare - la legittimità originaria. La sentenza in esame interviene su un caso di un fabbricato, per il quale il richiedente aveva presentato istanza di condono ai sensi della Legge n. 47/1985 per un successivo ampliamento. L'oggetto del giudizio è il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, che aveva rifiutato la compatibilità paesaggistica riferito ad un intervento edilizio realizzato in una zona vincolata ed incidente su opere preesistenti, sprovviste, però, dei prescritti pareri di competenza dell'autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico. In primo grado, il TAR ha confermato il parere della Soprintendenza e ricordato un orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui l'amministrazione competente alla verifica di compatibilità paesaggistica, svolge legittimamente un esame unitario degli interventi edilizi considerati, senza limitarsi alla valutazione isolata della sola opera additiva o modificativa, che forma l'oggetto diretto della richiesta di nulla osta paesaggistico, finalizzato al conseguimento del condono edilizio. Da qui, il ricorso al Consiglio di Stato.



Condono edilizio, prosecuzione opere e vincoli sopravvenuti: il TAR sul silenzio assenso

In un'interessante sentenza, il TAR Sicilia ricorda che un'istanza di condono non può perfezionarsi se vengono fatti altri lavori, che rappresentano una prosecuzione dell'attività abusiva

Redazione tecnica

È possibile rifiutare il condono edilizio in presenza di interventi accessori non previsti nell'istanza originaria? Quando si forma il silenzio-assenso sulla sanatoria edilizia e quali sono i limiti alla sua efficacia? È legittimo un diniego fondato su documentazione mancante se l'amministrazione non ha concesso i 90 giorni per l'integrazione? Condono edilizio: il TAR sulle condizioni per il silenzio assenso. Sono numerosi gli aspetti affrontati dalla sentenza del TAR Sicilia 8 aprile 2025, n. 761 nell'ambito di un ricorso per l'annullamento del diniego dell'istanza di condono di una villetta, delle successive ingiunzioni a demolire e delle ordinanze di accertamento dell'inottemperanza e di ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria.

La questione riguarda un immobile abusivo sul quale i ricorrenti avevano presentato istanza di condono ai sensi della legge n. 47/9185 (c.d. "Primo Condono Edilizio"), con pagamento integrale dell'oblazione dovuta e degli oneri concessori. Al momento della presentazione il fabbricato non era sottoposto a vincolo e aveva ottenuto il nulla osta idrogeologico. Nel frattempo, si verificavano smottamenti di terreno e a quel punto, gli Enti

locali venivano sollecitati a definire le istanze di condono. Con diffida del 2022 il Comune lamentava che dalle foto aeree di Google Earth risultavano ampliamenti e corpi estranei alla domanda originaria, con conseguente impossibilità di rilasciare la sanatoria: era necessario pertanto demolire pergolati, tettoie e la piscina collocata in giardino. Secondo i ricorrenti si sarebbe trattato di elementi accessori di natura pertinenziale; il Comune aveva emesso il provvedimento di diniego di condono, fondato sull'esistenza di ampliamenti presso tutti i prospetti del fabbricato, sui corpi accessori esterni e sulla piscina - qualificabili come ulteriori abusi - e sul mancato riscontro dell'invito a demolire e a depositare la dovuta documentazione integrativa. Il ricorso. Da qui il ricorso per: intervenuta formazione del silenzio assenso grazie alla produzione di tutta la documentazione prescritta dalla legge e al versamento puntuale e integrale delle somme dovute già nel 1986; nel caso di specie il silenzio assenso sull'istanza di condono si è formato, volendo assumere come dies a quo ai fini del calcolo dei ventiquattro mesi la data di rilascio del nulla osta idrogeologico l'amministrazione avrebbe, al limite, dovuto emettere un provvedimento di secondo grado per rimuovere l'atto tacito, rispettando le condizioni per l'esercizio dell'autotutela; per le ulteriori opere non sarebbe stato necessario il rilascio di un titolo abilitativo edilizio, trattandosi di semplici pertinenze (tettoie da giardino e pergolati, oltre a una piccola piscina); gli atti sollecitati dal Comune sarebbero stati sovrabbondanti rispetto all'elenco tassativo dell'art. 26 della L.r. 37/85e comunque non avrebbe concesso il termine previsto per legge per la presentazione di integrazione documentale. Si è costituito in giudizio il



Comune, evidenziando che, se da una parte è vero che nel 1986 parte ricorrente non poteva richiedere il parere all'Autorità di Bacino - poiché il vincolo PAI è stato istituito successivamente - è pure vero che al momento della decisione sulla sanatoria, tale vincolo era vigente e rilevante, rendendo necessario il parere all'Autorità competente. Ne derivava che: l'assenza di tale parere impediva la formazione del silenzio-assenso e giustifica il diniego dell'istanza; la trasformazione del manufatto oggetto di condono, realizzata in assenza di titolo abilitativo, legittima il diniego di concessione della sanatoria, perché non ha consentito all'Amministrazione di verificare l'effettiva corrispondenza tra le opere abusivamente realizzate e quelle descritte nella domanda di condono.

Assenza dei requisiti di esecuzione e invalidità dell'aggiudicazione: il richiamo di ANAC

Redazione tecnica

Può la stazione appaltante disporre di non procedere all'aggiudicazione di un appalto quando l'operatore economico non rispetta il termine perentorio previsto per la costituzione della sede operativa indicata negli atti di gara? La presentazione di un contratto di locazione di un locale inidoneo consente di ritenere assolto l'obbligo o configura un'ipotesi di carenza sostanziale dei requisiti di esecuzione? E, infine, quali conseguenze derivano dall'inadempimento: l'esclusione è automatica oppure l'amministrazione conserva margini di valutazione discrezionale? Assenza dei requisiti di esecuzione e invalidità dell'aggiudicazione: nuova delibera ANAC La disciplina dei requisiti di esecuzione previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e dagli atti di gara impone agli operatori economici non solo di dimostrare capacità tecnica e professionale, ma anche di attivare tutte le condizioni logistiche e organizzative necessarie a garantire la corretta esecuzione del contratto. Sull'argomento, e in risposta alle domande, è intervenuta l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, con la delibera n. 245 del 18 giugno 2025, ha fornito un parere di precontenzioso su un caso che vedeva contrapposte una stazione appaltante e l'aggiudicatario provvisorio di una procedura negoziata per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ascensori. Il caso Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva imposto, come requisito vincolante, l'obbligo di costituire una sede operativa nel territorio provinciale entro 25 giorni dall'aggiudicazione, richiamando specificamente i contenuti della Lettera di invito e del Capitolato Speciale d'Appalto. La società aggiudicataria aveva inizialmente prodotto un contratto di locazione relativo a un locale di 17 mq, con categoria catastale C/6 (garage), ritenuto inidoneo. Successivamente, aveva integrato la documentazione con un contratto di locazione di un'unità immobiliare residenziale, che, da controlli, risultava addirittura soppressa. Secondo la stazione appaltante, dunque, era lecita la decisione di non procedere all'aggiudicazione definitiva, con conseguente escussione della garanzia fidejussoria e segnalazione ad Anac con scorrimento della graduatoria. Di contro la società aggiudicataria - che ha richiesto l'intervento di ANAC - sosteneva che la lex specialis richiedeva solo la costituzione di una sede operativa, senza specificare la destinazione catastale, e che, trattandosi di un servizio di manutenzione ascensori da svolgere direttamente negli edifici, non era necessaria una sede attrezzata. Ha inoltre precisato che l'immobile indicato era idoneo e che la sua risultanza catastale 'soppressa' dipendeva da refusi presenti nel contratto di locazione, che avrebbero indotto la stazione appaltante a effettuare verifiche su dati errati.



Requisiti appalti pubblici e proroga contrattuale: interviene il MIT

Redazione tecnica

Quando si calcolano i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per partecipare a una gara di appalto per lavori di manutenzione a canone per il periodo di un anno, si considera solo il valore dell'appalto 'base' o anche quello della proroga opzionale? Se l'appalto dura un anno, ma prevede una proroga di un altro anno, i requisiti devono essere rapportati alla durata e al valore complessivo di due anni? Requisiti appalti pubblici e proroga contrattuale: il parere MIT 3633/2025 La questione è tutt'altro che secondaria per le stazioni appaltanti che affidano lavori di manutenzione a canone, una fattispecie molto frequente nelle procedure sotto soglia. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) disciplina espressamente, all' art. 14 , le modalità di determinazione del valore dell'appalto, chiarendo che devono essere computate tutte le opzioni e i rinnovi previsti negli atti di gara. Tuttavia, manca un indirizzo univoco sul riflesso che tale computo ha anche per i requisiti speciali dell'operatore economico, ai sensi del successivo art. 100 . L'argomento è stato oggetto di un interessante quesito a cui ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3633 del 23 giugno 2025 . In particolare, è stata esposta la seguente problematica: 'Nell'ipotesi di appalto per lavori di manutenzione a canone per il periodo di un anno, posto che l'art. 120, co. 10, consente alle stazioni appaltanti di inserire negli atti di gara l'opzione di proroga contrattuale e che, a norma dell'art. 14, per la determinazione del valore complessivo dell'appalto si deve tenere conto del valore di tali opzioni, si chiede se, analogamente, per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione debba considerarsi il valore complessivo dell'appalto comprensivo del valore della proroga ovvero si debba tenere conto solo del valore del contratto posto a base d'asta (valore riferito ad una sola annualità)'. I chiarimenti del MIT Il MIT ha immediatamente chiarito un aspetto cruciale: se negli atti di gara è prevista in modo esplicito l'opzione di proroga contrattuale, questa deve essere inclusa nel valore dell'appalto ai fini della determinazione sia del calcolo della soglia di rilevanza, sia dei requisiti di partecipazione. La ratio è chiara: la proroga, anche se 'eventuale', fa parte della dimensione economica e tecnica della prestazione complessiva che si chiede all'operatore. L'art. 100 non fornisce un criterio alternativo che consenta di scorporare il valore della proroga ai fini dei requisiti. Al contrario, richiama la necessità di proporzionalità tra requisiti e oggetto dell'appalto, che nella specie comprende la possibilità di estendere la durata del contratto. Pertanto, quando l'opzione di proroga è inserita a monte nella documentazione di gara, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere tarati sul valore complessivo dell'appalto, cioè comprendente anche la proroga. Analisi tecnica Sotto il profilo operativo, questo chiarimento



produce effetti concreti per i RUP e i tecnici incaricati della predisposizione degli atti di gara: il valore complessivo, che comprende l'opzione di proroga, sarà determinante per fissare le soglie di qualificazione e le percentuali di requisiti di capacità, ai sensi dell'art. 100; l'eventuale applicazione del limite di cui all'art. 100, comma 4 (che prevede soglie di importo minimo per l'affidamento di lavori), deve avvenire sulla base del valore totale stimato e non solo su quello dell'annualità contrattuale; l'operatore economico dovrà documentare la propria capacità proporzionata all'eventuale protrarsi del contratto, anche se la proroga sarà attivata successivamente e in via eventuale; in assenza di clausola di proroga, invece, il riferimento rimane limitato al valore dell'annualità base. Conclusioni Il nuovo intervento del MIT fornisce una regola di chiarezza e uniformità applicativa: se la proroga contrattuale è prevista dagli atti di gara, i requisiti speciali devono riferirsi al valore complessivo dell'appalto, comprensivo della durata aggiuntiva; se la proroga non è prevista, il valore da considerare resta quello dell'annualità contrattuale; la stazione appaltante deve quindi formulare con precisione i documenti di gara, indicare espressamente la clausola di proroga e tenere conto del relativo impatto sul calcolo dei requisiti. Una scelta corretta in questa fase consente di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza dei requisiti richiesti, prevenendo contenziosi e assicurando la regolarità della procedura di gara.

Prevenzione della corruzione e sicurezza: nuovo accordo ANAC-Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Scambio di dati, vigilanza congiunta e formazione: rafforzata la collaborazione istituzionale contro le infiltrazioni illecite nella Pubblica Amministrazione

Redazione tecnica

Azioni di vigilanza coordinate e contrasto alla corruzione in materia di appalti sono alla base dell'intesa siglata da ANAC e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in un protocollo che sarà attivo sia a livello informativo che operativo, nel rispetto delle reciproche competenze. Trasparenza e legalità nella Pubblica Amministrazione: intesa ANAC-DPS L'accordo, firmato e dal Presidente dell'Anac, Giuseppe Busia e dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, si inserisce nell'alveo delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo e delle infiltrazioni criminali nei procedimenti della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento agli appalti pubblici, alla trasparenza amministrativa e alla gestione degli incarichi. Scambio di informazioni e cooperazione su procedure di gara Il fulcro dell'intesa risiede nell'implementazione di procedure di scambio, accesso e rielaborazione di informazioni relative a: affidamento ed esecuzione di contratti pubblici; applicazione della normativa anticorruzione e in materia di trasparenza; conferimento e controllo degli incarichi pubblici; contrasto dei reati contro la PA e delle infiltrazioni mafiose nei procedimenti amministrativi. Particolare rilievo è attribuito alla collaborazione per il rafforzamento dell'azione svolta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in qualità di stazione appaltante, con riferimento alla gestione diretta di procedure di gara, anche complesse e ad alto rischio di interferenza illecita. Percorsi di formazione congiunta e sviluppo delle competenze Un ulteriore asse dell'accordo è costituito dalla previsione di percorsi formativi congiunti rivolti al personale delle due istituzioni. Gli interventi si concentreranno su: rafforzamento della cultura dell'integrità e della trasparenza amministrativa; potenziamento delle competenze giuridico-amministrative in tema di anticorruzione e appalti pubblici; analisi delle best practices e diffusione di strumenti operativi per il contrasto dei comportamenti illeciti nella gestione delle risorse pubbliche. Entrambe le parti hanno espresso piena soddisfazione per il rilancio del partenariato, riconoscendone l'importanza strategica nel contesto della attuazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione e a presidio della legalità sostanziale nei procedimenti pubblici.



Affari & Finanza

Appalti territorio e ambiente

Infrastrutture strategiche scommessa da 483 miliardi

Dalle arterie stradali e ferroviarie, alle reti digitali ed elettriche: la sfida per l'Italia al talk di A&F

Raffaele Ricciardi

Dai cavi sottomarini alle dorsali in fibra che sorreggono le comunicazioni del Paese. Dalle opere più "tradizionali" come ponti e ferrovie, passando per gli ospedali e le reti elettriche, sempre più sollecitati dall'evoluzione demografica e dei modelli di consumo e produzione di energia. Le infrastrutture si prendono la scena nel prossimo talk A&F Live, lunedì 7 luglio a Roma. "L'Italia e l'Europa, la scommessa delle infrastrutture" è il titolo dell'evento, che verrà introdotto dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi: in dialogo con l'editorialista di Repubblica, Maurizio Molinari, disegnerà le mappe delle opere strategiche per il Paese.

Una partita che, stando all'ultimo Rapporto sulle infrastrutture strategiche e prioritarie del Servizio Studi della Camera con l'Anac e Cresme, vale 483 miliardi di euro. A tanto ammonta il costo, al 31 agosto scorso, delle infrastrutture strategiche prioritarie, rispetto alle quali le disponibilità finanziarie postate valgono il 71% ovvero 343 miliardi. Una mole di interventi che nel 79% dei casi punta a potenziare e rinnovare le reti ferroviaria (206 miliardi) e stradale (162 miliardi), con la voce del Ponte sullo Stretto di Messina che da sola ne vale 13,5. Un altro 17,5%, pari a 86 miliardi, è destinato a sistemi urbani, porti, aeroporti e ciclovie. Il restante 3,5% spetta al Mo.S.E., a altri interventi infrastrutturali e all'edilizia pubblica.

Numeri enormi in pista, eppure soltanto pochi anni fa il centro studi Divulga, con stime basate su dati Istat e Sace, diceva che il ritardo logistico dell'Italia è costato oltre 93 miliardi di euro di mancate esportazioni nel 2022. Una domanda che resta sul tavolo è dunque se ci sia un gap infrastrutturale ancora da chiudere, e quanto terreno si sia invece recuperato negli ultimi tempi. Ad esempio nelle infrastrutture per la supply chain delle imprese, messe alla prova da questioni che vanno dalla geopolitica al clima, di cui ragioneranno Alberto Antonietti, growth & strategy lead di Accenture Italia, Gabriele Di Marzio, ad Poste Logistics, e Francesco Micheletti, vp procurement del Gruppo Fincantieri. O ancora, nella corsa alla fibra di cui riferirà Massimo Sarmi, presidente e ad di Fibercop, con i suoi 26 milioni di chilometri di fibra. Oppure sul fronte della rete elettrica, di cui parlerà il direttore strategia, digitale e sostenibilità di Terna, Francesco Salerni. Parlare di opere pubbliche vuol dire affrontare anche il tema dei divari territoriali. Secondo un'analisi dell'Upb, datata luglio 2022 ma ancora attuale nel suo valore segnaletico, le procedure di lavori pubblici «sono caratterizzate da significativi divari fra territori e fra amministrazioni». Prendendo come riferimento la fase dalla pubblicazione del bando sino alla conclusione dell'opera, nel Mezzogiorno la durata è maggiore «mediamente del 4% rispetto al



Affari & Finanza

Appalti territorio e ambiente

Centro, del 16% rispetto al Nord-Est e del 17% rispetto al Nord-Ovest». Ma ci sono altre variabili che influenzano la capacità di mettere a terra i progetti: quando i finanziamenti sono europei (come nel Pnrr e nei programmi strutturali), i tempi si accorciano del 14 per cento. Un guadagno (-7 per cento) si ha anche quando il finanziamento è in prevalenza centrale: in sostanza «più terzietà c'è tra finanziatore e committente, tanto più il primo può rivestire il ruolo di controllore super partes dell'allocazione delle risorse e del rispetto dei programmi».

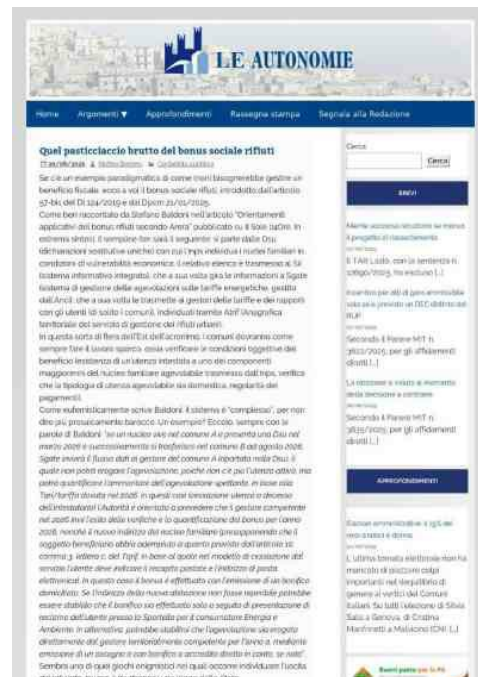
Tema centrale, anche in ottica dello scatto finale cui è chiamato il Pnrr. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è atteso all'ultima revisione, che la cabina di regia del governo ha fatto slittare a luglio: andrà operata un'ultima scrematura degli investimenti che non potranno essere completati entro la deadline ribadita dalla Commissione europea, il 31 agosto 2026. Verranno travasati i fondi dai progetti impantanati a quelli che viaggiano spediti, alcuni obiettivi ormai fuori portata dovranno esser tagliati, si proverà a metter in campo altri veicoli di finanziamento. Tema, quello di come far funzionare il Piano, al centro dell'intervento di Niccolò Bongianchino, partner di Bcg. Sul comparto si posano senz'altro gli occhi interessati degli investitori, come ha certificato l'ultimo EY Infrastructure Barometer dello scorso autunno che metteva le infrastrutture italiane al centro «dell'attenzione europea», anche grazie al volano del Pnrr. Transizione energetica, miglioramento delle infrastrutture di trasporto e comparto della sanità sono i capitoli cerchiati in rosso dagli investitori, che nel 66% dei casi prevedono un incremento della concorrenza per gli investimenti e relativi finanziamenti nel breve termine. Un contesto che chiama dunque alla triangolazione proficua tra operatori privati, istituzionali e regolatori per finanziare le opere: oggetto dell'intervento del professor Giovanni Fiori (Luiss) e del dialogo tra Andrea Nuzzi, direttore del business di Cdp, Nicola Porcari, head of structured finance di Bper e Paola Lucantoni, docente a Tor Vergata e alla Luiss. Senza dimenticare che le aziende italiane capaci di presenziare il mercato possono guardare ai piani di sviluppo all'estero: lo testimonieranno Carolina Lonetti, responsabile export e finanza agevolata di Simest, e Giovanni Lamioni, ad dell'omonimo gruppo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Quel pasticciaccio brutto del bonus sociale rifiuti

Matteo Barbero

Se c'è un esempio paradigmatico di come (non) bisognerebbe gestire un beneficio fiscale, ecco a voi il bonus sociale rifiuti, introdotto dall'articolo 57-bis del DL 124/2019 e dal Dpcm 21/01/2025. Come ben raccontato da Stefano Baldoni nell'articolo Orientamenti applicativi del bonus rifiuti secondo Arera pubblicato su Il Sole 24Ore. In estrema sintesi, il semplice iter sarà il seguente: si parte dalle Dsu (dichiarazioni sostitutive uniche) con cui l'Inps individua i nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica; il relativo elenco è trasmesso al Sii (sistema informativo integrato), che a sua volta gira le informazioni a Sgate (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche, gestito dall'Anci), che a sua volta le trasmette ai gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (di solito i comuni), individuati tramite Atrif (Anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani). In questa sorta di fiera dell'Est dell'acronimo, i comuni dovranno come sempre fare il lavoro sporco, ossia verificare le condizioni oggettive del beneficiario (esistenza di un'utenza intestata a uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare agevolabile trasmesso dall'Inps, verifica che la tipologia di utenza agevolabile sia domestica, regolarità dei pagamenti). Come eufemisticamente scrive Baldoni, il sistema è complesso, per non dire più prosaicamente barocco. Un esempio? Eccolo, sempre con le parole di Baldoni: se un nucleo vive nel comune A e presenta una Dsu nel marzo 2026 e successivamente si trasferisce nel comune B ad agosto 2026, Sgate invierà il flusso dati al gestore del comune A (riportato nella Dsu), il quale non potrà erogare l'agevolazione, poiché non c'è più l'utenza attiva, ma potrà quantificare l'ammontare dell'agevolazione spettante, in base alla Tari/tariffa dovuta nel 2026. In questi casi (cessazione utenza o decesso dell'intestatario) l'Autorità è orientata a prevedere che il gestore competente nel 2026 invii l'esito delle verifiche e la quantificazione del bonus per l'anno 2026, nonché il nuovo indirizzo del nucleo familiare (presupponendo che il soggetto beneficiario abbia adempiuto a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera c, del Tgrif, in base al quale nel modello di cessazione dal servizio l'utente deve indicare il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica). In questo caso il bonus è effettuato con l'emissione di un bonifico domiciliato. Se l'indirizzo della nuova abitazione non fosse reperibile potrebbe essere stabilito che il bonifico sia effettuato solo a seguito di presentazione di reclamo dell'utente presso lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente. In alternativa, potrebbe stabilirsi che l'agevolazione sia erogata direttamente dal gestore territorialmente competente per l'anno a, mediante emissione di un assegno o con bonifico o accredito diretto in conto, se noto. Sembra uno di quei giochi enigmistici nei quali occorre individuare l'uscita dal labirinto. Invece è (purtroppo) una legge dello Stato.



Affari & Finanza

Tributi, bilanci e finanza locale

Gestire le risorse pubbliche il voto ai Comuni è insufficiente

GIUSEPPE COLOMBO

Il voto medio oscilla tra il 5 e il 6. A ridosso della sufficienza. Ecco la pagella sulla capacità dei Comuni di amministrare le risorse pubbliche in modo efficace e trasparente. Tra i 109 capoluoghi di provincia presi in esame nel Rapporto del Centro di ricerca sugli enti pubblici (Rep) di Fondazione Etica c'è chi ha fatto decisamente meglio. E chi è andato molto peggio. Luci e ombre. Se è vero che il 64% delle amministrazioni registra una performance positiva, quando si passa all'esame delle classi di valutazione le cose si mettono in modo diverso. In una graduatoria di sette livelli, da "fallimentare" a "eccellente", solo 25 Comuni riescono ad arrivare sul terzo gradino più alto ("buono"). Nessuno rientra nelle categorie "eccellente" e "molto buono". In una scala da 1 a 100, la maggior parte si attesta tra 40 e 59.

Quasi 2/3 dei capoluoghi, quindi, è poco sotto o appena sopra la sufficienza. «I dati - sottolinea il Rapporto - dimostrano che i Comuni osservati presentano tutti, anche i più virtuosi, un ampio margine di miglioramento della propria performance».

Sotto la lente sono finite sei macroaree: bilancio, governance, personale, servizi, appalti e ambiente.

Un'analisi trasversale che mette in evidenza il carattere eterogeneo della capacità amministrativa dei Comuni: punti di forza si mischiano a fattori di debolezza. Tra le top 10, tutte ampiamente sopra il punteggio medio, si registra una netta prevalenza dei Comuni del Nord (8 su 10). Soltanto due (Firenze e Prato) si trovano al Centro. Male il Sud: 9 Comuni su 10 con la peggiore performance si trovano nel Mezzogiorno (l'unica eccezione è Rieti, nel Lazio).

Chi occupa le prime posizioni fa sempre meglio: l'indice di capacità amministrativa, infatti, è andato migliorando sempre di più nel corso del tempo e in misura più marcata (oltre i 10 punti) in Comuni come Firenze, Cagliari, Mantova e Ferrara.

Restringendo la visuale ai primi cinque Comuni nel corso degli ultimi cinque anni, il Rapporto mette in luce soprattutto il caso di Cagliari, che è passato da una classe di valutazione "debole" nel 2020-2021 a "soddisfacente" nel 2022-2023, per poi salire ancora un gradino l'anno scorso.

Meno lineare, invece, il percorso di Mantova, che prima è scesa da "soddisfacente" a "debole" per poi risalire, nel 2024, a "buono". Simile il percorso di Firenze e Venezia, mentre Bologna si è mantenuta sempre nella classe di valutazione "buono", dimostrando una capacità di funzionamento e accountability ormai consolidata nel tempo. Rovesciando la clessidra e andando, quindi, ad analizzare l'andamento nell'ultimo biennio della capacità amministrativa dei 14 Comuni con un punteggio inferiore a 40, spicca in negativo



Affari & Finanza

Tributi, bilanci e finanza locale

Catania, passata da "debole" nel 2023 a "povero" nel 2024. L'anno scorso a peggiorare la propria performance sono stati quattro di questi 14 Comuni: oltre a Catania, anche Napoli, Messina e Chieti. Grande è sinonimo di maggiore capacità? No. Non esiste, infatti, una relazione diretta tra le dimensioni demografiche e la buona amministrazione: Gorizia e Mantova, pur essendo dei Comuni piccoli, ottengono risultati solidi, mentre Roma e Napoli restano sotto la sufficienza. Guardando agli indicatori chiave, 2/3 dei capoluoghi presentano saldi positivi nella gestione del patrimonio immobiliare, mentre gli altri hanno chiuso la gestione in perdita. Milano guida con 80 euro pro capite di saldo attivo, poi Firenze (56), Treviso (44) e Cagliari (26), unico Comune del Sud tra i primi dieci. Sul fronte dell'indebitamento, pur prevalendo i Comuni del Nord tra quelli meno indebitati, si segnalano anche due del Sud, con meno di 100 euro pro capite di debito: Barletta e Crotone. Al Centro Italia, invece, il Comune meno in rosso è Pisa. Se la lente viene appoggiata sulla digitalizzazione, il divario tra i Comuni ai due estremi della classifica è evidente: a fronte di una spesa media di quasi quattro euro ogni mille abitanti, da un lato ci sono Comuni che non hanno speso nulla (1 su 5, tra cui Imperia, Biella e Rieti), e dall'altro realtà come Venezia, che rappresenta il benchmark con oltre 33mila euro investiti ogni mille abitanti. Centrale è anche il tema del personale. «Dopo anni di blocco del turnover - si legge in un passaggio del Rapporto - si è avviata finalmente una stagione di assunzioni nei Comuni, ma occorre che questa vada anche a correggere disparità come questa per cui, a parità di abitanti, alcuni Comuni hanno molti più dipendenti di altri». Alcuni esempi: Avellino ha meno della metà dei dipendenti a tempo indeterminato di Pordenone, mentre Trento ne ha più del doppio rispetto a Pescara. Tra tante incognite e difficoltà, una nota positiva si registra al Sud. A investire di più nell'ambiente è Reggio Calabria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cessione crediti edilizi, premi assicurativi e interessi bancari: chiarimenti dal Fisco

L'Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni importanti quesiti in materia di determinazione dei redditi da lavoro autonomo con l'introduzione del principio di onnicomprensività

Redazione tecnica

Con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 192/2024, che ha stabilito - dal periodo d'imposta 2024 - il principio di onnicomprensività , la determinazione del reddito di lavoro autonomo ha subito diverse modifiche. Redditi da lavoro autonomo: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate A fornire alcune precisazioni in materia è l' Agenzia delle Entrate con la risposta del 26 giugno 2025, n. 171 , sui quesiti posti da un'associazione professionale tra commercialisti, ma che assumono valore generale in merito a tre aspetti fondamentali: la qualificazione degli interessi attivi da conto corrente; il trattamento fiscale del premio assicurativo professionale riaddebitato ai colleghi assicurati; la tassazione del differenziale tra valore nominale e prezzo di acquisto dei crediti edilizi compensati in F24. L'associazione istante aveva posto all'Amministrazione alcune questioni relative a somme percepite o movimentazioni effettuate nel proprio conto corrente professionale, chiedendo di chiarire: se gli interessi attivi bancari vadano inclusi nel reddito di lavoro autonomo; se il premio assicurativo professionale (versato per conto di più assicurati e riaddebitato pro quota) generi un componente positivo o negativo di reddito; se il differenziale attivo tra il valore nominale e il prezzo d'acquisto di crediti fiscali da bonus edilizi debba concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

IP

EUCLIDE 2026

Sicurezza Cantieri

Il software "All in One" per la gestione perfetta di ogni aspetto della sicurezza in qualsiasi cantiere edile!

Lavori Pubblici

Informazione tecnica on-line

BIVE

Il tuo spazio di lavoro

#

News

Normative

Speciali

Fisco

Libri

Academy

Attende

Prodotti

Professionisti

Newsletter

23/06/2025

BAR

Cessione crediti edilizi, premi assicurativi e interessi bancari: chiarimenti dal Fisco

L'Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni importanti quesiti in materia di determinazione dei redditi da lavoro autonomo con l'introduzione del principio di onnicomprensività

di Redazione tecnica - 30/06/2025

1

2

3

Successivo >

Con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 192/2024, che ha stabilito - dal periodo d'imposta 2024 - il principio di onnicomprensività, la determinazione del reddito di lavoro autonomo ha subito diverse modifiche.

Redditi da lavoro autonomo: nuovi

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2023 Pagina 41

Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Limiti alle agevolazioni Imu sui terreni agricoli

Una società a responsabilità limitata semplificata (Srls) è formata da due soci, proprietari di terreni agricoli divenuti edificabili in base al nuovo piano regolatore generale (Prg). La Srls, pur svolgendo attività agricola, non è denominata società agricola, in quanto l'oggetto sociale comprende anche attività diverse.

Si chiede all'esperto se, qualora la società diventasse agricola a pieno titolo e almeno uno dei due soci amministratori acquisisse la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap), spetterebbe l'esenzione Imu sui terreni che i due soci hanno concesso in affitto alla società da loro partecipata.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le agevolazioni Imu spettano solo alle società agricole il cui statuto prevede l'esercizio esclusivo delle attività agricole (Corte di cassazione, sentenze 26475/2022 e 12640/2022), così come previsto dall'articolo 1, comma 3, del Dlgs 99/2004. Se la società diventasse agricola e se almeno uno dei due soci amministratori acquisisse la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap), l'agevolazione Imu, consistente nella finzione giuridica in base alla quale le aree fabbricabili si considerano terreni agricoli, non spetterebbe comunque, in quanto i terreni sono di proprietà dei soci. Infatti, l'articolo 16-ter del DL 34/2019 riconosce le agevolazioni Imu anche alle società agricole, le quali però devono essere soggetti passivi Imu, e quindi proprietarie dei terreni, mentre nel quesito si afferma che i terreni sono di proprietà dei soci e affittati alla società. Diverso è il caso dei terreni posseduti da coltivatori diretti o Iap che li coltivano per il tramite di società di persone da loro costituita. In questa fattispecie, l'articolo 78-bis del DL 104/2020 riconosce l'esenzione Imu.



Il Sole 24 Ore
Tributi, bilanci e finanza locale

Comuni al top nell'accelerazione ai pagamenti

Migliorano i tempi di pagamento della Pa e cresce costantemente la percentuale di fatture pagate nei termini. Il miglioramento è particolarmente rilevante per gli enti locali, dove le fatture pagate nei termini nel 2024 raggiungono l'80,9% contro il 73,2% del 2022.

Gli enti locali hanno anche abbassato il tempo medio di pagamento a 26, mentre il tempo medio di ritardo, calcolato dalla data di scadenza a quella effettiva di pagamento, è di -7 giorni. Sono questi i principali risultati dell'ultimo monitoraggio della Ragioneria generale (Sole 24 Ore del 27 giugno).

L'andamento degli indicatori negli ultimi cinque anni evidenzia l'efficacia delle numerose misure introdotte, anche in attuazione della riforma 1.11 del Pnrr.

In particolare, dopo le sanzioni rivolte agli enti che non riducono annualmente il debito commerciale residuo al 31 dicembre e registravano ritardi nei pagamenti, con obbligo di accantonare nei bilanci il Fondo di garanzia dei debiti commerciali, l'articolo 4-bis del DL 13/2023 ha introdotto sanzioni dirette a dirigenti e responsabili dei servizi.

Si è passati dunque da un sistema basato sulla riduzione della capacità di spesa degli enti, volto a impedire impegni finanziari non sostenibili nei termini, a interventi specifici sui dirigenti, inclusi quelli apicali. A questi è stato imposto l'obbligo di definire obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, che incidono sulla retribuzione di risultato per almeno il 30%.

Inoltre, l'articolo 40 del DL 16/2024 ha introdotto azioni per gli enti sopra i 60mila abitanti che presentavano, al 31 dicembre 2023, un ritardo nei pagamenti superiore a 10 giorni. Questi enti devono predisporre un Piano di interventi che, dopo un'analisi delle cause dei ritardi, indichi le misure per eliminarli. Il Piano va formalizzato con un accordo tra il sindaco e il Mef.

L'articolo 6-sexies del DL 155/2024 ha esteso anche agli enti con meno di 60mila abitanti l'obbligo di predisporre un Piano di interventi da concludersi entro fine 2025, approvato dalla giunta e monitorato dai revisori, se il ritardo medio supera i 10 giorni. Infine, lo stesso DL 155/2024 ha stabilito, a partire dal 2025, l'obbligo di approvare entro il 28 febbraio di ciascun anno il Piano dei flussi di cassa.

Questo documento deve contenere un cronoprogramma dettagliato dei pagamenti e degli incassi previsti per l'esercizio di riferimento, articolato trimestralmente e sottoposto a periodici aggiornamenti da parte del responsabile del servizio finanziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Elena Brunetto, Patrizia Ruffini



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Tari, ultimo giorno per approvare i piani: bonus sociale nel 2026

Pasquale Mirto

Scade oggi il termine per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva.

Il termine ordinario è ora fissato al 30 aprile (articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021), ma è stato prorogato al 30 giugno dall'articolo 10-ter del DL 25/2025. Dall'anno prossimo però si cambia. Nello schema di decreto legislativo sui tributi regionali e locali è previsto che, dal 2026, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi sia fissato al 31 luglio. L'individuazione del nuovo termine è da ricercare nelle difficoltà che incontrano i Comuni nell'elaborazione e nell'approvazione del Piano economico finanziario, con i conseguenti adempimenti relativi alle deliberazioni tariffarie e regolamentari, oltre al fatto che il 31 luglio è il termine previsto dal Tuel per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

I Comuni dovranno poi ricordarsi di inviare le delibere al dipartimento delle Finanze entro il prossimo 14 ottobre, ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre. La dimenticanza comporta effetti pesanti, visto che la delibera risulterebbe priva di efficacia, con conseguente applicazione delle ultime tariffe validamente approvate.

Per quanto riguarda l'invio delle bollette agli utenti, si ricorda che l'articolo 15-bis del DL 34/2015 ha previsto che i versamenti con scadenza prima del 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe dell'anno precedente, mentre i versamenti successivi al 1° dicembre devono essere effettuati con le tariffe deliberate nell'anno, naturalmente con il conguaglio di quanto non versato con le prime bollette.

Quest'anno c'è anche il problema del bonus sociale.

Nel documento posto in consultazione da Arera, la scelta finale sembra quella di riconoscere il bonus l'anno «a+1», e quindi nel 2026 dovrà riconoscersi il bonus spettante per l'anno 2025; bonus che, nei fatti e di norma, si traduce in una riduzione della bolletta dovuta per l'anno, salvo il caso in cui il beneficiario non sia un moroso, per non aver pagato la Tari nel 2025 (e forse anche negli anni precedenti).

In questo caso l'importo del bonus è utilizzato in compensazione degli importi pregressi non versati.

Il riconoscimento del bonus nell'anno successivo permette una quantificazione più precisa, soprattutto nei casi di tariffazione puntuale, quando l'importo dovuto, che dipende dagli svuotamenti fatti fino al 31 dicembre, è certo.



Il Sole 24 Ore

Tributi, bilanci e finanza locale

Stesso discorso per la quantificazione della Tari visto che, almeno nei Comuni che utilizzano il metodo normalizzato, questa dipende anche dal numero dei componenti, che possono variare durante l'anno. Il riconoscimento nell'anno «a+1» quindi permette di calcolare il 25% di sconto sull'importo effettivamente dovuto dal contribuente/utente.

Rimane il problema della componente perequativa (Ur3), pari a sei euro a utenza, destinata a finanziare il bonus sociale, che stando alla delibera n. 133/2025 dovrebbe essere richiesta dai Comuni e dai gestori della tariffa corrispettiva entro quest'anno. Operazione che può rilevarsi antieconomica se il Comune ha già inviato le bollette 2025, in quanto inviare una bolletta di sei euro solo per la Ur3 costa almeno due euro, tra spese di spedizione e costi amministrativi, e nessun rimborso è previsto per i Comuni, a differenza della Tefa.

Salvo aderire alla posizione di Ifel e richiedere la Ur3 del 2026 nel primo conguaglio utile. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Tributi, bilanci e finanza locale

Nella riforma della contabilità più attenzione ai flussi di cassa

Francesco Bruno

Escludendo le previsioni di cassa relative ai trasferimenti regionali, statali e comunitari, i cui tempi di erogazione non di rado sono incerti e incidono, a volte in misura significativa, sulla corretta programmazione dei flussi di cassa, il problema della fondatezza dei dati di cassa inseriti nei documenti di programmazione resta tale anche dopo l'obbligatoria adozione (articolo 6 del DL 155/2024) del nuovo documento sul piano dei flussi di cassa contenente il cronoprogramma trimestrale dei pagamenti e delle riscossioni relativi all'esercizio di riferimento.

In realtà, non è raro che nel mondo delle autonomie locali vi siano casi nei quali le previsioni di cassa inserite nel bilancio di previsione sono frutto del programma di contabilità adottato e, semplicisticamente, sono calcolate quasi come mera sommatoria delle previsioni dei residui e della competenza. Analogamente per i riporto dei dati nel piano annuale dei flussi di cassa.

È indiscutibile, invece, che una corretta pianificazione dei flussi di cassa e il loro monitoraggio periodico siano essenziali in qualsiasi azienda, pubblica o privata.

Negli enti locali ha importanza strategica sia per garantire la sostenibilità finanziaria dell'ente sia per evitare blocchi o sospensioni nell'attuazione di interventi progettuali per mancanza di cassa e, ancora, anche ai fini del rispetto dei tempi di pagamento, obiettivo della riforma abilitante 1.11. del Pnrr.

Con queste premesse, è ragionevole che a qualcuno sia sembrato minimale che l'obbligatoria adozione del piano annuale dei flussi di cassa (dall'anno 2025) sia stata motivata esclusivamente con il «fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento». Ben accetta, quindi, dal prossimo esercizio 2026, in forza di quanto previsto dal ddl di riforma della contabilità, l'attenzione che fra gli strumenti di monitoraggio dei conti pubblici sarà posta alla elaborazione dei conti periodici (infrannuali) di cassa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Italia Oggi Sette

Tributi, bilanci e finanza locale

Agevolazioni Imu estese ad agricoltori pensionati

Le agevolazioni Imu previste per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali si applicano anche al pensionato che, continuando a svolgere attività agricola, mantiene l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 78 del dl 104/2020 (con portata retroattiva).

Lo ha stabilito la sezione civile tributaria della Cassazione nell'ordinanza n. 14911/2025, depositata in cancelleria il 4 giugno scorso.

La vertenza riguarda un ricorso presentato contro avvisi di accertamento Imu per gli anni 2013, 2015, 2016 e 2017 emessi dal comune di Carisio (Vc), che non aveva riconosciuto alcuna riduzione d'imposta in relazione ai fondi condotti dalla ricorrente e dal coniuge defunto, quali coltivatori diretti in pensione.

La Cassazione ha accolto il ricorso. Quindi, per accedere a tali agevolazioni è sufficiente che il soggetto passivo, anche se già pensionato, mantenga l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Tale iscrizione costituisce infatti, oltre a un dato formale, anche la garanzia dei requisiti sostanziali presupposti: in altre parole, l'iscrizione certifica che il pensionato continua a svolgere l'attività agricola versando i relativi contributi.

L'articolo 78-bis del dl n. 104/2020, con norma di interpretazione autentica (con applicazione anche retroattiva), stabilisce che l'esenzione dall'Imu compete anche per: - soci di società di persone, esercenti attività agricola e in possesso della qualifica di coltivatore diretto (Cd) o di imprenditore agricolo professionale (Iap); - pensionati coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che continuano a svolgere l'attività agricola e mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola (la giurisprudenza di legittimità afferma che è sufficiente la "presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere a un accertamento ulteriore in ordine all'attività in concreto svolta e alla prevalenza dei redditi"; Cassazione n. 13131/2023; n.13306/2023 e n.18083/2023); - familiari coadiuvanti del coltivatore diretto (anche pensionati), appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola come coltivatori diretti.

Il collegio di piazza Cavour ha accolto il ricorso senza rinvio compensando le spese per l'intero giudizio.

Benito Fuoco () Il collegio condivide l'orientamento da ultimo espresso da questa Corte con la sentenza



Italia Oggi Sette

Tributi, bilanci e finanza locale

n. 13131 del 2023, () tanto da potersi senz'altro anche qui ribadire che in tema di Imu, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'articolo 78 co. 2 e 3 del dl n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla l. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

Sul piano sostanziale, quanto alla violazione degli articoli 2 e 3 e 53 della costituzione, è sufficiente osservare che la discrezionalità del legislatore risulta ragionevolmente esercitata in quanto la ratio dell'agevolazione, volta al sostegno e all'implementazione dell'attività agricola, è sufficientemente assicurata dalla presenza del requisito dell'iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale che costituisce, oltre a un dato formale, anche la garanzia della persistenza dei requisiti sostanziali che tale iscrizione presuppone. Quanto alla retroattività, la presenza di un rilevante contenzioso giudiziale, di contrasti giurisprudenziali nei giudizi di merito e di numerose circolari interpretative (circolare Mef n. 3/Df del 18 maggio 2012; nota prot. 20535/2016 del 23 maggio 2016 del dipartimento delle finanze), costituiscono indici sufficienti della autenticità dell'intervento interpretativo del legislatore limitato ad assegnare alle disposizioni interpretate un significato in esse già contenuto.

() Peraltro, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche "quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore" (cfr., ex plurimis, Corte cost. n. 274 del 2015; n. 227 del 2014, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007). Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo (circa il lamentato difetto di motivazione in merito al possesso dei requisiti necessari per accedere alle richieste agevolazioni Imu), con conseguente Cassazione della sentenza impugnata. ().

Italia Oggi Sette

Sviluppo locale, fondi europei e PNRR

Lo certifica il Country Report, pubblicato dalla Commissione con il pacchetto di primavera

Attuazione Pnrr ferma a metà

L'Italia ha realizzato solo il 43% dei target e delle milestone

MATTEO RIZZI

Al 15 maggio 2025, a poco più di un anno dalla scadenza fissata per il 31 agosto 2026, l'Italia ha realizzato solo il 43% dei target e delle milestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo certifica il Country Report 2025, pubblicato dalla Commissione europea nell'ambito del pacchetto di primavera, lo strumento con cui Bruxelles valuta ogni anno, attraverso il Semestre europeo, le riforme, i conti pubblici e le politiche sociali degli Stati membri. Una fotografia dettagliata delle fragilità e delle potenzialità dell'Italia di oggi. Il documento parla di attuazione «ancora incompleta» e sottolinea la «necessità di rafforzare la capacità amministrativa, in particolare a livello locale, per migliorare l'individuazione tempestiva dei ritardi e la loro risoluzione». A fronte di un'erogazione finanziaria già pari al 63% delle risorse totali (l'Italia ha presentato sette richieste di pagamento, l'ultima delle quali è in fase di valutazione) la Commissione avverte che esiste un rischio concreto di slittamento.

Accelerare l'attuazione di riforme e investimenti è, secondo Bruxelles, «essenziale» per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei.

Riforme in corso, ma ancora insufficienti. Il piano ha effettivamente generato un impulso riformatore. Secondo il report, l'Italia ha avviato interventi significativi in settori strategici, tra cui giustizia, pubblica amministrazione, concorrenza e appalti. Tra gli interventi concreti si segnala il reclutamento di 12.000 nuovi addetti per gli uffici giudiziari, tra cui tecnici e amministrativi, per ridurre l'arretrato nei tribunali amministrativi. Si è inoltre lavorato per migliorare la professionalizzazione dei funzionari pubblici e velocizzare l'assegnazione degli appalti. Il rafforzamento della capacità dello Stato di gestire in modo più efficiente e trasparente risorse pubbliche è uno degli obiettivi dichiarati del piano.

Tuttavia, «questi ambiti trarrebbero ancora beneficio da ulteriori sforzi», osserva la Commissione. I progressi non sono omogenei e, in assenza di un'accelerazione strutturale, rischiano di produrre risultati parziali o reversibili.

Il documento invita a «proseguire con la semplificazione delle procedure», dando priorità al reclutamento di personale qualificato e a un monitoraggio continuo dell'attuazione.

Le difficoltà incontrate nella fase iniziale dovrebbero servire da monito per evitare nuovi colli di bottiglia e migliorare la capacità di risposta del sistema pubblico a tutti i livelli.

Ostacoli strutturali e strategia industriale assente. Malgrado i miglioramenti, le criticità strutturali rimangono. La carenza di competenze elevate, soprattutto a livello locale, continua a limitare la capacità



Italia Oggi Sette

Sviluppo locale, fondi europei e PNRR

di realizzare investimenti, sia nazionali che cofinanziati dall'Ue. In molte amministrazioni territoriali, infatti, mancano ancora figure tecniche fondamentali per progettare, gestire e monitorare interventi complessi.

In parallelo, la spesa pubblica per ricerca e università è ancora giudicata «insufficiente a generare sinergie efficaci con gli investimenti privati». La frammentazione degli interventi e l'assenza di una regia industriale forte rappresentano un ostacolo aggiuntivo. La Commissione segnala in modo esplicito «l'assenza di una strategia industriale coerente», capace di integrare gli obiettivi di decarbonizzazione con le dinamiche del mercato e le sfide dell'innovazione. Una lacuna che rallenta l'adozione di tecnologie emergenti, penalizzando sia la competitività delle imprese sia la coesione territoriale.

Innovazione frenata e peso della burocrazia. Secondo l'indagine 2024 della Banca europea per gli investimenti, riportata nel report, il 79% delle imprese italiane ritiene l'incertezza sul futuro un ostacolo agli investimenti, e per il 49% rappresenta un ostacolo "maggior". Seguono il costo dell'energia (70%) e le normative sul lavoro (59%). Il 50% delle imprese percepisce la corruzione come un freno, contro una media Ue del 36%.

Un altro ostacolo importante è l'accesso alla finanza per l'innovazione. La Commissione osserva che «l'eccessiva dipendenza dal credito bancario limita i finanziamenti privati», anche perché le banche non sempre sono in grado di valutare progetti con asset immateriali. In Italia il capitale di rischio è ancora marginale, soprattutto rispetto ad altri grandi Paesi europei. Per superare questo limite, Bruxelles raccomanda di «sviluppare ulteriormente l'ecosistema del capitale di rischio», promuovendo strumenti come il venture capital e il private equity anche tra investitori retail e istituzionali. La leva finanziaria dell'Unione. Il Pnrr si inserisce in un quadro finanziario europeo molto più ampio. Oltre ai 194,4 miliardi di euro assegnati dall'Ue, l'Italia beneficia di 42,2 miliardi dai fondi di coesione 2021-2027, che con il cofinanziamento nazionale raggiungono 73,9 miliardi. Si tratta di una leva straordinaria che, secondo la Commissione, rappresenta l'11,1% del Pil italiano 2024 e «può contribuire a una crescita sostenibile e inclusiva».

Attraverso il programma InvestEU, sono già state attivate in Italia operazioni per 4,5 miliardi, indirizzate a migliorare l'accesso al credito per progetti ad alto rischio, specialmente in ambiti strategici come digitalizzazione, infrastrutture, energia e inclusione sociale.

Competitività e coesione territoriale. I fondi strutturali europei stanno sostenendo quasi 17.000 piccole e medie imprese italiane in progetti di innovazione e transizione industriale. Circa 4.000 enti pubblici ricevono risorse per digitalizzare servizi e processi. Il Fondo europeo di sviluppo regionale concentra gran parte degli interventi nel Mezzogiorno, con un focus su tecnologie digitali avanzate, deep tech, farmaceutica e produzione sostenibile.

Un ruolo centrale è giocato dalla piattaforma Step: circa 3 miliardi di euro sono stati allocati a priorità tecnologiche, di cui 2,7 miliardi nelle regioni del Sud. Tra i progetti di punta figura la

Italia Oggi Sette

Sviluppo locale, fondi europei e PNRR

"Quantum valley" in Campania, un polo per lo sviluppo delle tecnologie quantistiche e della deep tech, pensato per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione e attrarre investimenti su scala internazionale. Il progetto mira a collegare università, startup e imprese in un ecosistema innovativo di alta specializzazione.

Le transizioni verde e digitale. L'orientamento ambientale del piano è confermato da 8,7 miliardi di euro destinati alla transizione ecologica attraverso l'Erdp (Fondo europeo di sviluppo regionale). Di questi, oltre 1,2 miliardi sono dedicati alla prevenzione di disastri climatici e al contrasto del rischio idrogeologico, in particolare nel Sud. Oltre 900 megawatt di nuova capacità da fonti rinnovabili verranno installati grazie a investimenti su autoconsumo e comunità energetiche. Gli interventi includono anche la gestione delle acque reflue, con benefici stimati per oltre 1,5 milioni di persone.

Nel settore agricolo, il piano strategico nazionale della politica agricola comune assegna più di 10 miliardi a misure ambientali, tra cui 34 regimi volontari per pratiche sostenibili e circa 2 miliardi all'agricoltura biologica. Il capitolo RePowerEU prevede inoltre la semplificazione delle autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili, la riduzione delle discariche irregolari e investimenti nella rete idrica. Si punta a rendere più rapidi i tempi di autorizzazione per impianti fotovoltaici, eolici o a biomasse, oggi spesso ostacolati da iter lunghi e frammentati.

La Stampa

Sviluppo locale, fondi europei e PNRR

Cdp rafforza il supporto alla Pa, in Basilicata il primo accordo

Cassa depositi e prestiti migliora il sostegno alle pubbliche amministrazioni per la gestione dei fondi europei. Attraverso un sistema di supporto tecnico-finanziario, Cdp mira ad accelerare l'utilizzo delle risorse comunitarie per dare linfa ai territori.

Il primo accordo è stato raggiunto con la Regione Basilicata e consentirà di realizzare un meccanismo efficiente per gestire gli stanziamenti della programmazione europea a favore della pubblica amministrazione e delle imprese.

...



La Provincia di Como

Sviluppo locale, fondi europei e PNRR

Villa Camilla trasformata nella "Valle dei draghi"

Olgiate Il parco di Villa Camilla in versione Valle dei draghi. Il polmone verde ha ospitato lo spettacolo teatrale, artistico, musicale e coreografico itinerante "La Valle dei draghi", messo in scena dagli alunni dei corsi estivi "Playmakers" promossi dall'Istituto comprensivo Olgiate, col patrocinio del Comune, finanziati con fondi europei (Pn Scuola e Competenze).

Coinvolta una cinquantina di studenti della primaria di tutti i plessi dell'Istituto che ha frequentato il laboratorio musicale e coreografico, organizzato per gli alunni fino alla classe terza, e il laboratorio di teatro e scenografia per le quarte e quinte.

Lo spettacolo ha permesso alle famiglie degli alunni e al pubblico di apprezzare le abilità e il risultato del lavoro svolto nel corso del "Progetto estate 2025". Valore aggiunto il parco di villa Camilla che ha fatto da scenario alla rappresentazione, unito alla bravura dei baby attori guidati da Elisa Bernasconi che ha curato testo e regia, Silvia Di Pasquale (scenografie), Sara Magon (musiche) ed Erica Monaco (coreografie). M. Cle.



Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

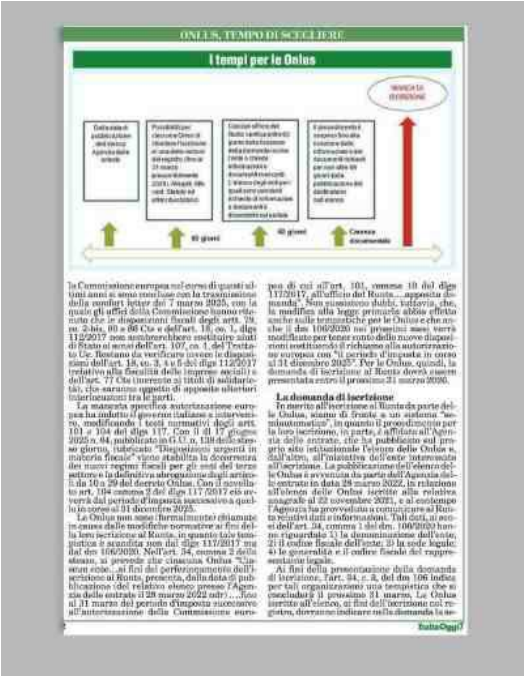
Onlus, tempo di scegliere

Gli aspetti civilistici e fiscali da valutare per l'iscrizione al Runts

ASPETTI CIVILISTICI Onlus è l'acronimo di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale: il termine definisce una qualifica rilevante ai fini fiscali che poteva essere ottenuta da alcuni enti senza scopo di lucro nel rispetto dei requisiti previsti dal dlgs n. 460/1997. L'ente, di carattere privato, svolge la sua attività per finalità esclusive di solidarietà sociale e senza fini di lucro in un settore ritenuto di interesse sociale dall'ordinamento. Nell'ambito dell'anagrafe delle Onlus risultano oggi iscritti enti di diversa natura che vanno dalle associazioni alle fondazioni, dai comitati alle cooperative, ma altresì società di mutuo soccorso, trust, enti ecclesiastici, e così via. L'elenco delle Onlus è suddiviso su base regionale. Il 28 marzo 2022 l'Agenzia delle entrate ha predisposto e pubblicato, sul proprio sito, di fatto cristallizzandolo, l'apposito elenco delle Onlus iscritte alla relativa anagrafe al 22 novembre 2021, e comunicato al Runts i relativi dati e informazioni. Le procedure di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus sono cessate il giorno 22 novembre 2021, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione che erano ancora pendenti in quella data. A partire dal 23 novembre 2021, ossia dal momento in cui è stato reso operativo il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), si è quindi provveduto a "bloccare" la categoria delle Onlus, non ammettendo ulteriori iscrizioni (art. 38, c. 3 del dm 106/2020). Onlus e Runts L'art. 102, co. 2, lett. a), del Codice del terzo settore dispone l'abrogazione degli articoli da 10 a 29 del dlgs 460/1997 (contenente la disciplina delle Onlus) "a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2" ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Runts e a quello in cui l'autorizzazione europea sarà rilasciata. Visto che il Runts è oramai operativo dal 23 novembre 2021, per la definitiva cessazione della disciplina delle Onlus mancava solo l'autorizzazione della Commissione europea. Le interlocuzioni fra le autorità nazionali e la Commissione europea nel corso di questi ultimi anni si sono concluse con la trasmissione della comfort letter del 7 marzo 2025, con la quale gli uffici della Commissione hanno ritenuto che le disposizioni fiscali degli artt. 79, co. 2-bis, 80 e 86 Cts e dell'art. 18, co. 1, dlgs 112/2017 non sembrerebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, co. 1, del Trattato Ue. Restano da verificare invece le disposizioni dell'art. 18, co. 3, 4 e 5 del dlgs 112/2017 (relativo alla fiscalità delle imprese sociali) e dell'art. 77 Cts (inerente ai titoli di solidarietà), che saranno oggetto di apposite ulteriori interlocuzioni tra le parti.

La mancata specifica autorizzazione europea ha indotto il governo italiano a intervenire, modificando i testi normativi degli artt.

101 e 104 del dlgs 117. Con il dl 17 giugno 2025 n. 84, pubblicato in G.U. n. 138 dello stesso giorno,



Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

rubricato "Disposizioni urgenti in materia fiscale" viene stabilita la decorrenza dei nuovi regimi fiscali per gli enti del terzo settore e la definitiva abrogazione degli articoli da 10 a 29 del decreto Onlus. Con il novellato art. 104 comma 2 del dlgs 117 /2017 ciò avverrà dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Le Onlus non sono (formalmente) chiamate in causa dalle modifiche normative ai fini della loro iscrizione al Runts, in quanto tale tempistica è scandita non dal dlgs 117/2017 ma dal dm 106/2020. Nell'art. 34, comma 2 dello stesso, si prevede che ciascuna Onlus "Ciascun ente ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al Runts, presenta, dalla data di pubblicazione (del relativo elenco presso l'Agenzia delle entrate il 28 marzo 2022 ndr) .fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10 del dlgs 117/2017, all'ufficio del Runts.apposita domanda". Non sussistono dubbi, tuttavia, che, la modifica alla legge primaria abbia effetto anche sulle tempistiche per le Onlus e che anche il dm 106/2020 nei prossimi mesi verrà modificato per tener conto delle nuove disposizioni sostituendo il richiamo alla autorizzazione europea con "il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025".

Per le Onlus, quindi, la domanda di iscrizione al Runts dovrà essere presentata entro il prossimo 31 marzo 2026.

La domanda di iscrizione In merito all'iscrizione al Runts da parte delle Onlus, siamo di fronte a un sistema "semiautomatico", in quanto il procedimento per la loro iscrizione, in parte, è affidato all'Agenzia delle entrate, che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco delle Onlus e, dall'altro, all'iniziativa dell'ente interessato all'iscrizione. La pubblicazione dell'elenco delle Onlus è avvenuta da parte dell'Agenzia delle entrate in data 28 marzo 2022, in relazione all'elenco delle Onlus iscritte alla relativa anagrafe al 22 novembre 2021, e al contempo l'Agenzia ha provveduto a comunicare al Runts relativi dati e informazioni. Tali dati, ai sensi dell'art. 34, comma 1 del dm. 106/2020 hanno riguardato 1) la denominazione dell'ente; 2) il codice fiscale dell'ente; 3) la sede legale; 4) le generalità e il codice fiscale del rappresentante legale.

Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione, l'art. 34, c. 3, del dm 106 indica per tali organizzazioni una tempistica che si concluderà il prossimo 31 marzo. Le Onlus iscritte all'elenco, ai fini dell'iscrizione nel registro, dovranno indicare nella domanda la sezione in cui intendano essere inserite allegando: 1.copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore;

2.gli ultimi due bilanci approvati. Le Onlus che non avranno presentato domanda di iscrizione al Runts entro tale termine non vedranno venir meno la possibilità di iscriversi al Runts e assumere una delle qualifiche in esso previste, ma tale riqualificazione non potrà evitare la devoluzione dell'incremento patrimoniale, realizzato dalla Onlus successivamente alla iscrizione alla relativa anagrafe (Circ. Agenzia dell

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

e entrate 59/E del 31 ottobre 2007). La devoluzione del patrimonio è prevista dall'art. 10 lett. f) dlgs 460/97). In merito il patrimonio da devolvere esso sarà integrale nel caso di cessazione dell'attività e quello costituito successivamente alla iscrizione all'anagrafe Onlus qualora intendano proseguire quali enti del libro primo del codice civile (in tal senso la circolare Agenzia delle entrate 31/10/2007 n. 59). La presentazione della domanda, come si è detto, dovrà avvenire entro il prossimo 31 marzo (decreto Runts art. 34, comma 3). A oggi sembra che siano iscritte al Runts circa il 25% delle 23.000 Onlus iscritte all'anagrafe. Le Aps e le Odv in via automatica in relazione all'art. 34, c. 11, altre per opzione. Una volta inviata la domanda da parte del rappresentante dell'ente, ciascun ufficio del Runts verifica entro 60 giorni dalla ricezione della stessa la sussistenza dei requisiti e in caso di esito positivo dispone l'iscrizione nel Runts (dm 106/2020 art. 34 c. 8). Entro lo stesso termine il Runts può richiedere all'ente informazioni e documenti aggiuntivi e comunicare allo stesso eventuali motivi ostativi all'iscrizione. Il procedimento è sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti per non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei riferimenti del destinatario pubblicati sul portale del Runts (art. 31, c. 4) Le Onlus che non potranno iscriversi al Runts Non tutte le organizzazioni iscritte all'anagrafe Onlus sono nelle condizioni oggettive di iscriversi al Runts. In particolare, non risultano iscrivibili al registro: 1) i trust dotati della qualifica Onlus, in quanto mancherebbero della natura soggettiva di "Enti", presupposto ineludibile ai sensi dell'art. 4 del Cts per l'iscrizione al Runts; 2) le Onlus che, a causa di una situazione di direzione e coordinamento o di controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del Cts non possono assumere la qualifica di ente del terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4 (si pensi alla Fondazione con 5 membri nel cda di cui: 2 nominati dal fondatore, persona fisica, uno da un comune, uno dalla provincia e uno dalla regione. In questo caso la maggioranza dell'organo decisionale sarebbe nominato da amministrazioni pubbliche di cui alla legge 165/2001 e quindi l'ente non sarebbe iscrivibile (di norma le fondazioni sotto poste a controllo di enti pubblici). Come si è anticipato qualora le Onlus non si iscrivano al registro nei termini statuiti perdendo la qualifica di Onlus dovrebbero provvedere alla integrale devoluzione patrimoniale o almeno del patrimonio costituito successivamente alla iscrizione all'anagrafe Onlus qualora vogliano proseguire la loro attività quali enti del libro primo del codice civile. Tale problema è stato scongiurato con le nuove disposizioni della legge n. 104/2024 che ha emendato il comma 8 dell'art. 101 del Runts prevedendo che per le specifiche situazioni dianzi evidenziate la perdita della qualifica Onlus, non integreranno ipotesi né di scioglimento dell'ente né di devoluzione del patrimonio (neppure quello incrementale). Tali organizzazioni, a seguito della novella, potranno, quindi, non solo continuare l'attività come enti disciplinati dal libro primo, ma, soprattutto, non sono più

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

tenute alla devoluzione del patrimonio. Questa possibilità varrà, si legge nel disposto normativo alla duplice condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del dlgs 117/2017, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. Le varie opzioni per le Onlus L'obbligo di abbandonare l'anagrafe imporrà agli enti ancora iscritti di scegliere se rimanere disciplinati dal libro primo del codice civile oppure se diventare Ets e, in questo secondo caso, se iscriversi in una delle sezioni del terzo settore o in quella delle imprese sociali. Le motivazioni che possono indurre le Onlus a scegliere la "libertà" del libro primo del codice civile sono ben sintetizzate nel documento emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti la scorsa estate (9 agosto 2024) di seguito esposte: 1. le Onlus, che non svolgono attività connesse a quelle principali, le quali non godono quindi delle relative agevolazioni fiscali o non godono delle agevolazioni di cui all'art. 150 Tuir comma 1 per talune attività istituzionali; 2. Onlus che possono comunque contare sull'accesso ai contributi e risorse finanziarie anche senza la qualifica di Ets; 3. Onlus operanti in taluni settori che comunque hanno previsioni di vantaggio legate al tipo di attività e non al riconoscimento ai fini fiscali; 4. Onlus per le quali la perdita del patrimonio incrementale non costituisca un pericolo (tra i quali anche il caso di assenza di patrimonio da devolvere); 5. Onlus per le quali l'esclusione dall'inserimento tra i beneficiari del 5x1.000 non costituiscano un problema. A queste ovviamente vanno sommate le Onlus che per legge non potranno iscriversi al RuntS in relazione alla circostanza di essere sottoposte a direzione e coordinamento o al controllo degli enti di cui all'art. 4 del dlgs 117/2017 o non iscrivibili in relazione al fatto di essere "Trust Onlus", situazioni che come si è visto in relazione al novellato art. 101, comma 8, consentono oggi agli enti di operare nel libro primo senza devolvere il loro patrimonio. Più articolata e non agevole risulterà la scelta di quegli enti (la grande maggioranza delle Onlus iscritte all'anagrafe) che opteranno per il RuntS. La scelta necessita in primo luogo di una ricognizione complessiva attinente: a) le attività esercitate e/o da esercitare; b) le modalità utilizzate per la produzione e l'offerta di beni e servizi; c) la struttura dell'ente, la sua governance e i soggetti che vi partecipano. Ovviamente la sezione prescelta sarà altresì fortemente influenzata anche dalla fiscalità a cui sarà sottoposto l'ente di approdo (aspetto di cui si dirà nella seconda parte del lavoro). In merito all'attività che attualmente le Onlus possono perseguire dispone l'art. 10 del dlgs 460/97. In esso si prevede sostanzialmente che le Onlus possono liberamente operare (nel senso che sono considerate sempre inerenti a finalità di solidarietà sociale) nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria, nell'assistenza sanitaria, nella beneficenza, nella tutela del patrimonio artistico, dell'ambiente

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

e natura nonché nella promozione di arte e nella ricerca scientifica svolta da fondazioni, mentre per altri settori di attività le organizzazioni non lucrative operano in modo condizionato. In particolare, le attività dell'assistenza sanitaria, della istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione tutela e arte nonché nella tutela dei diritti civili sono considerate inerenti alle attività solidaristiche solo se svolte a favore di persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o a favore di componenti della collettività estera, limitatamente agli aiuti comunitari. In definitiva, mentre per i primi settori di attività le finalità di solidarietà sociale si considerano "immanenti" per espressa previsione normativa, per le seconde, definibili a "solidarietà condizionata", le finalità di solidarietà sono correlate alle condizioni dei destinatari. Tali previsioni normative sono sempre state considerate limitative per lo svolgimento delle attività delle Onlus, poiché il mancato rispetto delle attività a solidarietà condizionata permetteva all'Amministrazione finanziaria di contestare il mancato perseguimento delle cosiddette finalità di solidarietà sociale, consentendo nei casi più gravi anche disporre la cancellazione dell'ente dall'Anagrafe delle Onlus (si vedan

o in tal senso, per esempio, la circolare Agenzia delle entrate n. 48/2004, e le risoluzioni nn. 146/2006, 186/2009). Infine, occorre evidenziare la diversa disciplina e il diverso settore che caratterizza le "attività diverse" degli Ets rispetto alle "attività connesse" delle Onlus e che gli orientamenti dell'Amministrazione finanziaria hanno fortemente limitato nel corso degli anni. Occorre infatti ricordare che la circolare 168/E/1998 ha permesso alle Onlus di svolgere "le attività direttamente connesse a quelle istituzionali sempreché siano rispettate le seguenti condizioni: 1) le attività direttamente connesse non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale; 2) i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione". Di contro gli Ets possono ottenere ricavi dalle "attività diverse" di cui all'art. 6, del Codice del terzo settore (Cts), nei limiti dell'art. 3 del dm 107/2021 secondo il quale si considerano attività secondarie rispetto alle attività di interesse generale quelle attività per le quali in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni: a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% del

le entrate complessive dell'ente del terzo settore; b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del terzo settore. Un secondo elemento di valutazione riguarda le modalità utilizzate per la produzione e l'offerta di beni e servizi. Gli enti di diritto privato, come noto, possono realizzare le attività previste nei propri statuti sia attraverso una modalità erogativa che economica. Nel primo caso la fornitura di beni e servizi viene effettuata prescindendo da un ritorno economico; nel secondo, invece, si tiene conto dei costi sostenuti e, in alcuni casi, si programma un prezzo di cessione comprensivo pure di una eccedenza rispetto a questi ultimi. In altri casi le due modalità vengono combinate tra loro, per cui il metodo utilizzato potrebbe divenire misto, così come potrebbe pure risultare alternato, nel senso che esso può rivelarsi in alcun

i casi economico, in altri erogativo in altri ancora mutualistico, scegliendo la strada della cooperativa

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

sociale o della cooperativa impresa sociale. Un terzo elemento di valutazione sarà ovviamente determinato dalla struttura dell'ente, dalla sua governance e dai soggetti che vi partecipano. In relazione a tale circostanza si potrà optare per la struttura associativa, dotandola o meno della personalità giuridica, fondazionale, o ricorrere alla opzione del Comitato. Tale scelta potrà anche essere di tipo societario nel caso in cui l'ente opti per iscriversi nella sezione delle imprese soc

iali, ove oltre alle classiche strutture delle società di capitali si potrà optare per la forma cooperativistica e anche per quella delle società personali. L'iscrizione al Runts: la valutazione della sezione da scegliere La perdita della qualifica Onlus, si legge nell'art. 101, comma 8, del Codice del terzo settore, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra una ipotesi di scioglimento dell'ente

ai s

ensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 10, comma 1 lett. f) del dlgs 3/12/1997 n. 460 e artt. 4, comma 7, lett. b) del dpr 26.19.1972 n. 633. Una volta scelta la strada del Runts la Onlus dovrà valutare

in quale sezione iscriversi, che potrà essere quella degli Ets generici, degli enti filantropici, delle Aps o Odv, oppure la sezione delle imprese sociali. In questi casi, infatti, l'ente potrà liberamente esercitare una o più (non tutte però) delle 26 att

ività previste dall'art. 5 del dlgs 117/2017 o, se opti per la sezione delle imprese sociali, per una delle 22 attività di cui all'art. 2 del dlgs 112/2017. Ovviamente, ai fini dell'iscrizione la Onlus dovrà assumere anche la veste dell'ente nel quale essa ha deciso di continuare a vivere e quindi il relativo statuto dovrà essere redatto secondo la sezione del Runts nel quale la ex Onlus intenderà iscriversi. Nel caso di scelta di una specifica sezione del Runts la ex Onlus dovrà inoltre rispettare le disposizioni specifiche a cui è sottoposta l'operatività dell'ente prescelto (es. prevalenza dei volontari se si opti per la sezione Aps, riconoscimento giuridico e attività sostanzialmente donativa se si scelga la sezione degli enti filantropici, ecc.). In ogni caso, poi, l'Ente dovrà dotarsi di uno statuto in linea con le previsioni del Cts, rispettare le regole gestionali degli Ets, redigere il bilancio secondo i previsti schemi propri di tale tipologia di enti e depositarlo al Runts, nominare l'organo di controllo a

I superament

o dei parametri dimensionali dell'art. 30 del Cts e, inoltre, per essere considerato non commerciale attenersi alle disposizioni di cui all'art. 79 del Cts. Vedia

mo di seguito quali potrebbero essere le strade percorribili in ottica civilistica, lasciando le valutazioni fiscali alla seconda parte del presente lavoro. a)Ets generici In tale sezione possono confluire sostanzialmente tutte le Onlus costituite in forma di enti siano essi associazioni, riconosciute e no, che fondazioni. A tale sezione potranno accedere anche i comitati. La possibilità per i comitati (enti non espressamente

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

richiamati dal Codice del terzo settore) fra i soggetti iscrivibili al Runts è stata recentemente esplicitata dal Ministero del lavoro con circ. del 26. Maggio 2025 n. 5. In essa a riguardo si chiarisce che "L'ampia formulazione del sopra menzionato articolo 4, comma 1 del Cts, consente la collocazione del comitato nella sezione del Runts di cui all'articolo 46, co

mma 1, lettera g), destinata ad accogliere gli altri enti del terzo settore, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. civ. sentenze nn. 3898/1986; 21880/2020), il quale considera il comitato, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, come un autonomo centro di

imputazione di situazioni giuridiche soggettive, con conseguente possibilità di attribuzione a esso della titolarità di diritti, sia obbligatori, che reali. Per altro verso, guardando all'oggetto e al profilo finalistico, la definizione contenuta nell'articolo 39 del Codice civile evidenzia il carattere altruistico e di interesse generale del fine per il quale il comitato viene costituito e viene effettuata la raccolta dei fondi. Altrettanto indubbia è, da ultimo, l'assenza dello scopo di lucro che caratterizza il comitato. Non osta, infine, all'inclusione nel perimetro del terzo settore il carattere tendenzialmente temporaneo e transitorio del comitato (che comunque non costituisce requisito costitutivo dell'ente), ove si consideri che l'articolo 21, comma 1 del Cts prevede espressamente tra i contenuti dell'atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore l'eventuale previsione della durata dell'ente, ammettendosi pertanto la configurabilità di un Ets avente un orizzonte temporale delimitato". In merito al riconoscimento giuridico di tali enti e al capitale necessario per la loro iscrizione al Runts si evidenzia ancora nella medesima circolare: "Una lettura sistemica delle norme richiamate deve portare alla conclusione favorevole circa l'applicabilità dell'articolo 22 ai comitati. All'applicabilità dell'articolo 22 del Codice del terzo settore anche ai comitati è necessariamente collegato, inoltre, il tema dell'ammontare del patrimonio minimo necessario per l'acquisto della personalità giuridica: la rilevanza, che nell'evoluzione del comitato rispetto al suo momento genetico assume l'elemento patrimoniale, in quanto, nella definizione codicistica dei tratti distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta,

gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell'individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall'articolo 22, comma 4 per le fondazioni". In questa sezione, destinata agli enti generici, non potranno ovviamente iscriversi soci

età (tipicamente in forma cooperativa). In tale sezione, inoltre non si iscriveranno altri enti che per le loro connotazioni specifiche troveranno accoglienza in altre sezioni del

Runts (enti filantropici, imprese sociali, Aps o Odv). Per essere iscrivibili, come si è detto, le ex-Onlus dovranno modificare i loro atti costitutivi e statuti rendendoli in linea con gli artt. 21 a 31 del Codice del terzo settore. b)Enti filantropici È in primo luogo da evidenziare che, come dispone

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

l'art. 37, comma 1 del Cts devono essere costituiti in forma di associazioni riconosciute o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Come si chiarisce nello studio del Cnn n.28-2024/Cts Rubricato "Gli enti filantropici del terzo settore", essi potrebbero erogare, per esempio, interventi e servizi sociali (lett. a), interventi e prestazioni sanitarie (lett. b), educazione, istruzione e formazione professionale (lett. d), attività culturali (lett. i), servizi strumentali ad altri Ets (lett. m), alloggio sociale (lett. q), ecc.. Ciò significa che gli enti filantropici possono essere attivi non solo nella beneficenza di cui alla lettera u), ma anche in altri

settori di attività di cui all'art. 5, comma 1, dlgs 117/2017. Solo gli enti filantropici possono, in particolare, erogare servizi d'investimento e sostenere anche le attività di interesse generale caratterizzanti le imprese sociali. Tra le attività erogabili, l'art. 37, c.1, menziona espressamente i servizi di investimento. Tale attività, come evidenzia l'Agenzia

delle entrate con ris. n. 75/23, deve essere svolta dagli enti filantropici gratuitamente (per esempio, erogando prestiti infruttiferi o realizzando investimenti di capitale che prevedano la restituzione del solo capitale investito). L'attività erogativa è "non commerciale" a fini fiscali (in assenza di controprestazioni o corri

spettivi), e tale non commercialità riguarda anche l'attività di investimento purché anch'essa svolta a titolo gratuito (come avviene nel caso di prestiti infruttiferi e senza addebito di costi e commissioni a carico dei beneficiari). L'attività degli enti filantropici deve essere erogata a sostegno di categorie di persone svantaggiate, oltre che di attività di interesse generale. Lo svantaggio potrebbe essere conseguenza di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Al fine di individuare statutariamente le categorie di "svantaggiati", si legge ancora nello studio del n

otariato possono essere di supporto le "condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia" di cui all'art. 1, comma 1, l. 328/2000, nonché le condizioni di povertà o limitato reddito o incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze

ze per inabilità di ordine fisico e psichico, le difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, la sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. c) Imprese sociali Affinché l'ente possa iscriversi nella sezione delle imprese sociali è necessario, in primo luogo, comprendere se l'attività esercitata dalla Onlus potrà essere gestita attraverso la

qualifica di impresa sociale e, quindi, se le attività di cui all'art. 10 del dlgs 460/97 rientrano o meno in quelle previste dall'art.2 del dlgs 112/2017. In realtà molte delle attività ricomprese nei due articoli sono di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi a oggetto : l'assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria; l'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (escluse le attività di raccolta e gestione dei rifiuti); la valorizzazione del patrimonio culturale, la ricerca ed erogazione di servizi culturali, il turismo sociale. Si considerano in ogni caso perseguire un interesse generale le imprese sociali che operino con un rilevante numero di lavoratori molto svantaggiati o persone svantaggiate (art. 2, c. 4). L'art. 2 del dlgs n. 112/2017 richiede l'esercizio in via stabile e principale di una o più attività d'impresa di interesse generale che dovranno risultare dai relativi statuti. Da segnalare che a differenza che nelle Onlus, l'art. 2, comma 3 in tema di imprese sociali prevede che le attività di interesse generale - per intendersi quali "principali" ai fini della qualifica di impresa sociale - d

ebbano determinare ricavi in misura superiore al 70% dei ricavi complessivi dell'organizzazione. Una volta appurata la possibilità che l'attività della ex Onlus possa svolgersi attraverso la veste di Impresa sociale sarà necessario individuare quale struttura giuridica (società o ente) utilizzare. L'impresa sociale, infatti, non è una forma societaria o di ente a sé stante ma una "qualifica". In altri termini trattasi di una modalità specifica attraverso cui fare impresa che prescinde dalla forma giuridica dell'organizzazione che la assume. Ne deriva che la Onlus che scelga di diventare impresa sociale potrà scegliere sia la forma di ente (associazione o fondazione) sia quella di società (srl, cooperativa, spa, snc o sas) purché non unipersonale. In ogni caso l'organizzazione che esercita una impresa sociale deve essere costituita per atto pubblico e quindi le Onlus che intendano acquisire la relativa qualifica devono modificare il proprio statuto attraverso l'intervento di un notaio. Fra i vantaggi dell'impresa sociale, rispetto alle Onlus va evidenziato il fatto che esse possano provvedere, se costituite in forma societaria, alla ripartizione (nei limiti del 50%) degli utili ai propri associati (art. 3, c. 3). Di contro potranno accedere al beneficio del 5 per mille anche le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma di associazione o di fondazione, mentre tale possibilità è preclusa alle imprese sociali costituite in forma di società. Lo statuto dovrà in ogni caso disciplinare: i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci; la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, qualora l'impresa sociale superi due dei limiti di cui all'articolo 11 del dlgs n.112/2017. Da ricordare, poi che le imprese sociali sono tenute: 1) all'iscrizione presso il registro delle imprese (art.5, c. 2); 2) all'obbligo del bilancio sociale (articolo 9 del dlgs n. 112/2017) 3) all'obbligo di nominare un organo di controllo interno (articolo 10 del dlgs n. 112/2017), obbligo che, invece, per gli altri Ets si rende necessario solo al superamento di determinate soglie. Infine, l'impresa sociale può assumere la forma della cooperativa. In quest'ultimo caso l'ente previa trasformazione potrebbe

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

entrare nel terzo settore con l'adozione della qualifica di cooperativa sociale, e con l'obbligo di svolgere una o più delle attività espressamente previste nella L.381/1991, oppure nella veste di -cooperativa impresa sociale - diversa dalle cooperative sociali. Se si scegliesse quest'ultima strada l'oggetto sociale potrebbe essere più ampio in quanto le cooperative imprese sociali possono includere nel loro oggetto sociale tutte le attività previste nell'art.2, commi 1 e 3, del dlgs112/2017, a differenza delle cooperative sociali, il cui ambito operativo è necessariamente circoscritto a quanto previsto nell'art.1 della L.381/1991. Merita di essere segnalato che quest'ultima norma prevede che

e fra le attività che possono essere svolte tramite una cooperativa sociale sono incluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), (del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)", che sicuramente possono essere esercitate anche tramite una cooperativa impresa sociale. d)Odv e Aps Da segnalare, che le Onlus, nella forma di Odv o Aps iscritte all'anagrafe, sono transitate automaticamente nel Runts (art. 34, c. 11 dm 106/2020 cosiddetto "decreto Runts"). Tale circostanza non preclude tuttavia che altre tipologie di enti, attualmente iscritti all'anagrafe in altre vesti giuridiche non possano optare (con idonee modifiche statutarie) per la forma di Odv e Aps chiedendo di essere iscritte al Runts nelle rispettive sezioni L'iscrizione dell'ente nella sezione delle organizzazioni di volontariato dovrà ovviamente avvenire nel rispe

tto delle disposizioni degli artt. 32, 33 e 34 del Cts, mentre le associazioni di promozione sociale dovranno attenersi alle previsioni degli art. 35 e 36 del Codice stesso Sia le Odv, che le Aps dovranno operare ricorrendo in maniera prevalente a volontari (aspetto di rilevanza assoluta nelle Odv). L'intervento del Notaio La presentazione dell'istanza di iscrizione nel Runts o nel registro delle imprese è adottata dal competente organo della Onlus (assemblea o altro organo previsto dallo statuto). La forma e le regole da osservarsi per la valida assunzione di tale decisione variano da caso a caso e risultano strettamente dipendenti sia dalla forma giuridica della Onlus in partenza che da quella dell'ente di arrivo (Ets o impresa sociale). A riguardo, a livello operativo va segnalato che sarà richiesto l'intervento del notaio nei seguenti casi: 1)Onlus dotata di personalità giuridica, a prescindere dalla forma dell'ente di arrivo; 2)Onlus sprovvista di personalità giuridica che decida di proseguire le proprie attività in forma di: a)Et

s con personalità giuridica (da ottenersi sia ai sensi del d.p.r. 361/2000 che ai sensi dell'art. 22 Cts); b)Impresa sociale; c)Ente di diritto privato con personalità giuridica (associazione o fondazione) che opererà ai sensi delle disposizioni del primo libro del c.c. con devoluzione patrimoniale. Inoltre, in ogni caso in cui l'ente di arrivo vorrà essere dotato di personalità giuridica, con iscrizione nel Runts ovvero nella sezione speciale del registro delle imprese come Impresa sociale, sarà il notaio a verificare la dotazione patrimoniale minima ai sensi e

per gli effetti dell'art. 22 Cts, nonché a effettuare il cosiddetto controllo di iscrivibilità dell'ente risultante dalla decisione della (ex) Onlus. In questi casi, infatti, il Runts e il R.I si limiteranno

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

a un mero controllo di regolarità formale della documentazione presentata per l'iscrizione. Il ricorso al notaio non sarà invece necessario nel caso in cui la Onlus, sprovvista di personalità giuridica, decida di proseguire le proprie attività in forma di: a) Ets privo di personalità giuridica (es. associazione non riconosciuta Ets); b) associazione non riconosciuta di diritto privato che opererà in conformità alle disposizioni del primo libro del c.c. (con la devoluzione patrimoniale).

GLI ASPETTI FISCALI

Premessa Al fine di poter correttamente inquadrare la posizione fiscale delle Onlus, nel più ampio contesto di questa transazione normativa che sta ancora attraversando il mondo del non profit in conseguenza del cosiddetto "Codice del terzo settore" (dlgs n. 117/2017, Cts), si rende preliminarmente opportuno richiamare quanto descritto nella prima parte di questo volume, con peculiare riferimento alla data di decorrenza delle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Cts: sulla base delle considerazioni già fatte in tale paragrafo, si può affermare che la regolamentazione fiscale degli Ets (che quindi interesserà anche le Onlus transitate nel Runt) entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. Tuttavia, per mettere meglio a fuoco la situazione a oggi, occorre ricordare che per le Onlus (oltre che per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale) era previsto una sorta di regime transitorio disciplinato dall'art. 104 co. 1 Cts, con riferimento ad alcune disposizioni specifiche, riepilogate nella tabella. Per quanto attiene alla specificità delle Onlus, tale meccanismo (di entrata in vigore transitorio di talune disposizioni) vale per tutte le società iscritte all'anagrafe delle Onlus cristallizzato al 22/11/2021 e pubblicato dall'Agenzia delle entrate lo scorso 28 marzo 2022. Infatti, come anche ricordato nella prima parte di questa monografia, tale registro (dopo la data indicata) non risulta più accessibile per i soggetti di nuova costituzione, mentre è altresì opportuno ribadire che la riforma del terzo settore prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l'abrogazione delle disposizioni relative alle Onlus (dlgs n. 460/1997, oltre alle disposizioni fiscali di favore di cui all'art. 150 Tuir, specifiche proprio per tale tipologia di ente). A oggi, la situazione appare particolarmente dunque particolarmente articolata e può essere sintetizzata come segue: i) Onlus costituite entro il 22/11/2021 e non ancora transitate al Runt. In questo caso, l'ente è chiamato a scegliere tra diverse alternative possibili (si veda il successivo paragrafo "le conseguenze fiscali per le Onlus che non sono ancora transitate a Ets"). In ogni caso fino al 31/12/2025 per tali soggetti opera il regime transitorio sopra ricordato, che però cessa automaticamente con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2026 di tutte le norme del Titolo X del Cts. ii) Onlus costituite entro il 22/11/2021 e transitate al Runt. Per questi soggetti, trovano applicazione le disposizioni del regime transitorio già menzionate: tuttavia le altre norme del Titolo X del Cts entreranno in vigore il prossimo 1° gennaio 2026. Vi è quindi da chiedersi quale sia l'inquadramento fiscale di tali soggetti che, non sono più Onlus (poiché transitate nel Runt ante- 2026) ma che non possono ancora godere del regime fiscale di

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

favore degli Ets (perché entra in vigore solo nel 2026). Sebbene non risultino esservi chiarimenti di prassi sul punto, si tende a escludere, per ragioni di carattere sistematico che, per questi enti nella finestra temporale che si chiude il 31/12/2025 non risulti applicabile l'art. 150 Tuir e le altre disposizioni fiscali del dlgs n. 460/1997 poiché ragionando a contrario, si avrebbe un tendenziale peggioramento della propria posizione fiscale derivante dal solo fatto di essersi tempestivamente iscritti al Runts. Le conseguenze fiscali per le Onlus che non sono ancora trans

itate a Ets Come rappresentato nella parte civilistica, per le Onlus che, alla data odierna, non hanno ancora effettuato la scelta di iscriversi al Runts (e quindi di qualificarsi quali Ets), vi sono diverse alternative prospettabili, atteso che il termine ultimo per tale opzione è quello del 3/3/2026 (vd. par. "Onlus e Runts"). Al di là degli aspetti connessi con l'eventuale devoluzione (totale o parziale) del patrimonio (che vengono esaminati nel par. "la domanda di iscrizione", qui interessa

fornire una panoramica dei possibili inquadramenti tributari conseguenti alla scelta operata dall'ente: a. Onlus che diventa Ets ("generico" oppure "ente filantropico, oppure ancora "Odv" o "Aps") b. Onlus che diventa impresa sociale. Nella prima fattispecie, la disciplina di riferimento è contenuta nel dlgs n. 117/2017, mentre l'impresa sociale è regolata dal dlgs n. 112/2017. Vi sono poi ulteriori fattispecie che, in qualche misura, possono essere considerate di carattere residuale e attengono alle Onlus che: i) per condizioni oggettive, è preclusa l'iscrizione al Runts (per es.: trust dotato della qualifica di Onlus); ii) che decidono di non transitare al Runts né di divenire imprese sociali, di fatto qualificandosi come enti associativi di c

ui al libro primo del codice civile. Anche senza approfondire le questioni civilistiche di tali situazioni (che comunque vengono trattate in altre parti del presente lavoro), è opportuno notare come, tali configurazioni abbiano delle ricadute in termini di inquadramento fiscale; infatti: - da un lato, vi è l'i

mpossibilità di accedere alle norme di carattere tributario applicabili al Runts, mancando il presupposto preliminare per le stesse, ovvero la qualifica di Ets; - dall'altro, la già menzionata abrogazione del quadro fiscale per le Onlus (che diverrà effettivo a far data dal 1° gennaio 2026), comporterà l'impossibilità, anche per tali enti, di utilizzare tali disposizioni di favore. In ra

gione di quanto appena scritto, troveranno quindi applicazione le ordinarie disposizioni del Tuir che si applicheranno al caso di specie, in ragione dell'attività svolta e della fattispecie dei redditi cui tali attività vengono di volta in volta ricondotte: ciò comporta, peraltro, l'impossibilità di accedere a regimi fiscali di favore o a norme che abbiano un carattere agevolativo. Se si volesse rappresentare il possibile ventaglio di scelte che una Onlus ha innanzi a sé prima della decorrenza delle disposizioni del Titolo X del Cts, ricollegandone anche (in maniera sintetica) l'inquadramento fiscale, si potrebbe utilizzare lo schema riportato nella tabella nella pagina seguente. Bisogna precisare che la tabella

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

rappresentata rappresenta, proprio in quanto tale, una semplificazione che deve tenere conto anche di alcune ulteriori opzioni: - qualora la Onlus decida di acquisire la qualifica di Ets, dovrà anche valutare in quale sezione del Runtis iscriversi e questo potrebbe avere riflessi sul regime fiscale in concreto applicabile. Sussistendone i requisiti, infatti l'ente potrebbe valutare di diventare una organizzazione di volontario (Odv), oppure un'associazione di promozione sociale (Aps). Entrambe tali

tipologie godono di agevolazioni fiscali (nel contesto del Cts) di particolare favore. Oppure ancora, e sempre sussistendone i requisiti, potrebbe valutare di divenire un ente filantropico. - Il termine ultimo a disposizione per la Onlus circa la scelta di transitare al Runtis è (a oggi) differente da quello di entrata in vigore delle disposizioni fiscali di cui al Titolo X del Cts. Mentre quest'ultimo è disposto a far data dal periodo di i

mposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 (ossia, 1/1/2026), il primo è fissato (per la domanda di iscrizione al Runtis, da parte dell'art. 34 co. 3 dm n. 164/2020) al 31/3/2026. Ciò significa che potrebbero esservi Onlus che presentano la domanda di iscrizione al Runtis, dopo l'entrata in vigore delle norme fiscali del Titolo X del Cts, nell'intervallo 1/1/2026 - 31/3/2026. Ets non commerciali: parametri, soglie di riferimento e inquadramento delle attività Se ci si concentra ora sulle norme fiscali a favor

e degli Ets (Titolo X del dlgs n. 117/2017), quella che indubbiamente si connota per maggior rilievo (sia strategico che operativo) è l'art. 79 ("Disposizioni in materia di imposte sui redditi") che, in termini figurativi può essere rappresentata come il "pilastro portante" su cui si basa tutto il sistema della normativa tributaria di favore prevista per gli enti iscritti al Runtis. Prima dell'esame dei contenuti della stessa, è però opportuna una premessa di carattere generale, che è finalizzata a meglio inquadrare il sistema fiscale stabilito per gli Ets: è infatti indubbio che il trattamento fiscale di favore concesso a tale tipologia di enti (nel più ampio contesto di una struttura riforma del terzo settore) sia da c

orrelarsi allo svolgimento di determinate attività di interesse generale (definite dall'art. 5 del Cts), nonché alle modalità di svolgimento delle stesse e ai correlati maggiori adempimenti amministrativi di trasparenza e di accountability richiesti che consentono di dare conto degli assetti organizzativi, amministrativi, contabili e di gestione delle risorse finanziarie dell'ente. Ed è proprio in questa prospettiva che una Onlus chiamata a fare la valutazione di iscrizione al Runtis deve leggere le previsioni dell'art. 79 dlgs n. 117/2

017 che nei fatti trattano della non commercialità delle attività di interesse generale poste concretamente in essere dall'ente. L'esame preliminare deve necessariamente partire dall'identificazione corretta delle attività poste concretamente in essere dall'ente, per poi andare a collocare all'interno della classificazione delle attività di interesse ge

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

nerale di cui all'art. 5 Cts. Dopo aver fatto ciò, bisogna poi esaminare le modalità di svolgimento di tali attività alla luce delle previsioni contenute nell'art. 79, per arrivare quindi a uno dei due possibili esiti: - Ets avente natura non commerciale, per il quale risultano applicabili tutte le disposizioni fiscali di favore del dlgs n. 117/2017; - Ets commerciale, per cui, a contrario, le disposizioni in questione non sono applicabili, salvo deroga esplicita. È altresì opportuno chiarire che l'esame circa "la non commerciali

tà" delle attività di interesse generale (i cui parametri saranno di seguito esaminati), non va condotta solo all'atto dell'iscrizione al RuntS, bensì deve essere un processo costante (di carattere periodico/annuale) che è finalizzato a verificare la sussistenza di questa condizione: ciò ha come ovvia conseguenza che l'assetto contabile e amministrativo dell'Ets deve essere configurato e gestito in modo da fornire gli elementi rilevanti per questo tipo di analisi. Il co. 1 dell'art. 79 Cts ha una duplice finalità: - da un lato chiarisce che il Titolo X del dlgs n. 117/2017 nonché le disposizioni del Titolo II del Tuir (in quanto compatibili) si applicano agli Ets e non alle imprese sociali (ambito soggettivo); - dall'altro precisa che l'inquadramento fiscale di un Ets non è esclusivamente regolamentato dal Titolo X del Cts, ma de

ve altresì tenere conto (con lo schermo della compatibilità) delle disposizioni Tuir contenute nel Titolo II di tale testo unico (ambito oggettivo). Dopo aver inquadrato gli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione, l'art. 79 co. 2 del Cts fornisce una prima generale definizione di non commercialità per le attività ex art. 5 Cts (ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 dlgs n. 165/2001, l'Unione europ

ea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale); per essere tali queste devono alternativamente essere svolte: i) a titolo gratuito oppure ii) dietro versamento di un corrispettivo che non superi i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici di enti dell'amministrazione pubblica con cui si è stipulato un accordo, convenzione e salvo eventua

li importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. Se sul concetto di "gratuità" non paiono esservi particolari incertezze, nella seconda fattispecie (quella sopra

indicata con ii) si pone subito all'attenzione il tema definitorio connesso con la nozione di "costi effettivi". Essa rappresenta un parametro fondamentale per decidere della "non commercialità" di un'attività di interesse generale e, in ultima istanza, della non commercialità di un Ets. A questo riguardo il documento di ricerca del Cndcec del 26/10/2022 "Le novità del terzo settore nel cosiddetto decreto semplificazioni" esplicitava come ante emanazione del dl n. 73/2022 (il decreto semplificazioni, appunto), la disposizione originaria " non offriva alcuna definizione della nozione di costo effettivo, prestandosi dunque a diverse interpretazioni che avrebbero potuto facilmente condizionare la cor

retta qualificazione della natura dell'ente con conseguenti incertezze operative". Tale questione ha trovato però (proprio in attuazione del già menzionato decreto semplificazioni) un primo ambito definitorio,

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

poiché viene oggi stabilito dall'ultimo periodo del co. 2 de

ll'art. 79 Cts che "i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale, e tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari". A proposito di tale definizione (e in considerazione del fatto che vi sono, allo stato attuale, rilevanti aspetti di incertezza interpretativa, che si auspica possano trovare chiarimenti in futuri interventi di prassi), appare però opportuno fare alcune considerazioni. La prima attiene alla rilevanza del momento di imputazione temporale dei cosiddetti "costi effettivi". La disposizione appena citata, nulla dispone a riguardo e quindi, si deve ritenere che il momento di imputazione temporale debba (implicitamente) essere allineato con quello prescelto dall'ente ai fini della redazione del bilancio ex art. 13 Cts: vale a dire, se l'ente (avendone i requisiti) ha la possibilità di optare per il rendiconto (semplificato) per cassa, i costi effettivi rilevanti ai fini della decisione di "non commercialità" di una data attività, dovrebbero

o essere considerati con riferimento all'imputazione per cassa, mentre se il medesimo ente, optasse per il bilancio "ordinario" degli Ets e quindi per il principio di competenza, il criterio di imputazione temporale rilevante per i costi effettivi dovrebbe essere quest'ultimo. Un diverso modo di ragionare risulterebbe peraltro estremamente complesso, oneroso in termini di gestione di una sorta di cosiddetto "doppio binario" tra la competenza fiscale e quella economica, nonché fonte di notevole incertezza. Altro tema rilevante è quella della ricomprensione o meno dei "costi figurativi" ai fini della valutazione di non commercialità: a questo proposito si ritiene che la nozione di "costo effettivo" escluda quelli di

carattere figurativo che, invece mantengono una loro validità esclusivamente ai fini della valutazione delle attività secondarie e strumentali ex art. 6 Cts (così come poi declinate dal dm n. 107 del 19/5/2021): al riguardo si nota che, laddove il legislatore avesse dovuto ricomprensere tale tipologia di costi tra quelli da considerare ai fini della valutazione della "non commercialità" delle attività, avrebbe dovuto fornire una apposita specificazione che, invece è del tutto assente dal testo normativo. Si deve poi notare che il riferimento (e la rilevanza) costi "indiretti e generali" (inclusi quelli finanziari e tributari) tra i costi effettivi, dovrà necessariamente trovare una declinazione di carattere operativo, soprattutto in relazione ai criteri di imputabilità (chiavi di allocazione) da adottare: dal tenore letterale della disposizione, sembra infatti doversi escludere che ai costi direttamente imputabili alle attività di interesse generale debba essere aggiunta la totalità dei costi indiretti, generali, finanziari e tributari (si veda l'inciso dell'ultimo periodo del co. 2 dell'art. 79 "tra questi"), quanto piuttosto si debba individuare una quota degli stessi che sia imputabile a tali attività. Allo stato, si precisa che non vi sono al riguardo apposite linee -guida, ma si ritiene che indicazioni utili essere ritratte dai principi di contabilità gestionale e poi debbano (per ragioni di trasparenza) essere esplicitati nella relazione di missione (laddove redatta). Tale modo di ragionare, richiama alla memoria

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

l'annosa questione, per il mondo non profit, dell'esistenza dei cosiddetti "costi promiscui" per attività istituzionali e commerciali svolte dal medesimo ente (e che è ben presente e segregata negli impianti contabili e amministrativi di tutte le Onlus che svolgono anche attività commerciali, accanto a quelle istituzionali), che si presenta laddove non risulti possibile suddividere fin dall'origine, un componente negativo. Un esempio che spesso si è usato a tale riguardo è quello relativo all'unica utenza per elettricità che viene impiegata dall'ente sia per svolgere attività commerciale che per attività istituzionale (per es.: alimentazione attrezzature e pc degli uffici amministrativi dell'ente). Sul punto si deve osservare che, al fine di evitare elaborazioni articolate o contestazioni in sede di eventuale verifica fiscale, la pratica professionale ha sempre preferito suddividere i costi "all'origine" quanto più è possibile. Tuttavia, il rigido criterio appena descritto trova una sua mitigazione nel successivo co. 2-bis dell'art. 79, secondo cui "le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi". La specificazione della consecutività voluta dal legislatore, indica che la perdita di non commercialità di un ente non si ha qualora, all'interno del periodo di osservazione come sopra indicato, vi sia almeno una annualità in cui il parametro-soglia ricavi/costi effettivi venga rispettato: a completamento di quanto appena scritto, si evidenzia che il triennio deve essere considerato come "mobile" (e non fisso). Ciò specificato, appare poi opportuno anche notare come la norma in commento non disponga che ogni singola attività di interesse generale svolta dall'ente debba rientrare entro le soglie di non commercialità: ciò porterebbe a ritenere che non si debba fare tale valutazione su ogni singola attività di interesse generale svolta dall'ente in un dato periodo d'imposta, quanto piuttosto considerare la globalità delle stesse, confrontando i corrispettivi con i costi effettivi. Da un punto di vista sostanziale, questa impostazione comporterebbe che il rispetto dei parametri di non commercialità contenuti nei co. 2 e 2-bis dell'art. 79 devono essere complessivamente rispettati, laddove l'avverbio "complessivamente" deve essere inteso nel senso che risulterebbe possibile avere attività di interesse generale che singolarmente prese in esame, superano tali soglie ma che, in una considerazione complessiva di tutte le attività di interesse generale in un dato periodo, potrebbero comunque essere ritenute non commerciali, laddove nella globalità, si rientrasse entro i parametri stabiliti dalla norma. Questa configurazione avrebbe l'ulteriore e indubbio pregio di consentire una maggiore flessibilità di manovra ai singoli enti, senza che, per ogni singola attività, ci si debba poi preoccupare della non commercialità. Tra l'altro, si evidenzia come una tesi opposta (consistente nel voler vedere rispettati i requisiti di non commercialità separatamente per ogni specifica attività di interesse generale), presenterebbe alcune criticità di carattere contabile amministrativo, obbligando gli enti a tenere una sorta di "contabilità sezionale" per ogni attività con evidenti aggravii e oneri, oltre alle possibili contestazioni che potrebbero derivare

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

in sede di verifica da parte dell'amministrazione finanziaria, sulla attendibilità della singola contabilità sezionale per ogni specifica attività. Vi sono poi (co. 3 dell'art. 79) delle attività che, per legge, non sono considerate commerciali (a prescindere da quanto sopra scritto): a) le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ex art. 5 co. 1 lett. h, Cts), se svolte direttamente dagli enti la cui finalità principale consiste nello svolgere proprio tali attività e con l'ulteriore condizione che tutti gli utili siano interamente reinvestiti proprio in tali attività, purché vi sia diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti; b) le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ex art. 5 co.

1 lett. h, Cts), affidate dagli enti a università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal dpr n. 135/2003; c) le attività di intervento sociale, di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (ex art. 5 co. 1 lett. a, b. e c, Cts), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività

di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi. Accanto a queste (e sempre trattando di non commercialità dei proventi e delle entrate per gli Ets), il co. 5-bis dell'art. 79 considera tali i contributi, le sovve

nzioni, liberalità, quote associative e taluni proventi di Odv (art. 84 Cts) e Aps (art. 85 Cts), nonché tutte le entrate a essi assimilabili, tenuto conto anche del valore normale di cessioni o prestazioni di servizi afferenti alle attività svolte con modalità non commerciale. Il co. 4, invece, ragiona sulla non concorrenza alla formazione della base imponibile degli enti di natura non commerciale di: a. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente; b. contributi e apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche. Qui non vi è una esclusione di non commercialità dell'attività, quanto piuttosto una "irrilevanza" ai fini della determinazione della base imponibile di determinati proventi (o entrate) degli enti che hanno superato il test di non commercialità. Non commercialità e rapporti con gli associati Un aspetto di particolare interesse è quello che attiene ai rapporti, di carattere patrimoniale, con gli associati e una loro eventuale rilevanza ai fini della imp

onibilità. A questo proposito, il co. 6 dell'art. 79 esclude dal novero della commercialità, l'attività svolta da associazioni del terzo settore nei confronti dei propri associati e dei relativi familiari conviventi in conformità alle attività istituzionali degli enti medesimi. È peraltro prevista un'esclusione dalla formazione di base imponibile dell'ente, per le somme da questo incassate a titol

o di quota o di contributo associativo: su tale tema, e con specifico riferimento alle Onlus, è opportuno specificare che si registra una continuità (rispetto al passato) di trattamento fiscale. Sono viceversa

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

da sottoporre al test di commercialità le entrate derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici effettuati da associati o familiari conviventi in funzione delle diverse o maggiori prestazioni che questi ricevono dall'ente: queste entrate saranno poi qualificate quali redditi di impresa se si connotano per l'abitudine, altrimenti saranno inquadrabili tra i redditi occasionali. Le norme Tuir non compatibili con la qualifica di un Ets non commerciale. Precedentemente, si è sottolineato come il Titolo X del Cts non rappresenti l'unico riferimento normativo ai fini delle imposte sui redditi per gli Ets, ma sia necessario integrare tali disposizioni con quelle del Tuir, purché compatibili. Data la varietà di situazioni (e di fattispecie reddituali) ipotizzabili, risulta sicuramente più immediato individuare quali disposizioni del Tuir difetteranno del requisito di "compatibilità"; per fare ciò si deve rimandare alla lettura dell'art. 89 Cts secondo cui per gli Ets non trovano applicazione: - art.

143 co. 3 Tuir, sulla non concorrenza a reddito dell'ente delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, nonché dei contributi percepiti da Amministrazioni Pubbliche per finalità sociali; - art. 144 co. 2 e 6 Tuir, riguardante l'obbligo di tenere la contabilità separata; - art. 144 co. 5 Tuir, in materia di determinazione delle spese relative all'opera prestata in via continuativa dai membri degli enti religiosi; - art. 148 Tuir, concernente regimi di favore e agevolazione per en

ti di tipo associativo; - art. 149 Tuir, per la perdita di qualifica di "ente non commerciale". Si noti che tali disposizioni, non sono abrogate nel nostro ordinamento (come invece è stato previsto per l'art. 150 Tuir), quanto piuttosto non sono compatibili con l'impostazione fiscale degli Ets e le relative materie, trovano puntuale definizione in norme differenti da quelle del Tuir: a solo titolo d'esempio, la q

uestione della perdita di commercialità e delle conseguenze da essa derivanti sono, per gli enti iscritti al Runts, oggetto di specifici

ca regolamentazione a cura dell'art. 79 Cts. Peraltro, occorre notare che la situazione è indubbiamente più articolata rispetto a come sopra descritta (anche volendo tralasciare tutte le incompatibilità relative allo status di Ets rispetto a norme fiscali differenti da quelle del comparto delle imposte sui redditi (per es.: in materia di successione e donazione):

sempre all'art. 89 co. 1 lett. c) Cts, viene specificato che le disposizioni di cui alla L. n. 398/1991 (di estremo favore), non sono applicabili agli Ets, mentre per gli Ets specificamente riconosciuti dall'art. 4 co. 3 dlgs n. 117/2017 (enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222), le disposizioni che vanno dall'art. 143 a 148 del Tuir, si applicheranno (nonostante l'iscrizione al Runts) limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale, purché in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti. Le disposizioni peculiari per alcune tipologie di ente. Se nei paragrafi precedenti è stato sintetizzato il quadro normativo ai fini delle imp

oste sui redditi ordinariamente applicabile agli Ets generici, vi sono poi nel Titolo X del Cts talune disposizioni specifiche in relazione a date tipologie di enti: è qui opportuno menzionarle, poiché tali

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

elementi potrebbero rappresentare un ulteriore (e potenziale) elemento di scelta per la Onlus che decide di transitare al Runts e deve individuare la categoria di iscrizione più appropriata. A questo proposito, occorre però precisare che la variabile fiscale non rappresenta sicuramente la condizione essenziale per poter essere ricompresi in una data categoria, ma ne è una conseguenza. Organizzazioni di volontariato ed enti filantropici Le norme ad hoc (che si aggiungono a quelle generalmente applicabili a tutti gli Ets) per tali tipologie di enti, sono contenute nell'art. 84 Cts che, in ape

rtura del co. 1 considerano non commerciali le seguenti attività solte dalle sole Odv senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: a) vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione

, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dalla Odv senza a

lcun intermediario; c) somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. Viene poi previsto (co. 2 e 2-bis) che per entrambe le tipologie di enti di questo paragrafo sono esenti dall'imposta sul reddito delle società i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale da parte dell'ente. Associazioni di promozione sociale e società di mutuo soccorso Per quanto attiene tali tipologie di enti, la norma specifica di riferimento (che deve essere congiuntamente con quelle generali) è contenuta nell'art. 85 dlgs n. 117/2017. In ragione di tale disposizione, non si considerano commerciali: - (co.1) le attività svolte dalle Aps o dalle società di mutuo soccorso (cfr. co. 7-bis art. 85) in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati, familiari conviventi degli stessi, nonché di altre Aps che svolgono la medesima attività e che per legge, atto costitutivo o statuto fanno parte di unica organizzazione locale o nazionale, ivi compresi i rispettivi associati, iscritti

e tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; - (co.2) le cessioni da parte delle Aps, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e familiari conviventi degli stessi, verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali; - (co.6) le attività di vendita di beni (da parte delle Aps) acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza intervento di intermediari e che la stessa sia svolta senza impiegare mezzi organizzati professionalmente per fini di c

oncorrenzialità sul mercato. In deroga a quan

to appena scritto, il successivo co. 3 considera comunque commerciali le cessioni di beni nuovi pr
odotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia
elettrica, vapore, le prestazioni alberghiere e di alloggio, di trasporto e di deposito, le prestazioni

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

di servizi aeroportuali e le prestazioni svolte nelle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Ulteriori ipotesi di non commercialità (cfr. co.4) sono previste per alcune attività di Aps ricomprese tra gli enti ex art. 3 co. 6 lett. e L. n. 287/1991, che svolgono attività assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno. Da ultimo sul punto si segnala che per le Aps sono esenti (similmente a quanto visto prima in materia di Odv e di enti filantropici) i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali. I regimi forfettari per il reddito di impresa Una delle tematiche caratterizzanti l'impostazione fiscale degli Ets, attiene alla possibilità (in presenza di tutti i requisiti di volta in volta richiesti), di adottare un regime forfettario per la tassazione del reddito di impresa commerciale prodotto dall'Ets. A questo riguardo, si possono distinguere due regimi forfettari: - il primo, di carattere generale, è regolamentato dall'art. 80 Cts ed è applicabile alla generalità degli Ets non commerciali; - il secondo disciplinato dall'art. 86 Cts, concerne il reddito delle attività commerciali svolte a Odv e Aps. Il regime generale (disciplinato dall'art. 80 dlgs n. 117/2017) è ad appannaggio degli Ets non commerciali e come ambito oggettivo, riguarda i redditi di attività commerciali. A questo riguardo, il co. 1 prevede appositi coefficienti di forfettizzazione per tali tipologie di reddito, che si applicano ai ricavi, secondo quanto riportato nella successiva tabella. Nel caso di contemporaneo esercizio delle due attività esposte in tabella, il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi dell'attività prevalente e qualora non vi sia l'annotazione distinta dei ricavi, si devono considerare come prevalenti le attività di prestazione di servizi (cfr. co. 2 art. 80 Cts). Si deve poi precisare che, sulla base di quanto previsto dalla disposizione in commento, il coefficiente di redditività come sopra rappresentato, non assorbe taluni redditi di impresa conseguiti dall'Ets non commerciale, che, si devono comunque aggiungere a tale base imponibile forfettaria. Nello specifico ci si riferisce a: i) plusvalenze patrimoniali (art. 86 Tuir); ii) sopravvenienze attive (art. 88 Tuir); iii) dividendi e interessi (art. 89 Tuir); iv) proventi immobiliari (art. 90 Tuir). A questo proposito, si deve evidenziare che il richiamo diretto operato dall'art. 80 Cts alle norme del Tuir ha sicuramente validità ai fini delle individuazioni delle fattispecie reddituali da aggiungere al reddito forfettizzato, ma vale anche ai fini delle modalità di determinazione e di rilevanza reddituale di ogni singola fattispecie. Si è prima accennato che tale regime è di carattere opzionale: a questo riguardo, il co. 3 dell'art. 80 Cts prevede che il meccanismo con cui l'ente manifesta

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

la volontà di aderire è rappresentato da apposita segnalazione da effettuare nel modello dichiarativo per i redditi. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata e rimane valida fino a revoca e comunque per un triennio. Anche la revoca dell'opzione viene manifestata in d

ichiarazione dei redditi e decorre dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione è presentata. Un tema che non viene esplicitamente affrontato dal legislatore al riguardo concerne l'essenzialità dell'esercizio dell'opzione per la validità del regime forfettario: a questo proposito, si ritiene applicabile la generale nozione di "comportamento concludente" in presenza del quale l'opzione dovrebbe essere comunque valida, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 dpr n. 442/1997 che è norma di carattere generale sulle opzioni (e le revoche) di regimi contabili. Per gli Ets non commerciali di nuova costituzione, l'esercizio dell'opzione avviene mediante presentazione della dichiarazione ex art. 35 dpr n. 633/1972. Trattando di reddito di impresa, il legislatore si preoccupa (al co. 5 della norma in commento), di coordinare l'entrata nel regime forfettario in questione con le previsioni del Tuir in materia di rinvio dei componenti positivi/negativi di reddito. A questo riguardo, viene infatti specificamente previsto che laddove, ante-opzione, l'ente abbia (nel regime d'impresa "ordinario") rinviato componenti positivi e negativi di reddito, gli stessi partecipano per le quote residue (secondo l'originaria s

cansione temporale prevista da apposita norma Tuir) alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime stesso: tale aspetto dovrà dunque essere oggetto di valutazione preliminare dell'ente che intende aderire al regime forfettario, poiché potrebbe avere un significativo impatto sulla determinazione dell'imponibile fiscale nel periodo d'imposta immediatamente antecedente all'entrata nel regime. Anche la sorte delle perdite pregresse riportab

ili (secondo le ordinarie disposizioni Tuir) trova un apposito coordinamento con il regime forfettario, prevedendo al co. 6 che quelle maturate in epoca antecedente al regime medesimo possano essere computate in diminuzione del reddito forfettariamente determinato. A ulteriore specificazione di quanto previsto dalla n

orma, si evidenzia che non si pone mai un tema di perdite maturate (ed eventualmente riportabili) in vigenza del regime ex art. 80 Cts: infatti, l'applicazione del coefficiente di redditività previsto dal co. 1 garantisce un reddito positivo, mentre gli ulteriori componenti

redditua

li da conteggiare secondo le norme Tuir (plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi, interessi, e proventi immobiliari) sono tutti positivi. Da ultimo si menziona che la co. 7 è prevista l'esclusione dell'applicazione degli Isa per i soggetti che aderiscono al regime forfettario: tale previsione, deve poi essere comunque coordinata con le più generali clausole di esclusione da Isa e nello specifico, anche con quel

la appositamente prevista per taluni Ets. Per quanto concerne invece Odv e Aps, vi è un ulteriore regime

Italia Oggi Sette

Servizi sociali, cultura, scuola

forfettario (applicabile anch'esso su opzione, con i medesimi meccanismi sopra descritti per il regime forfettario generale) in materia di redditi rinvenienti da attività commerciali, ed è disciplinato dall'art. 86 Cts. Oltre alla condizione soggettiva (Odv e Aps, appunto), è richiesto che i ricavi (di attività commerciale) percepiti nel periodo di imposta precedente (ragguagliato alla durata del med

esimo) non superino la soglia di euro 130.000. In tale caso, con l'esercizio dell'opzione per il regime forfettario, avremo la determinazione del reddito imponibile applicando i seguenti coefficienti di redditività sui ricavi percepiti. Si noti che in tutti i passaggi della norma in commento, qualora si menzionano i ricavi (sia in termini di rispetto della soglia di euro 130.

000 per accesso al regime, sia per l'applicazione del coefficiente di redditività

), si qualificano tali componenti positivi come "percepiti": da ciò discenderebbe (ma tale conclusione dovrebbe poi avere una conferma a livello di prassi) che il regime opzionale in questione è nei fatti improntato al principio di cassa (per quanto attiene all'imputazione temporale). Invece, per quanto attiene altri aspetti quali la gestione delle perdite fiscali pregresse e il loro utilizzo, nonché l'esclusione da Isa, valgono le medesime regole già commentate a proposito del regime forfettario di cui all'art. 80 Cts. Inoltre, Odv e Aps che optano per tale regime, sono esonerati dagli obblighi di registrazione delle scritture contabili (cfr. art. 86 co. 5), mentre una peculiare disciplina trova applicazione per quanto attiene l'Iva. Tenuta e conservazione delle scritture Da ultimo

si segnala che l'art. 87 Cts riguardante la tenuta e conservazione delle scritture contabili, pone peculiari obblighi agli Ets, che vengono di seguito così sintetizzati: - obbligo di tenere determinate scritture contabili per gli Ets non commerciali a pena di decadenza dei benefici fiscali (unica deroga: soggetti in regime fiscale forfettario ex art. 86 Cts); - obbligo, per gli Ets non commerciali, di tenere la contabilità separata tra attività commerciale e attività istituzionale; - obbligo di predisporre un rendiconto specifico per le raccolte pubbliche di fondi; - obbligo di redigere un inventario ex art. 15 dpr n. 600/1973 entro tre mesi dal momento in cui per l'ente si verifica il presupposto di perdita della "non commercialità".

Il Giornale

Servizi sociali, cultura, scuola

IL NODO IMMIGRAZIONE 110mila

Sì a 500mila migranti regolari Stop alle truffe sugli ingressi

In Cdm il decreto flussi per il triennio 2026-2028: ok a 164.800 nuovi arrivi l'anno tra lavoratori stagionali e non, colf e badanti. Quote su basi regionali per evitare raggiri 33mila 57mila 18mila

In Consiglio dei ministri sbarca il decreto flussi per il triennio 2026-2028. Un provvedimento chiave per la gestione dell'immigrazione. Il decreto fissa infatti la quota d'ingresso, grazie a intese con gli Stati esteri, di immigrati destinati a soddisfare la richiesta di manodopera. Il governo Meloni ipotizza nel triennio 2026-2028 una quota pari a 500mila ingressi. Suddivisi in 164.800 ingressi l'anno tra lavoratori stagionali e non, colf e badanti. L'ok al provvedimento è in programma alla riunione di governo fissata alle 15 e 15.

L'esecutivo Meloni ha praticamente rivoluzionato il sistema delle quote. Innanzitutto è modificato il click day, la giornata dedicata alle aziende per far domanda di manodopera straniera. Con il nuovo meccanismo è stato abrogato il click day nazionale, spalmato per settori e regionali. Le quote suddivise su base regionale sono più rispondenti ai reali bisogni di manodopera dei diversi territori ed evitano le truffe. Nel 2025 è stato autorizzato inoltre l'ingresso di 10mila stranieri destinato all'assistenza di anziani e disabili. A differenza degli anni passati, però, la procedura non si è conclusa con il click day di inizio anno.

Per il 2025, infatti, è previsto anche un secondo click day, che riguarda in particolare il restante 30 per cento degli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico-alberghiero. La procedura scatterà dal prossimo primo luglio. Le domande vanno presentate online sul portale ALI, con controlli di veridicità e un sistema di codice di attivazione per facilitare l'iter. Saranno potenziati i controlli per evitare truffe e inasprite le pene per le aziende. In passato il sistema del click day si è prestato a truffe e raggiri da parte di organizzazioni criminali. Ed infatti, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a inizio mandato consegnò nelle mani del Capo Procura antimafia Giovanni Melillo un dettagliato esposto sulle anomalie legate al sistema delle quote. Esposto che poi ha dato origine a diverse inchieste della magistratura.

L'ultima risale alla settimana fa in Campania. Un giro di svariati milioni di euro finiti nelle tasche di organizzazioni legate al business dell'immigrazione illegale.

C'è anche un'altra piccola novità che riguarda il decreto flussi. Con la nuova norma potranno essere destinate alle quote anche gli immigrati che arrivano dai Paesi cosiddetti sicuri.

L'elenco comprende 19 Stati: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Nessuna modifica invece interverrà sull'elenco che resta invariato. «È un decreto

PASQUALE NAPOLITANO



Il Giornale

Servizi sociali, cultura, scuola

- spiega il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervistato da La Stampa - con il quale il governo proseguirà nella sua ferma determinazione di consentire canali legali di ingresso soprattutto a beneficio di importanti settori della nostra economia».

È l'agricoltura il settore che chiede il maggior numero di lavoratori extraeuropei: 100mila stagionali e 10mila non stagionali, ogni anno, per la filiera agroalimentare. In calo il fabbisogno nel settore turistico-alberghiero che ha richiesto 26.400 lavoratori extracomunitari stagionali e 6.900 non stagionali per il triennio 2026-2028. Nel settore dell'assistenza familiare, Assindatcolf ha indicato un fabbisogno di 57.536 colf, badanti e baby sitter in tre anni (18.513 nel 2026, 19.262 nel 2027 e 19.761 nel 2028). Per il prossimo triennio Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha indicato un fabbisogno di 18mila lavoratori (6mila all'anno, nel triennio 2026-2028). «È uno dei pilastri della nostra azione insieme al fermo contrasto agli ingressi gestiti da veri e propri trafficanti di essere umani».

, conclude il titolare del Viminale. Sulla linea ferma del governo in tema di immigrazione interviene anche il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti: «Proprio grazie all'iniziativa italiana, l'Unione Europea ha avviato un deciso cambio di passo. L'attenzione si concentra ora sulla protezione della dimensione esterna, attraverso la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, una regolamentazione più efficace dei flussi e rimpatri più rapidi. Un segnale politico chiaro: oggi è l'Italia a segnare la rotta in Europa per una gestione del fenomeno migratorio più concreta, responsabile e sicura».

Affari & Finanza

Economia e politica

Pensioni povere per giovani e donne

MARCO FROJO

Nel 2024 gli iscritti alle forme di previdenza complementare hanno quasi raggiunto i 10 milioni con un aumento del 4% rispetto al 2023. Le cose stanno dunque andando nel verso giusto ma la situazione in Italia resta ancora indietro rispetto a quanto avviene nelle altre grandi economie. Da noi meno di un lavoratore su quattro (38,3%) ha aderito al secondo o al terzo pilastro della previdenza integrativa, mentre la media dei Paesi Ocse ha già raggiunto il 50%, ovvero un lavoratore su due. Inoltre circa un iscritto su quattro - circa 2,7 milioni di lavoratori - ha smesso di fare versamenti. Questo rappresenta un problema in un contesto in cui l'importo delle pensioni (primo pilastro) è destinato a scendere con il progressivo spostamento verso il regime contributivo, che vale per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio del 1996 e solo in parte per chi ha iniziato prima.

«Il problema è particolarmente sentito dai giovani, che devono fare i conti con la precarietà dell'impiego, e dalle donne, che spesso non riescono ad avere una vita lavorativa continuativa a causa della maternità e del loro maggior impegno nell'accudimento dei familiari non completamente autosufficienti», spiega Emanuela Notari, longevity strategist, facendo notare come nel regime contributivo sia estremamente importante non avere "buchi" nella propria vita lavorativa.

L'allungamento della vita media complica ulteriormente le cose perché chi riceverà un basso assegno pensionistico e non sarà riuscito a mettere una somma significativa da parte dovrà fare i conti con una vecchiaia lunga e "povera". Secondo l'esperta, l'integrazione della pensione non deve necessariamente avvenire con la cosiddetta previdenza integrativa, ma può prendere anche la forma dei piani di accumulo (Pac), a patto che questi siano realmente tali, ovvero che il capitale accumulato cresca regolarmente senza ripensamenti. «Vendere i propri investimenti perché spaventati dall'andamento dei mercati o per altre ragioni è l'errore da non commettere - prosegue Notari - perché il capitale accumulato deve poter esser speso solo una volta arrivati alla pensione». Ed è proprio per questo motivo che i fondi pensione limitano fortemente l'anticipazione, che può venir richiesta solo in determinate situazioni (spese sanitarie, ristrutturazione della casa) e quasi mai completamente (le uniche casistiche che danno diritto al riscatto totale sono l'invalidità permanente e la disoccupazione di lungo periodo).

«L'approccio dei lavoratori italiani alle problematiche previdenziali sconta anche una mancanza di educazione finanziaria che, a mio parere, dovrebbe essere erogata dalle aziende stesse - dice Notari - Essa può far parte a pieno titolo del welfare aziendale, anche perché un dipendente più consapevole e dotato di strumenti per orientarsi è una persona meno preoccupata e quindi più produttiva».



Affari & Finanza

Economia e politica

Ulteriori miglioramenti dovrebbero però arrivare anche da un perfezionamento normativo della previdenza complementare che, a distanza di trent'anni dalla sua introduzione e a quasi venti dalla definizione del suo attuale assetto, stenta ancora a decollare. Secondo la longevity strategist, ampliare l'importo massimo deducibile (fissato a 5.164,57 annui) potrebbe per esempio essere una mossa utile per favorire i versamenti nei fondi pensione.

«Longevità e denatalità stanno cambiando la nostra società, le nostre imprese e il nostro ciclo di vita - conclude Notari - Siamo chiamati a rivedere il modo in cui ci prepariamo al futuro. Una vita così lunga ha bisogno di nuovi equilibri per essere sostenibile. Consapevolezza dei cambiamenti e pianificazione della longevità sono gli strumenti necessari. Per gli individui come per le imprese».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Affari & Finanza

Economia e politica

Economia circolare, in Italia luci e ombre

Oggetto della contesa: la più restrittiva definizione di default che equipara i crediti finanziari a quelli commerciali

SIBILLA DI PALMA

L'esaurimento delle risorse naturali, l'aumento dei rifiuti, l'impatto ambientale delle attività umane sono diventati fattori critici che mettono in discussione il modello di economia lineare su cui si è basata la crescita per decenni: "estrarre, produrre, usare e scartare". Di fronte a una crisi di sistema sempre più evidente, l'economia circolare si propone come una risposta strategica: un nuovo paradigma che punta a chiudere i cicli di vita dei prodotti, prolungarne l'utilizzo e ridurre al minimo gli scarti attraverso pratiche come il riuso, il riciclo e la rigenerazione. Un approccio ormai riconosciuto a livello globale come fondamentale per contenere il fenomeno dell'overshoot - il superamento della capacità della Terra di rigenerare ciò che consumiamo.

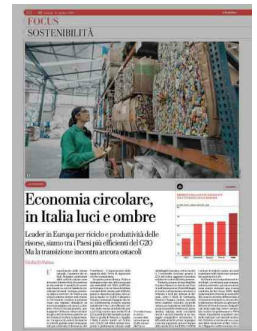
Da questo punto di vista, l'Italia si distingue come una delle economie più sostenibili del G20 e dell'Unione Europea. Con un tasso di utilizzo circolare delle risorse pari al 20,8%, guida la classifica europea, ben sopra la media Ue (11,8%) e davanti a Francia, Germania e Spagna. Secondo Confindustria, il nostro sistema industriale è tra i più efficienti nell'uso delle risorse: produttività pari a 3,6 /kg (contro una media Ue di 2,2) e produttività energetica superiore a quella di Francia e Spagna.

L'Italia è anche leader nel riciclo, con il 53,3% dei rifiuti urbani recuperati e performance elevate negli imballaggi in plastica, vetro e metalli. L'economia circolare genera il 2,7% del valore aggiunto nazionale e dà lavoro a oltre 613 mila persone.

Tuttavia, restano alcune fragilità.

Il nostro Paese è in ritardo sul fronte dell'innovazione: i brevetti legati al riciclo e all'economia circolare si fermano a 0,36 per milione di abitanti, sotto i livelli di Germania, Francia e Spagna. Inoltre, secondo Erion (sistema collettivo non-profit italiano per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici), la leadership italiana nella circolarità non si è ancora tradotta in un vantaggio competitivo strutturale: il 48% delle materie prime impiegate è ancora importato (più del doppio della media Ue) e tra il 2014 e il 2023 i volumi di materie prime seconde scambiate nell'Unione sono aumentati appena del 4,5%.

Sul fronte dei comportamenti individuali, si evidenzia una consapevolezza crescente, pur ancora tra alcune ombre. Secondo una ricerca condotta da Bva Doxa, l'86% degli italiani adotta pratiche di sostenibilità come la raccolta differenziata e il risparmio energetico, con una forte attenzione da parte dei giovani: il 92% dei 18-34enni conosce il significato della sigla Esg (criteri ambientali, sociali e di governance) e l'80% ritiene importante acquistare prodotti realizzati con metodi sostenibili. Tuttavia, si stenta



Affari & Finanza

Economia e politica

ancora a passare dalle intenzioni ai fatti. Secondo il Rapporto sull'economia circolare in Italia 2025, realizzato dal Circular?Economy?Network, il 54% dei cittadini intervistati dichiara di acquistare prodotti sostenibili solo se non costano di più degli altri. Soltanto il 23% è disposto a pagare un prezzo maggiore per prodotti sostenibili, mentre il 16% li acquista solo se sono disponibili. Inoltre, secondo un'indagine realizzata da SodaStream su oltre 2 mila cittadini italiani, i comportamenti concreti variano fortemente sul territorio: in Veneto il 99% delle famiglie separa i rifiuti con costanza e oltre il 40% acquista prodotti a basso impatto ambientale; seguono Toscana e Piemonte. In altre regioni, invece, la consapevolezza dichiarata non si traduce ancora in scelte sistematiche. Ma cosa significa davvero economia circolare? Non si tratta solo di "riciclare di più", ma di ripensare alla radice i modelli produttivi e di consumo. In un sistema circolare, il valore dei materiali e dei prodotti viene mantenuto il più a lungo possibile, attraverso strategie come il riutilizzo, la rigenerazione, la condivisione e la riparazione. È una trasformazione che richiede cambiamenti profondi: indus

triali, normativi e culturali. Uno degli strumenti chiave è l'eco-progettazione: progettare un prodotto pensando fin dall'inizio all'intero ciclo di vita - dalla scelta dei materiali alla facilità di disassemblaggio - consente di ridurre gli sprechi, aumentare la durabilità e agevolare il riciclo. L'Unione Europea ha già intrapreso questa strada con normative sempre più ambiziose, come il Regolamento Ecodesign for Sustainable Products e il Green Deal, che impongono requisiti di tracciabilità, trasparenza e misurabilità dell'im

patto ambientale dei prodotti. Anche il mondo produttivo si sta muovendo. Le imprese italiane sono sempre più coinvolte nella transizione: secondo Confindustria, oltre il 70% delle aziende considera la sostenibilità una leva competitiva e il 62% ha già avviato progetti strutturati. Un ruolo centrale lo gioca la Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd), che impone la pubblicazione di bilanci di sostenibilità secondo standard comuni europei. In particolare, nei settori più energivori o ad alto impatto ambientale, molte imprese stanno riconfigurando i propri modelli produttivi lungo logiche circolari: dall'eco-design alla rigenerazione, fino allo sviluppo di piattaforme digitali per tracciare l'intero ciclo di vita dei materiali, anche in ottica Esg. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corriere della Sera

Economia e politica

Servizi digitali

Commercio, la web tax sul tavolo dei negoziati «Il dialogo è aperto»

Il ministro Giorgetti cerca l'intesa con gli Stati Uniti

MARIO SENSINI

ROMA «La cosa importante è mantenere aperto il dialogo» dice il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. A dieci giorni dalla scadenza indicata da Donald Trump per raggiungere un accordo ed evitare i super dazi, a via XX settembre nessuno se la sente di scommettere sull'esito del negoziato commerciale, ora affidato alla Ue. Nonostante il buon viatico dell'accordo che esenta le imprese Usa dalla Global minimum tax del 15% nei Paesi del G7 ed evita ai cittadini e alle imprese di questi ultimi la "tassa vendetta" americana, l'incertezza è ancora molto alta. Come la consapevolezza che il negoziato con gli Usa, se va bene, andrà oltre la sfera delle tariffe doganali. E che prima o poi qualcuno busserà alla nostra porta per discutere della Web Tax, l'imposta sui servizi digitali adottata dall'Italia e pochi altri paesi Ocse, che colpisce pesantemente i giganti americani dell'online, e che Trump ha messo nel mirino.

«È un tema sul tavolo» dicono al ministero. Già il 21 febbraio scorso Donald Trump, con un Ordine presidenziale, aveva chiesto di verificare, al fine di valutare «possibili ritorsioni commerciali», i regimi fiscali sui servizi digitali di Francia, Regno Unito, Spagna, Canada, Turchia e, appunto, Italia. Il 18 aprile scorso, poi, in occasione della visita a Washington di Giorgia Meloni, il governo italiano e quello americano, nella dichiarazione congiunta, sottolinearono specificamente «la necessità di una tassazione non discriminatoria dei servizi digitali per favorire gli investimenti delle imprese all'avanguardia tecnologica».

La Web Tax italiana, mutuata dallo stesso schema dell'Ocse adottato dagli altri Paesi, prevede un prelievo del 3% sui ricavi delle imprese che forniscono servizi online in Italia e produce un gettito di 455 milioni di euro, raddoppiato rispetto al 2020, l'anno del debutto. Il ministro Giorgetti, seppur convinto che avrebbe dovuto esserci anche qui una soluzione europea, l'ha sempre difesa e ha qualche carta importante da giocare nel confronto con l'amministrazione Usa, anche se potrebbe non essere sufficiente.

Con l'ultima Legge di Bilancio la Web Tax è stata modificata e da quest'anno si applica indistintamente a tutti i soggetti che hanno oltre 750 milioni di fatturato globale, che siano italiani o stranieri, senza più un tetto al fatturato nazionale. «Abbiamo rimosso il fattore di discriminazione alla base della contestazione americana» aveva spiegato Giorgetti in Parlamento.

Resta il fatto che le tasse sui servizi digitali colpiscono pesantemente i big come Amazon, Google, Meta, e a Trump non piacciono. A ben vedere la quota maggiore del gettito della tassa italiana, un terzo, viene dall'Irlanda (dove, grazie al regime fiscale di favore, i colossi Usa hanno stabilito le sedi europee), e solo per il 10% dagli Usa. La Web Tax canadese scatta il 30 giugno e presenta alle



Corriere della Sera

Economia e politica

imprese americane una bolletta, retroattiva di tre anni, da 2 miliardi di dollari, ma Trump si è infuriato e ha bloccato tutti i negoziati con i vicini. Quella del 2% del Regno Unito, altro regime contestato, costa agli Usa 420 milioni di euro l'anno, ed è rimasta sorprendentemente fuori dal primo accordo siglato con gli Usa sul commercio. Washington si è detta seccata, ma ha accettato di approfondire con Londra la questione delle tasse sui servizi digitali in un tavolo a parte. Ciò che probabilmente accadrà presto anche con Roma.

Il Giornale

Economia e politica

VENTI DI RECESSIONE L'allarme della Bri

Dazi, l'impatto sul Pil resta un'incognita Pesa il rallentamento degli investimenti

Incertezza generalizzata e fiducia in calo anticipano la flessione dell'attività economica. Nodi debito e crypto

GIAN MARIA DE FRANCESCO

di rafforzati per le deportazioni del presidente americano. Il «One Big, beautiful bill», è una proposta estremamente divisiva (quell della lite con allontanamento di Elon Musk) che realizzerebbe parti fondamentali dell'agenda interna del tycoon, apportando al contempo tagli massicci ai programmi di assistenza sociale. Trump spera di suggellare la sua eredità con la misura, che estenderebbe i tagli fiscali del primo mandato, in scadenza, con un costo di 4,5 trilioni di dollari e rafforzerebbe la sicurezza dei confini.

I senatori repubblicani, che guardano alle elezioni di medio termine del Congresso del 2026, sono divisi sul pacchetto, che eliminerebbe l'assistenza sanitaria a milioni di cittadini tra i più poveri e aggiungerebbe oltre 3mila Le politiche commerciali protezionistiche dell'amministrazione Trump hanno cominciato a produrre danni ancor prima dell'effettiva entrata in vigore dei dazi. Ma, secondo la Banca dei regolamenti internazionali (Bri), l'impatto vero si farà sentire più avanti, quando gli effetti delle tariffe si sommeranno a una serie di fragilità strutturali che già ora mettono a rischio la stabilità finanziaria e la sostenibilità del debito pubblico da parte dei singoli Stati.

L'allarme arriva dal Rapporto economico annuale dell'istituzione di Basilea che funge da raccordo tra le banche centrali del mondo. Una diagnosi che fotografa un sistema sotto pressione. «L'economia globale risentirà dell'impatto dell'alta incertezza ancor prima del pieno effetto dei dazi», si legge nel documento, che denuncia come imprese e famiglie stiano già rivedendo le loro scelte. Le prime rallentano gli investimenti, le seconde aumentano il risparmio per cautela.

I segnali anticipatori ci sono.

«L'alta incertezza e la fiducia in calo di consumatori e imprese segnalano chiaramente un deterioramento in arrivo per l'attività economica», con una crescita attesa in peggioramento «per diversi Paesi». Il contesto è fragile: due guerre alle porte dell'Europa, un'economia che non ha ancora assorbito gli shock della pandemia e dell'inflazione energetica e un debito pubblico ai massimi storici in più economie avanzate.

Secondo la Bri, le debolezze preesistenti aggravano l'impatto delle tensioni commerciali. E includono «la frammentazione economica già in atto» e «le istituzioni finanziarie non bancarie meno regolamentate come hedge fund ed emittenti crypto». Il direttore generale Agustín Carstens invita a non abbassare la guardia: «Tutti - governi, istituzioni finanziarie, banche centrali - saranno fondamentali come forza stabilizzatrice» e dovranno «agire con decisione su più fronti per garantire la stabilità dei prezzi».



Il Giornale

Economia e politica

e promuovere una crescita economica sostenibile».

Il Rapporto elenca alcune "sacche di rischio" che richiedono attenzione. Prima fra tutte, il debito pubblico «senza precedenti», che impone di rico1. Il «big, beautiful bill» di Donald Trump ha fatto un altro piccolo passo verso l'approvazione definitiva, ma per il rotto della cuffia; 2. Nella nottata di sabato, dopo una maratona di quasi otto ore, a Capitol Hill il Senato americano ha approvato per 51 voti contro 49 l'apertura del dibattito sulla legge di spesa, con due repubblicani che si sono uniti ai democratici nell'opposizione alla proposta; 3. Per tutta la giornata, la leadership della Camera alta e Trump avevano cercato in tutti i modi di avere i numeri necessari a far avanzare la legge, convocando al Congresso di perfino il vice presidente Jd Vance per sfruttare il suo voto decisivo in caso di parità; 4. Alla fine non è stato necessario ma la strada della mega manovra è tutt'altro che in discesa e il risultato del voto per approvarla, rimandarla alla Camera e quindi sulla scrivania del presidente entro il 4 luglio, cioè prima della pausa per la festa dell'indipendenza come chiesto da lui, non è affatto scontato 5. The Donald ha salutato comunque il risultato come «una grande vittoria» e ha attaccato i dissidenti Rand Paul, con il quale poche ore prima aveva giocato a golf, e Thom Tillis la benedizione del presidente Xi Jinping. I 170 milioni di utenti americani del social possono tirare un sospiro di sollievo. «Abbiamo un acquirente», ha detto a Fox senza comunicare il nome dell'azienda che dovrebbe rilevare la app dalla cinese Bytedance, evitandone così il bando negli Stati Uniti. Dal suo ritorno alla Casa Bianca The Donald non ha mai nascosto il suo sostegno a TikTok, tanto da invitare all'insediamento il ceo Chew Shou Zi e ha sempre assicurato che l'avrebbe salvata, prorogando più volte la scadenza per la vendita. Tra i papabili per il mega acquisto ci sono i giganti Meta, Microsoft, Oracle e Walmart, che in passato hanno espresso interesse, ma anche Amazon ed Elon Musk sono dati tra i possibili candidati.

stituire margini di bilancio. Poi, i canali del credito privato che eludono la vigilanza bancaria e le strategie speculative degli hedge fund, definite "relative value". Si tratta di operazioni che puntano a sfruttare differenze temporanee di prezzo tra strumenti finanziari simili, assumendo che col tempo torneranno in equilibrio. Anche se in teoria a basso rischio, queste strategie si basano spesso su elevata leva finanziaria: in contesti di mercato instabili questo può amplificare le perdite e innescare vendite forzate, con effetti sistemici.

Ma a preoccupare maggiormente la Bri sono i rischi connessi alla finanza crypto. Basilea guarda soprattutto alle stablecoin ancorate ai Treasury Usa - come Tether e Circle - che «hanno riserve significative in titoli di Stato statunitensi e forniscono una parte sostanziale di approvvigionamento ai mercati pronti contro termine».

Secondo il documento, il loro «peso crescente solleva timori per la stabilità finanziaria, esponendo la finanza tradizionale agli alti e bassi dell'ecosistema crypto». E avverte: «Se continuano a crescere, possono rappresentare rischi incluso quello di una corsa a svendere asset sicuri». Uno scenario potenzialmente

Il Giornale

Economia e politica

esplosivo, dove uno shock nel mercato crypto «potrebbe portare a crolli significativi che potrebbero destabilizzare il corretto funzionamento del mercato» dei titoli di Stato.

Il Messaggero

Economia e politica

«Liste d'attesa insostenibili Se le Regioni tardano a settembre interveniamo»

Il ministro: «Finalmente abbiamo dati reali, useremo i poteri sostitutivi Limiteremo esami e visite inutili. Scudo penale per i medici da confermare»

Anche un anno di attesa per una mammografia. Il responso della piattaforma di sorveglianza, attivata dal Ministero della Salute, su visite ed esami è in chiaroscuro: sulle emergenze la risposta è mediamente in tempi accettabili, per tutte le altre prestazioni la situazione è difficile e spesso il cittadino rinuncia o ricorre al privato. Il ministro Orazio Schillaci assicura: «Ora abbiamo uno strumento efficace per intervenire, abbiamo i dati. Da settembre potremo agire, quando sarà necessario, con i poteri sostitutivi per affrontare le criticità. Non vogliamo fare delle pagelle sulle Regioni, ma aiutarle a risolvere i problemi».

Ministro, lei ha varato una serie di provvedimenti, ma c'è ancora molto da lavorare. Cosa si può fare per tagliare le liste di attesa?

«Finalmente abbiamo una piattaforma trasparente con i dati sulle attese forniti dalle Regioni. Rispecchiano puntualmente la situazione Asl per Asl, prestazione per prestazione. Partendo dai dati oggettivi, si può agire. Vero, ci sono ancora dei casi di grande difficoltà con ritardi inaccettabili nell'erogazione di alcune prestazioni essenziali.

Ma con i dati alla mano, che fino ad oggi non c'erano, possiamo migliorare e credo che quindi siamo sulla strada giusta. Il quadro è a macchia di leopardo, ma in alcune Regioni si notano già dei miglioramenti per l'introduzione della legge».

Perché per ora sono online solo i dati delle attese generali e non suddivisi per Regione?

«È un processo graduale, diffonderemo tutti i dati in modo trasparente».

Ricorrerete ai poteri sostitutivi quando servirà?

Vale a dire: la legge prevede che l'Organo di sorveglianza richiami la Regione se individua una criticità e, se il problema non viene risolto, agisca direttamente. Su questo ci sono state frizioni con le Regioni, poi però è stata raggiunta un'intesa.

«Esatto, abbiamo trovato un accordo. E in caso di difficoltà non esiteremo a fare scattare il meccanismo in maniera non punitiva nei confronti di questa o quella Regione, ma in forma oggettiva e proattiva. Puntiamo a risolvere il problema. E c'è una piena collaborazione con le Regioni nell'interesse dei cittadini».



Il Messaggero

Economia e politica

Entro giugno 2026, in applicazione del Pnrr, devono diventare operative le Case di comunità anche con la partecipazione dei medici di famiglia. Ad oggi però si parla di ritardi.

«No, non è vero, gradualmente il processo di apertura di queste strutture sta andando avanti.

Sono convinto che tutte saranno pronte entro giugno del prossimo anno. Anche perché la maggioranza delle Case di comunità sono già partite. Io sono fiducioso che riusciremo a rispettare i tempi».

Una delle cause delle liste di attesa, che lei denuncia da quando è alla guida del Ministero della Salute, è l'eccesso di prescrizioni di visite mediche ed esami inappropriate. A volte i medici prescrivono ai pazienti prestazioni non necessarie e questo va inevitabilmente a ingolfare il sistema.

Intervenire con delle limitazioni però rischia di apparire impopolare.

«Non abbiamo inserito direttamente, nel decreto sulle liste di attesa, delle norme sull'inappropriatezza perché non volevo che passasse il messaggio che si tagliano le prestazioni per i cittadini, che si puntasse a negare visite mediche ed esami. Non è questo il nodo. Il tema è che constatiamo un incremento evidente delle prescrizioni. Noi dobbiamo assicurarci che ogni cittadino abbia accesso agli esami e alle visite di cui ha realmente bisogno e che lo abbia nei tempi giusti».

All'origine dell'eccesso di prescrizioni spesso c'è la medicina difensiva: il medico chiede esami e visite specialistiche per cautelarsi nel caso di una futura denuncia del paziente o dei suoi familiari.

«Esatto. Stiamo lavorando per far sì che la misura legislativa dello scudo penale da temporanea diventi definitiva. Vogliamo che i medici siano più tranquilli nell'esercizio della loro professione. Però è chiaro che il tema appropriatezza va affrontato anche utilizzando le nuove tecnologie. Penso ad esempio che potrà aiutarci l'intelligenza artificiale: potrà essere utile per identificare le prestazioni di cui veramente ciascuno ha necessità. Non credo in provvedimenti coercitivi, ma bisogna far capire, in primis ai cittadini, quando un esame o una visita specialistica sono utili».

Per tagliare le liste di attesa serve anche risolvere il problema della carenza del personale.

«Su questo abbiamo due scenari differenti per i medici e per gli infermieri. Sul fronte medico dobbiamo rendere più attrattiva la professione. Dobbiamo puntare su capitale umano. Lo dico da quando sono diventato ministro. La parte migliore del Servizio Sanitario Nazionale pubblico italiano sono gli operatori. Vanno salvaguardati, vanno pagati meglio, bisogna ridurre il carico burocratico. Bisogna dare ai giovani che scelgono di fare i medici, per esempio, una maggiore flessibilità.

Una maggiore possibilità di fare carriera. E bisogna rendere più attrattive alcune specializzazioni che oggi non lo sono: cito oltre al pronto soccorso, la radioterapia e l'anatomia patologica. Siamo già intervenuti aumentando i corrispettivi economici per i giovani che scelgono alcune di queste specializzazioni».

Per trovare gli infermieri che mancano cosa si può fare?

Il Messaggero

Economia e politica

«Mancano in Italia, ma mi creda, mancano in tutta Europa.

Mancano in altre nazioni come gli Stati Uniti o il Giappone.

Non si può non guardare all'estero, in alcuni Paesi in cui c'è disponibilità, per reclutare infermieri. Insieme a questo però bisogna rivalutare anche la professionalità dei tanti infermieri italiani. E rendere più attrattivo il corso di laurea in scienze infermieristiche. Di certo, per fare partire la medicina territoriale e dunque le Case di comunità, dovremo arruolare anche infermieri dall'estero. Alcune Regioni si sono già mosse in questo senso anche se dobbiamo sempre valutare di trovare infermieri da Paesi in cui il percorso formativo di un infermiere sia simile a quello in Italia. Tenendo anche conto del problema della lingua. Come soluzione per il futuro però dobbiamo pagare di più gli infermieri per convincere i giovani a scegliere questa professione».

Mauro Evangelisti © RIPRODUZIONE RISERVATA.

L'intervista

Schlein "Questa destra fa la guerra ai diritti Meloni, silenzio grave"

La leader del Pd sabato era al Pride nella capitale ungherese assieme ad altri politici europei. Le critiche a Ursula von der Leyen

GABRIELLA CERAMI

Segretaria Elly Schlein, il Pride di Budapest è la vittoria dell'Europa dei diritti contro l'Europa dei sovranismi?

«È prima di tutto una vittoria degli ungheresi sull'autoritarismo di Viktor Orbán. Noi come Pd e come delegazione S&D eravamo lì per difendere libertà e democrazia, il loro diritto a manifestare. Il divieto del Pride è discriminazione istituzionale e viola il diritto europeo dunque non è accettabile».

Il premier ungherese ha accusato l'Ue di aver incaricato i politici dell'opposizione di organizzare l'evento. Lei era lì, che ne pensa?

«Ora Orbán incassa il colpo. Le 200mila persone erano soprattutto ungheresi, c'erano famiglie, giovani, anziani. Gli internazionali erano tanti, ma la grande risposta popolare è arrivata da Budapest.

Noi eravamo lì per solidarietà alla comunità Lgbtqia+ sotto attacco in Ungheria e nel mondo. L'amore non si vieta per legge».

Sta dicendo che il vento conservatore soffia più forte?

«Queste destre nazionaliste, di cui fa parte Meloni, hanno l'ossessione di cancellare le differenze. Si riempiono la bocca parlando di famiglia tradizionale ma loro non sono un esempio. Le famiglie vanno difese tutte. Al posto di fare la guerra alla povertà e di dare risposte ai bisogni delle persone, fanno la guerra alle libertà individuali. Fanno battaglie ideologiche contro migranti e i diritti Lgbtqia+ per coprire il fatto che tagliano la sanità pubblica e bloccano il salario minimo».

Meloni non ha ancora commentato questa grande partecipazione. L'Italia della destra resta indietro sul terreno dei diritti?

«È un grave silenzio. La premier ha perso un'altra occasione per difendere la democrazia e la libertà.

Ma non sono sorpresa. Infatti l'Italia, nel rapporto di Ilga-Europe, è al 35esimo posto su 42 nella difesa dei diritti della persone Lgbtqia+».

Quali passi deve compiere l'Italia per iniziare a scalare la classifica?

«Noi continuiamo a batterci per una legge contro l'omotransfobia, c'è il disegno di legge Zan che



La Repubblica

Economia e politica

la destra ha affossato tra gli applausi dicendo che si rischiava una deriva liberticida. Che libertà difendono, quella di picchiare i gay? Poi chiediamo una legge che riconosca i diritti della famiglie omogenitoriali e delle famiglie gay. Non possono essere solo le Corti a indicare la strada, serve una legge.

E poi chiediamo il matrimonio egualitario, in Spagna sono stati appena festeggiati i 20 anni».

Si aspettava una reazione più incisiva da parte della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen a Orbán?

«Noi pretendiamo dall'Ue, a partire dalla Commissione, che facciano rispettare i trattati europei e i principi dello stato di diritto. Chi non li rispetta deve essere sanzionato con tutti gli strumenti a disposizione».

Dunque Orbán deve essere sanzionato?

«L'Ungheria, per esempio, non può pretendere i fondi europei e poi violare i diritti fondamentali e rifiutare l'accoglienza dei richiedenti asilo».

In questi giorni lei è stata particolarmente critica nei confronti di Von der Leyen e non ha escluso una presa di posizione più forte. In cosa si tradurrà?

«I voti dei social democratici al Parlamento europeo non possono essere dati per scontati. Non è accettabile che la Commissione si avvalga di diverse maggioranze secondo le sue esigenze. Non è possibile vedere i popolari flirtare con l'estrema destra. La nostra presidente del gruppo ha detto che serve un segnale politico: il perimetro di riferimento non può essere quello con l'estrema destra».

Al Pride erano presenti anche Carlo Calenda di Azione e Ivan Scalfarotto di Iv, il tema dei diritti può essere un terreno sul quale costruire il campo largo nonostante le divergenze di questi mesi?

«Penso che sia stato veramente importante essere insieme. Ci sono molti punti su cui costruire una convergenza. Non solo i diritti, ma anche la difesa della sanità pubblica, della scuola pubblica, dell'università e della ricerca, delle politiche industriali necessarie per accompagnare le transizioni ecologiche e digitali. Tutto ciò è collegato al diritto a un lavoro dignitoso. Abbiamo fatto una proposta di salario minimo che Meloni continua a ignorare, come d'altronde ha fatto Trump negli Stati Uniti. I due sono in sintonia».

Anche sulla richiesta di innalzamento delle spese militari al 5% vede questa sintonia?

«Meloni vuol fare un regalo all'amico Trump perché questa mossa non rafforza la difesa comune europea ma si risolverà con maggiori acquisti dagli Usa e farà saltare lo stato sociale italiano.

La Repubblica

Economia e politica

Doveva dire no a Trump sul 5% come Sanchez, e pure sui dazi.

Doveva dire no a Orbán che vieta i Pride e nega solidarietà sull'accoglienza all'Italia. La premier per i suoi amici sacrifica l'interesse nazionale».

La Cassazione ha segnalato alcune criticità del decreto Sicurezza. Il governo deve intervenire con una nuova legge?

«Quel decreto è incostituzionale e ci porta più indietro del codice Rocco. Oggi la destra critica la Cassazione anche per aver detto che i Cpr in Albania cozzano con il diritto europeo, ma invece di scagliarsi contro i giudici si assumano la responsabilità di aver fatto un'operazione illegale, cinica, inumana e tra l'altro inefficace».

La Libia ha inviato a Roma una lettera per la riconsegna del generale Almasri. La procura della Corte penale ha deferito l'Italia. È la conferma di ciò che avete detto in questi mesi?

«Il governo ha scelto di liberare un torturatore come Almasri.

Netanyahu, Meloni e Trump attaccano i giudici perché questa destra non accetta di dover sottostare alle leggi e al diritto internazionale perché pensano di stare al di sopra della legge».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

"Piano Albania incostituzionale" Nuovo affondo della Cassazione

Dopo le critiche al dl sicurezza, diffusa la relazione dell'alta corte sul protocollo con Tirana "A rischio il diritto alla difesa e alla salute". Scontro con le toghe, l'Anm: serve rispetto

ALESSIA CANDITO

Lo schema è così rodato da essere diventato quasi un copione. A pochi giorni dalla bocciatura del decreto sicurezza arrivata dalla sezione penale del Massimario della Cassazione, dall'ufficio civile arriva una pesante sconfessione del protocollo Albania. E in entrambe le occasioni, nel giro di poche ore da governo e maggioranza ecco una nuova salva di attacchi alle toghe.

Nel caso specifico, alla Suprema Corte, a detta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi "ideologica" nell'analizzare (e sonoramente bocciare) il decreto sicurezza, e secondo il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri «occupata da esponenti dell'estrema sinistra dei centri sociali che scrivono quello che vogliono». Toni ancora più duri usa il ministro degli Affari Europei, Tommaso Foti che annuncia a «naviganti, fiancheggiatori e complici» che il governo Meloni non farà passi indietro, mentre il collega Luca Ciriani anticipa accelerazioni sulla riforma della giustizia.

Con varie sfumature, tutti gridano alla presunta violazione della separazione dei poteri, obbligando l'Anm a ricordare che uno dei compiti della Suprema Corte è proprio «redigere le relazioni sulle novità normative, evidenziandone anche le eventuali criticità dal punto di vista della tenuta costituzionale». E nel caso del protocollo Albania sono parecchie.

Nelle 48 pagine che ai giudici del Massimario civile servono per mettere in fila tutte la falle dell'accordo con Tirana, non si bacchetta solo la prima fase dell'esperimento albanese, congelata in attesa della pronuncia della Corte di giustizia europea (Cgue) dopo tre tentativi di trasferimento falliti. Sotto esame c'è anche il tentativo del governo di "salvare" Shenjin e Gjader, trasferendo lì gli stranieri già presenti nei cpr in Italia. E anche in questo caso, la norma confezionata dal governo Meloni non lo supera. Dalla mancanza di un provvedimento legalmente appellabile che disponga il trattenimento alla discrezionalità amministrativa che ne deriva, dall'assenza di criteri certi nella selezione dei trattenuti da spedire in Albania alle violazioni del diritto alla salute, alla vita personale e familiare, i profili di contrasto con la Costituzione, le norme europee e le convenzioni internazionali sono innumerevoli.

Su alcuni, ci sono già pronunce della Cgue, come quella che vieta di considerare in modo standard la presentazione della richiesta d'asilo come "trucco" per ritardare l'espulsione e obbliga a una valutazione caso per caso. Su altri, la pronuncia della Corte Ue è stata di recente sollecitata dalla Cassazione e mette in discussione l'impianto stesso della legge: per i giudici il trasferimento in Albania dei trattenuti è incompatibile con le norme europee.



La Repubblica

Economia e politica

Rilievi sostanzialmente ignorati dal governo, che mai è entrato nel merito delle questioni sollevate, limitandosi a proseguire con i trasferimenti e con gli attacchi ai magistrati chiamati a valutarne la compatibilità con l'ordinamento. «L'azione della magistratura risponde al dettato della nostra Costituzione, non al potere esecutivo», protesta il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Francesco Boccia, quelle di Piantedosi, rincara la dose il senatore dem Filippo Sensi, «sono parole pericolose» mentre Angelo Bonelli di Avs avvisa: «il governo vuole smantellare gli organismi di garanzia costituzionale». Allarmi e richieste di spiegazioni in aula che l'esecutivo continua a ignorare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Il governo insiste "Nessun passo indietro" Dal centrosinistra critiche al ministro Piantedosi Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

A sinistra il cpr in Albania EPA/MALTON DIBRA.

La Repubblica

Economia e politica

L'intervista

Zaccaro "Errori sui migranti troppe cause da gestire così perdiamo i fondi Pnrr"

CONCHITA SANNINO

Mentre Nordio e governo aprono conflitti, indicano come avversari gli organi di garanzia, la giustizia italiana rischia di fallire un obiettivo centrale del Pnrr: che costerà al Paese un prezzo molto alto. E ciò avviene anche a causa dell'incomprensibile politica sulla protezione internazionale che ingolfa il settore civile». Giovanni Zaccaro, giudice d'appello e uomo pragmatico, è abituato a parlare guardando i dati. Da quasi 2 anni è alla guida di Area, corrente delle toghe progressiste.

Segretario Zaccaro, mancano 12 mesi al termine degli obiettivi Pnrr: conferma che è lontana la riduzione del 40 per cento della durata dei processi civili?

«È l'obiettivo che si chiama Disposition Time. Ed è un tema preoccupante: perché entro un anno dovremmo vedere abbattuti, quasi della metà, i tempi del civile.

Ma ad oggi è impossibile riuscirci. E noi tutti come cittadini rischiamo di dover restituire decine di miliardi all'Europa: parliamo quasi del valore di due finanziarie, per il fallimento degli obiettivi».

Domani si dovrebbe parlare anche di questo al comitato paritetico, tra Ministero e Cms: da via Arenula sono preoccupati?

«Se lo fossero, impiegherebbero diversamente le energie. I consiglieri del Csm potranno studiare pareri. Ma il Ministero dovrà adottare l'exit strategy: invece si insultano i giudici».

Il Ministero valuta tutto: pagare a cottimo 500 magistrati civilisti da remoto, coinvolgere i pensionati, far scrivere le sentenze ai mot, i tirocinanti. Possibile?

«Voci, per ora. Ma certo occorre coraggio e un'operazione verità, invece di slogan demagogici». **Forse anche tanto lavoro e uno sforzo collettivo: degli stessi giudici, con avvocati e cancellieri?** «E infatti, dalla stagione del Covid, proprio il lavoro collettivo tra tutti questi attori ha consentito di raggiungere altri obiettivi, come l'abbattimento degli arretrati».

Invece il macigno del civile resta.

Davvero pensa sia anche colpa dello stop ai migranti?

«Vanno letti i dati: protezione internazionale e cittadinanza jure sanguinis, cioè le decine di migliaia di procedimenti sui migranti, incidono moltissimo sulle pendenze dei tribunali civili».



La Repubblica

Economia e politica

Ma voi cosa proponete?

«Se solo si attuassero in via amministrativa i diritti che, a distanza di anni, si devono poi riconoscere su decisioni delle Corti italiane, dopo i dinieghi del Viminale, il contenzioso verrebbe meno, i giudici si occuperebbero di altro, gli obiettivi sarebbero vicini, non restituiremmo miliardi all'Ue».

Chiede alla destra di rinunciare ai provvedimenti-bandiera?

«No, solo risposte logiche e possibili a emergenze che imbrigliano la giustizia e producono disservizi».

Anche l'Ufficio per il processo, 8500 assistenti che si sono rivelati preziosi, sarà smantellato?

«Altro grave errore. I benefici si sono visti in tutti gli uffici: la loro professionalità ci ha consentito di tenere in piedi altre scadenze Pnrr, e l'impegno con l'Europa era che fossero stabilizzati tutti. Non a caso si preparano ovunque pacifiche proteste. Ma non si capisce se il servizio giustizia da rendere ai cittadini sia bene primario o solo un'arma di cui servirsi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Stampa

Economia e politica

Albania, i dubbi della Cassazione Ira a destra: "Delirio toghe rosse "

Dopo il decreto Sicurezza, parere critico anche sull'intesa sui migranti: rilievi sulla costituzionalità

FEDERICO CAPURSO

Affondando le mani nell'archivio del Massimario della Cassazione si trovano numerose relazioni tecniche in cui si sollevano dubbi di legittimità sui provvedimenti di questo governo, come anche dei governi precedenti. Due giorni fa sono emerse le critiche mosse al decreto Sicurezza, ma il centrodestra, seppur con qualche fatica, si mostrava sereno.

Nessuno voleva aprire - assicuravano nella maggioranza - un nuovo scontro con la magistratura per dei semplici pareri, non vincolanti, prodotti da un ufficio tecnico della Suprema Corte. Ieri, però, ogni buon proposito è finito al macero e il governo è tornato a scagliarsi sulle «toghe rosse».

A far ribaltare il tavolo è una relazione del 18 giugno - di cui dà conto Il Manifesto - nella quale il Massimario analizza il decreto Immigrazione. Si tratta di quel provvedimento con cui, lo scorso marzo, è stato modificato il protocollo Italia-Albania. Argomento che tocca quindi un nervo scoperto per Fratelli d'Italia, perché i centri per migranti in territorio albanese dovevano essere il fiore all'occhiello di Giorgia Meloni e, invece, sono stati la causa di un inciampo dopo l'altro. Nel testo prodotto dagli uffici della Suprema Corte si evidenziano «dubbi di costituzionalità» e di legittimità. Il diritto di difesa del migrante, ad esempio, in un Cpr costruito in Albania potrebbe «non essere pienamente garantito», si legge, perché lo straniero trattenuto in un Paese extra-Ue potrebbe doversi accontentare di una tutela legale da remoto, in video-collegamento. Anche il diritto di asilo sarebbe a rischio, perché non si potrebbero fornire ai migranti portati in Albania «eguali garanzie rispetto ai migranti in territorio italiano». Ci sono poi delle perplessità sul fatto che il protocollo sia compatibile con il diritto internazionale (specie per quel che riguarda i salvataggi in mare) e con il diritto dell'Unione europea. Così, nelle file di Fratelli d'Italia, si innesca quasi in automatico una reazione violentissima contro la magistratura.

Il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti interviene per lanciare un «avviso ai naviganti, ai fiancheggiatori e ai complici», con la promessa che «il governo andrà avanti nella lotta all'immigrazione irregolare». Il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, alza ancora di più i toni e pubblica un video messaggio dal titolo: "Delirio delle toghe rosse". Gli uomini di Meloni decidono però di parlare non tanto della relazione sul protocollo Italia-Albania, ma di quella che veva picconato il decreto Sicurezza. L'ordine di scuderia è attaccare la magistratura senza parlare delle critiche al decreto Immigrazione.

Una reazione all'apparenza bizzarra, se si pensa che 48 ore prima, proprio davanti alla relazione della



La Stampa

Economia e politica

Cassazione sul decreto Sicurezza, i vertici di Fdl avevano sfoggiato un atteggiamento serafico, di sublime indifferenza, perché - dicevano - «ci preoccuperemo solo se interverrà la Corte costituzionale». Ma ora che nel calderone mediatico sono finiti anche i centri per migranti in Albania, ecco che difendere il decreto Sicurezza può aiutare a sviare l'attenzione. E allora, «toga rossa colpisce ancora o almeno ci prova», tuona Bignami, che difende la norma sugli sfratti contenuta nel decreto Sicurezza: «Per i giudici del Massimario della Cassazione questa norma non va bene.

Le toghe rosse difendono chi occupa le case». Gli fa eco il capogruppo dei senatori, Lucio Malan: «Il Massimario della Cassazione si preoccupa di chi occupa (ovvero ruba) una casa e non di chi, invece, è vittima di un furto». Ma attacca da Forza Italia anche Maurizio Gasparri, che parla di «uso politico della giustizia»: «Probabilmente - ironizza - l'ufficio dove viene redatto il Massimario è stato occupato da esponenti dell'estrema sinistra dei centri sociali». Per le opposizioni quelle di Fdl sono «parole pericolose». Per il co-leader di Avs, Angelo Bonelli, «il governo vuole smantellare gli organismi di garanzia costituzionale». E anche il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia, ricorda al centrodestra che «l'azione della magistratura risponde al dettato della nostra Costituzione, non al potere esecutivo». Interviene anche l'Anm per provare a spiegare che, da sempre, uno dei compiti del Massimario della Cassazione «è proprio quello di redigere le relazioni sulle novità normative, evidenziandone le eventuali criticità». - © RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Stampa
 Economia e politica

Al via il concordato preventivo, adesioni fino al 30 settembre

Anche per il biennio 2025-26 le partite Iva potranno accedere al concordato preventivo, l'accordo che congela per due anni tasse e controlli da parte dell'Agenzia delle entrate. Per aderire c'è tempo fino al 30 settembre e sono esclusi per quest'anno i professionisti in regime forfetario.

Nella circolare 9 dell'istituto sono disponibili tutte le istruzioni aggiornate per firmare il patto con il fisco, comprese le modifiche introdotte dal decreto correttivo approvato all'inizio di giugno.

-



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Economia e politica

Ue, la mina delle tariffe interne e il rispetto dei trattati

dialberto mingardi

Medice, cura te ipsum. La conseguenza non voluta, ma per ora più rilevante, del protezionismo trumpiano è stata farci capire che il protezionismo non ci conviene. Bisognerebbe fare un altro passo e comprendere che anche le restrizioni all'attività economica, tutto ciò che insomma rende più improbabile che alcune transazioni possano avere luogo, riduce la velocità di crociera della nostra economia, anche se di restrizioni nazionali o europee si tratta. Mario Draghi ha parlato, a questo proposito, dei «dazi interni» dell'Unione europea. Si usa spesso la formula «completare il mercato unico». Molti restano perplessi: l'Europa non è già un mercato unico? L'economista Luis Garicano (ora alla London School of Economics) ha affrontato la questione sul suo blog. Non ci sono dazi, ovviamente, fra Francia e Irlanda o fra Italia e Portogallo, e questo già non è poco. I Paesi che hanno l'euro godono poi di un altro vantaggio: dal momento che utilizzano la stessa moneta, viene più facile alla persone (che siano in viaggio per turismo o affari o che abbiano un'attività o la famiglia in un altro Stato dell'eurozona) valutare dove acquistare un certo bene o servizio. Eppure, «il commercio effettivo tra i Paesi dell'UE è meno della metà di quello tra gli stati che compongono gli Stati Uniti».

Perché? L'Unione europea non è stata disegnata proprio per consentire scambi più agevoli fra i Paesi membri? Garicano fornisce tre risposte.

Primo, il principio di mutuo riconoscimento non viene applicato. Secondo, le direttive europee «armonizzano» assai meno di quanto parrebbe.

Terzo, la Commissione europea, che avrebbe il compito di sanzionare le violazioni del mercato unico, non lo fa.

Il mutuo riconoscimento poggia sulla storica sentenza Cassis de Dijon, del 1979. I tedeschi sostenevano che un liquore per essere tale dovesse avere almeno il 25% di alcool. Il Cassis de Dijon francese ne conteneva solo il 15-20%. La Corte di Strasburgo stabilì che la Germania non poteva bloccarne le importazioni solo perché la bevanda usciva dal solco delle regole tedesche. Se un prodotto è coerente con le norme del Paese europeo in cui viene realizzato, può essere smerciato anche in tutti gli altri, persino dove leggi e regolamentazioni dicono qualcos'altro.

Se ci attenessimo rigorosamente al principio, il mercato unico esisterebbe e si accompagnerebbe anche a un'autentica competizione regolatoria: gli Stati potrebbero apprendere l'uno dall'altro come è meglio normare questa o quella produzione. Ma, ricorda Garicano, «la Danimarca ha bloccato alcuni cereali della Kellogg's, perché l'aggiunta di ferro, calcio, acido folico e vitamina B6 "potrebbe essere tossica" per i bambini e le donne in gravidanza. Questi prodotti erano legali e ampiamente consumati in tutti



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Economia e politica

gli altri Stati dell'Ue».

Non troppo diversamente, per trent'anni Spagna e Italia hanno combattuto «il Dairy Milk di Cadbury, impedendone la vendita a meno che non portasse l'etichetta stigmatizzante di "surrogato del cioccolato", perché conteneva fino al 5% di grassi vegetali».

A questi problemi dovrebbe sopperire Bruxelles, «armonizzando» il diritto nei Paesi membri. Così recitano i libri di testo: se la soluzione liberale (il mutuo riconoscimento) si rivela insufficiente, allora bisogna ricorrere ai metodi forti del dirigismo. Che però aumentano la complessità normativa senza risolvere il problema. «In primo luogo - spiega Garicano - anziché sostituire le normative nazionali, le regole dell'UE si sovrappongono ad esse». Inoltre gli Stati, nel recepirle, si dedicano «all'aggiunta di ulteriori requisiti nazionali nell'attuazione delle direttive Ue».

Ci sarà un giudice a Bruxelles? Per l'articolo 17 del Trattato, la Commissione «vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati». Inoltre «vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea».

Per un certo periodo la Commissione l'ha fatto e noi tutti ricordiamo momenti di grande tensione, proprio su questo terreno di scontro, fra Bruxelles e Stati membri. Da qualche anno però la Commissione fa tante cose, molte più di prima, ma non fa più questa.

«A dicembre 2024, erano pendenti solo 658 casi di violazione del mercato unico, il 6% in meno rispetto all'anno precedente e il 21% in meno rispetto al 2020. Nei dodici mesi precedenti, la Commissione ha aperto solo 173 nuovi casi, un quarto del volume gestito un decennio fa. La relazione annuale sull'applicazione delle norme per il 2023 indica solo 529 nuove procedure di infrazione in tutti i settori, in calo rispetto alle 1.347 del 2013. Un'analisi del Financial Times ha rilevato che le azioni formali per violazione del diritto dell'Ue avviate dalla Commissione contro i Paesi dell'Unione sono diminuite dell'80% nei primi tre anni della Commissione Von der Leyen».

La Commissione Von der Leyen è uscita spesso dagli argini dei trattati. Parte della sua narrazione è proprio che l'Europa è altra cosa (deve per esempio occuparsi di politica internazionale e di difesa, che nessuno le ha delegato) rispetto all'Europa che i trattati e le prassi dei precedenti trent'anni hanno disegnato.

Può essere credibile, questa Commissione, nel «rimuovere i dazi interni»? E' improbabile. Il fatto di non curarsi del libero scambio intra-Ue non è solo una questione ideologica. E' anche il frutto delle pressioni dei gruppi di interesse. Che possono minare anche i trattati di libero scambio con altri Paesi.